

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 settembre 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2013, n. 17.

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013. (13R00437) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2013, n. 22.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni. (13R00433) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme urbanistiche particolari), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e alla legge regionale 16 aprile 2013, n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale). (13R00434) Pag. 23

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2013, n. 11.

Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione. (13R00427) Pag. 24


REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 12.


Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona. (13R00418) Pag. 32

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 13.

Ratifica dell'intesa per l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello. (13R00419) Pag. 36



REGIONE TOSCANA		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2013, n. 35/R. Regolamento di attuazione dell'articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili. (13R00378)	<i>Pag.</i> 37	LEGGI REGIONALI 29 aprile 2013, n. 2. Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (articolo 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25). (13R00384). <i>Pag.</i> 46
LEGGI REGIONALI 15 luglio 2013, n. 36. Rendiconto generale per l'anno finanziario 2012. (13R00376)	<i>Pag.</i> 39	LEGGI REGIONALI 29 aprile 2013, n. 3. Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015. (13R00385). <i>Pag.</i> 53
LEGGI REGIONALI 15 luglio 2013, n. 37. Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015. Assestamento. (13R00377).	<i>Pag.</i> 42	REGIONE MOLISE
REGIONE LAZIO		LEGGI REGIONALI 25 luglio 2013, n. 9. Copertura dell'anticipazione di liquidità ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 2013 e al bilancio pluriennale 2013-2015. (13R00448) <i>Pag.</i> 57
LEGGI REGIONALI 19 aprile 2013, n. 1. Modifiche della legge regionale n. 13 gennaio 2005, n. 2 recante: Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale. (13R00383).	<i>Pag.</i> 45	LEGGI REGIONALI 25 luglio 2013, n. 10. Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione e dei servizi della regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. (13R00450) <i>Pag.</i> 60



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2013, n. 17.

Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 1.

Recupero delle reti ferroviarie dismesse ai fini dello sviluppo della mobilità ciclistica

1. Ai fini dello sviluppo della mobilità ciclistica, la Regione promuove, nell'ambito della riconversione delle tratte ferroviarie dismesse da almeno dieci anni, la creazione di circuiti connessi alla mobilità collettiva e di una rete regionale protetta e dedicata di itinerari ciclabili e ciclopedonabili, anche con riguardo ai percorsi correlati alle strade aventi caratteristiche storico-culturali.

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA

Art. 2.

Modifiche ai titoli I e II della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come modificata dalla legge regionale 5 marzo 2013, n. 3

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come sostituito dall'art. 4 della legge regionale 5 marzo 2013, n. 3, è sostituita dalla seguente:

«*c*) a livello sub-regionale e sub-provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i progetti territoriali operativi (PTO) che considerano particolari ambiti sub-regionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico o interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa.»

2. Al comma 7 dell'art. 3-*bis* della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 5 della legge regionale n. 3/2013, le parole «gli enti non dotati di tale struttura si avvalgono della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione in possesso di una struttura con le competenze sopra previste, che assumono la funzione di autorità competente alla VAS.» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità

competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni.»

3. La lettera *f*) del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale n. 3/2013, è sostituita dalla seguente:

«*f*) la tavola che rappresenta la suddivisione del territorio in ambiti di paesaggio in attuazione della normativa statale con le relative schede descrittive.»

4. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 10 della legge regionale n. 3/2013, le parole «tiene conto degli esiti degli accordi intercorsi con il Ministero per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «avviene sulla base dei contenuti dell'Accordo con il Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'art. 143 del decreto legislativo n. 42/2004.»

5. Al comma 2 dell'art. 7-*bis* della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale n. 3/2013, le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti «novanta giorni».

6. Il comma 5 dell'art. 8-*bis* della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 13 della legge regionale n. 3/2013 è soppresso.

7. Dopo il comma 4 dell'art. 8-*quinquies* della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 3/2013, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Contestualmente alla pubblicazione il PTO viene trasmesso dall'ente che lo ha formato al Ministero per i beni e le attività culturali che esprime il parere di competenza entro i successivi sessanta giorni, decorsi i quali l'ente competente all'approvazione procede comunque.»

8. Al comma 5 dell'art. 8-*quinquies* della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 3/2013, dopo le parole «entro trenta giorni dalla richiesta» sono inserite le seguenti «nonché recepito il parere del Ministero di cui al comma 4-*bis*».

9. Al comma 7 dell'art. 8-*quinquies* della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 16 della legge regionale n. 3/2013, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, che avviene previo recepimento del parere del Ministero di cui al comma 4-*bis*».

10. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 18 della legge regionale n. 3/2013, è sostituito dal seguente:

«4. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione dettati da esigenze di tutela ambientale e naturale perdono efficacia se entro trentasei mesi dalla loro adozione non interviene l'introduzione di prescrizioni nei piani territoriali, nei piani regionali dei parchi e delle riserve naturali o nel PRG, recanti i provvedimenti definitivi per la tutela del bene.»

11. Dopo il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 18 della legge regionale n. 3/2013, è inserito il seguente:

«4-*bis*. I provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione dettati da esigenze di tutela paesaggistica o riguardanti beni culturali o immobili di interesse paesaggistico sono disciplinati in attuazione dell'art. 150 del decreto legislativo n. 42/2004.»

12. Al comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 21 della legge regionale n. 3/2013, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In



tali casi il concorso e le consultazioni di cui all'art. 7-*bis*, commi 1 e 2 e di cui all'art. 9-*ter*, sono effettuati esclusivamente con gli enti interessati dalla variante.».

13. Al comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 21 della legge regionale n. 3/2013, dopo le parole «in conseguenza di adeguamenti effettuati ad opera degli strumenti di pianificazione di cui all'art. 3, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*)» sono inserite le seguenti: «e concordati con il Ministero per i beni e le attività culturali in tale sede.».

Art. 3.

Modifiche al titolo III della legge regionale n. 56/1977, come modificata dalla legge regionale n. 3/2013

1. Al numero 1) del secondo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 25 della legge regionale n. 3/2013, prima delle parole «valuta le esigenze di sviluppo» sono inserite le seguenti: «definisce l'interpretazione strutturale del territorio, analizzandone i caratteri socioeconomici, fisici, paesaggistici, ecologici e culturali e».

2. Al numero 5-*bis*) del secondo comma dell'art. 12 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 25 della legge regionale n. 3/2013, dopo le parole «lotti interclusi», sono inserite le seguenti «senza distinzione tra destinazioni d'uso.».

3. Alla lettera *d*) del terzo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 3/2013, le parole «nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alle normative antisismica, di contenimento dei consumi energetici e di produzione di energia mediante il ricorso a fonti rinnovabili;» sono sostituite dalle seguenti: «e quanto ulteriormente previsto dall'ultimo periodo dell'art. 3, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);».

4. Dopo la lettera *c-bis*) del numero 2) del primo comma dell'art. 14 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 28 della legge regionale n. 3/2013, è aggiunta la seguente:

«*c-ter*) quando necessario, gli elaborati previsti dalla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante;».

5. Alla lettera *c*) del comma 3-*bis* dell'art. 14 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 28 della legge regionale n. 3/2013, dopo la parola «lettere» è inserita la seguente «(0a),».

6. Al comma 11 dell'art. 15 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 30 della legge regionale n. 3/2013, le parole «nei successivi centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti «entro centoventi giorni dalla prima seduta».

7. Al comma 2 dell'art. 15-*bis* della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 31 della legge regionale n. 3/2013, le parole «per le varianti di cui all'art. 8-*bis*, comma 6, lettera *b*)», in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004, partecipa altresì il Ministero competente, con diritto di voto limitatamente agli aspetti riguardanti tali beni secondo quanto previsto dal PPR.» sono sostituite dalle seguenti: «per le varianti di cui all'art. 8-*bis*, comma 6,

lettera *b*)», nonché per quelle successive in caso di presenza di beni paesaggistici di cui all'art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004, partecipa altresì il Ministero per i beni e le attività culturali, con diritto di voto.».

8. Al comma 4 dell'art. 15-*bis* della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 31 della legge regionale n. 3/2013, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La mancata espressione di uno dei partecipanti con diritto di voto nella conferenza conclusiva si considera espressione di assenso.».

9. Dopo il comma 5 dell'art. 15-*bis* della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 31 della legge regionale n. 3/2013, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Il parere del Ministero di cui al secondo periodo del comma 2, espresso in conferenza o trasmesso alla stessa, assume carattere vincolante in merito agli aspetti riguardanti i beni paesaggistici ai fini dell'applicazione dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004. La mancata espressione o l'espressione negativa non determina la natura obbligatoria non vincolante del parere del soprintendente ai sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo n. 42/2004.».

10. Al comma 4 dell'art. 16-*bis* della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 33 della legge regionale n. 3/2013, la parola «deliberazione» è sostituita dalle seguenti «prima seduta della conferenza».

11. Al comma 5 dell'art. 16-*bis* della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 33 della legge regionale n. 3/2013, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «o di diversa normativa. Nel caso in cui il PRG oggetto di variante sia già stato sottoposto a VAS, la verifica di assoggettabilità e la eventuale VAS sono limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di precedente valutazione.».

12. Il comma 6 dell'art. 16-*bis* della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 33 della legge regionale n. 3/2013, è sostituito dal seguente:


«6. Sono escluse dal processo di VAS le varianti di cui al presente articolo finalizzate alla localizzazione di interventi soggetti a procedure di VIA.».

13. Il secondo periodo del comma 7 dell'art. 16-*bis* della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 33 della legge regionale n. 3/2013, è soppresso.

14. Il comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale n. 3/2013, è sostituito dal seguente:

«6. I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabili e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG; le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono interessare aree interne o contigue a centri o nuclei abitati, comunque dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali o aree edificate dismesse o degradate o da riqualificare anch'esse dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali. A tal fine gli elaborati della variante comprendono una tavola schematica delle urbanizzazioni primarie esistenti negli ambiti oggetto di variante. Le previsioni insediative, oggetto di variante parziale, devono risultare compatibili o complementari con le destinazioni d'uso esistenti.».

15. Al comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale n. 3/2013, le parole «; la pronuncia medesima si intende positiva se essa non interviene entro il termine predetto.» sono sostituite dalle seguenti: «. Per le varianti successive a quella di cui all'art. 8-*bis*, comma 6, lettera *b*)», in caso di presenza di beni paesaggistici di cui



all'art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004, contestualmente all'invio alla provincia, la deliberazione medesima è trasmessa anche al Ministero per i beni e le attività culturali che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alla conformità della variante al PPR. La pronuncia della provincia o della città metropolitana e la pronuncia del Ministero si intendono positive se non intervengono entro i termini sopra citati.».

16. Al comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale n. 3/2013, dopo le parole «essere corredata del definitivo parere favorevole della provincia o della città metropolitana» sono inserite le seguenti: «; se il Ministero ha espresso parere di non conformità con il PPR, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dal Ministero oppure essere corredata del definitivo parere favorevole del Ministero.».

17. All'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale n. 3/2013, le parole «e alla Regione» sono sostituite dalle seguenti: «, alla Regione e al Ministero».

18. Il secondo periodo del comma 9 dell'art. 17 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 34 della legge regionale n. 3/2013, è soppresso.

19. Al comma 1 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 35 della legge regionale n. 3/2013, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tali varianti, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni.».

20. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 35 della legge regionale n. 3/2013, dopo le parole «ai sensi» sono inserite le seguenti «degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies».

21. La lettera c) del comma 2 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 35 della legge regionale n. 3/2013, è sostituita dalla seguente:

«c) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla legge n. 241/1990 e dalle altre normative di settore;».

22. Al comma 3 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 35 della legge regionale n. 3/2013, le parole «da parte della conferenza» sono soppresse.

23. La lettera b) del comma 4 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 35 della legge regionale n. 3/2013, è sostituita dalla seguente:

«b) la conferenza di servizi si esprime in via ordinaria entro trenta giorni dalla prima seduta; alla conferenza partecipano il comune o i comuni interessati, la provincia, la città metropolitana e la Regione, la quale si esprime tramite il proprio rappresentante unico; partecipano altresì gli altri enti e soggetti previsti dalla legge n. 241/1990 e dalle altre normative di settore;».

24. Al secondo periodo del comma 6 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 35 della legge regionale n. 3/2013, la parola «medesima» è soppressa.

25. Al comma 8 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 35 della legge regionale n. 3/2013, le parole «ai commi 11 e 12» sono sostituite dalle seguenti «al comma 11».

26. Il secondo periodo del comma 10 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 35 della legge regionale n. 3/2013, è soppresso.

27. Il comma 12 dell'art. 17-bis della legge regionale n. 56/1977, come inserito dall'art. 35 della legge regionale n. 3/2013, è soppresso.

Art. 4.

Modifiche ai titoli IV, V e VI della legge regionale n. 56/1977, come modificata dalla legge regionale n. 3/2013

1. Al comma 12 dell'art. 27 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 44 della legge regionale n. 3/2013, le parole «rurali ad uso residenziale» sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 45 della legge regionale n. 3/2013, dopo le parole «le utilizzazioni di cui al» sono inserite le seguenti «primo periodo del».

3. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 46 della legge regionale n. 3/2013, le parole «può essere disposto» sono sostituite dalle seguenti «è disposto».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 48 della legge regionale n. 3/2013, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuate le strutture regionali deputate al rilascio del parere di cui al comma 1, nonché i casi in cui lo stesso si rende necessario, escludendo quelli per cui le medesime valutazioni siano effettuate nell'ambito di altri provvedimenti.».


5. Al comma 4 dell'art. 43 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 56 della legge regionale n. 3/2013, le parole «del deposito» sono sostituite dalle seguenti «della pubblicazione».

6. Al comma 4 dell'art. 44 della legge regionale n. 56/1977, come modificato dall'art. 57 della legge regionale n. 3/2013, le parole «del deposito» sono sostituite dalle seguenti «della pubblicazione».

7. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 48 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 61 della legge regionale n. 3/2013, è sostituito dal seguente: «Sono eseguiti senza titolo abilitativo edilizio, previa comunicazione d'inizio lavori anche per via telematica, i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all'art. 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che siano compatibili con le norme di attuazione del PRG e degli strumenti esecutivi e rispettino i presupposti di cui al comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.».

8. Al comma 7 dell'art. 49 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 62 della legge regionale n. 3/2013, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004.».

9. Al comma 2 dell'art. 51 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 64, sono aggiunte,



infine, le seguenti parole: «, nonché le infrastrutture destinate alla distribuzione di energia per il riscaldamento e il raffrescamento e le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.»

10. Al comma 6 dell'art. 58 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 68 della legge regionale n. 3/2013 dopo le parole «all'art. 9» sono inserite le seguenti «, comma 4-bis».

11. Al comma 7 dell'art. 58 della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 68 della legge regionale n. 3/2013 dopo le parole «agli articoli» sono inserite le seguenti «9, comma 4».

Art. 5.

Modifiche al titolo X della legge regionale n. 56/1977, come modificata dalla legge regionale n. 3/2013 e disposizioni di coordinamento

1. La rubrica dell'art. 91-bis, della legge regionale n. 56/1977, come sostituito dall'art. 78 della legge regionale n. 3/2013 è sostituita dalla seguente: «(Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario)».

2. Negli articoli 7, 7-bis, 8-quinquies, 40, 77-bis e 91-bis della legge regionale n. 56/1977, come modificata dalla legge regionale n. 3/2013, tutte le volte in cui ricorre la locuzione «Commissione regionale per i beni culturali e paesaggistici» si intende sostituita dalla seguente: «Commissione regionale per gli insediamenti d'interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario».

Art. 6.

Modifiche alla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19

1. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo») è abrogato.

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2009, n. 20

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), come da ultimo modificato dall'art. 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18, le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2014».

2. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 20/2009, come modificato dall'art. 86 della legge regionale n. 3/2013, le parole «o i prospetti» sono soppresse.

Art. 8.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 2013, n. 3

1. Al comma 1 dell'art. 89 della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo» e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia), le parole «come sostituito dall'art. 8» sono sostituite dalle seguenti «come sostituito dall'art. 10».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 89 della legge regionale n. 3/2013, è inserito il seguente:

«3-bis. I programmi integrati in variante agli strumenti urbanistici comunali approvati o in salvaguardia, avvia-

ti e non ancora conclusi, ai sensi della legge regionale n. 18/1996, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, concludono il loro iter nel rispetto delle disposizioni dell'art. 15, comma 10 e seguenti della legge regionale n. 56/1977, come modificato dalla presente legge.»

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO ED ISTRUZIONE

Art. 9.

Attività pertinenti alle strutture turistico-alberghiere

1. Nel rispetto delle singole normative di settore, le attività pertinenti alle strutture turistico-alberghiere, extralberghiere e all'aria aperta, quali, ad esempio, palestre, spa, centri benessere, che comprendano tra l'altro saune e servizi similari, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di accoglienza e di relax della clientela alloggiata, se non estese ad attività mediche e di estetista, possono essere direttamente gestite con impiego di personale interno all'azienda opportunamente istruito. Le attività di cui al presente comma non sono soggette alle disposizioni di cui alla legge regionale 9 dicembre 1992, n. 54 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 - Disciplina dell'attività di estetista).

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75

1. Dopo il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il limite della disponibilità di mille posti letto è derogabile a duecentocinquanta per i consorzi turistici che sorgono nei comuni montani.»

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4


1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 24 gennaio 2000, n. 4 (Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici) è aggiunta la seguente:

«f-bis) messa in sicurezza di strutture e acquisto di attrezzature o strutture mobili destinate all'organizzazione di manifestazioni con finalità di promozione turistica e di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, sociali ed enogastronomiche dei luoghi in cui si svolgono.»

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28

1. Al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), le parole «alle province, ai comuni, alle comunità montane e collinari e ai consorzi di comuni.» sono sostituite dalle seguenti «agli enti locali territoriali o loro associazioni, come disciplinato dalla normativa vigente.»



2. Il comma 4 dell'art. 22 della legge regionale n. 28/2007, è sostituito dal seguente:

«4. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva con proprio atto deliberativo gli interventi regionali di edilizia scolastica individuando:

- a) i soggetti che possono presentare le proposte di interventi di edilizia scolastica;
- b) i requisiti minimi delle proposte di intervento;
- c) la procedura per la predisposizione dei piani annuali;
- d) le modalità di assegnazione dei finanziamenti.».

Art. 13.

Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 35 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica), le parole «da 40,00 euro» sono sostituite dalle seguenti «da 400,00 euro».

Capo IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEMANIO IDRICO E VINCOLO IDROGEOLOGICO

Art. 14.

Disposizione per l'esecuzione di interventi inclusi in programmi di gestione dei sedimenti approvati dalla Regione ai sensi della direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006

1. Una percentuale pari al 20 per cento degli introiti derivanti dai canoni versati sul capitolo 30555 del bilancio regionale a fronte delle concessioni di beni del demanio idrico fluviale è destinata al finanziamento di studi, progettazione, vigilanza nonché al pagamento di eventuali oneri di espropriazione per l'esecuzione di interventi inclusi in programmi di gestione dei sedimenti approvati dalla Regione ai sensi della direttiva dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 9/2006, eseguiti dalla Regione o dall'Agenzia interregionale per il Po.

2. Per l'attuazione del comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione, a partire dall'anno finanziario 2013, è istituito nell'ambito UPB DB14221 un apposito capitolo denominato «Fondo per studi, progettazione, vigilanza e oneri espropriativi per attuazione programmi gestione sedimenti».

3. Nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, i relativi progetti possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere per l'esecuzione dei lavori con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi sulla base dei canoni stabiliti ai sensi dell'art. 15 della presente legge.

Art. 15.

Determinazione dei canoni per l'estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico

1. I canoni da applicare alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua e dal demanio idrico in generale sono determinati con deliberazione della giun-

ta regionale, articolando il reticolo idrografico regionale in tre zone, corrispondenti a categorie di valore elevato, scarso o nullo come risultanti dall'applicazione di criteri relativi alla qualità del materiale, al costo di estrazione e al costo del trasporto ed utilizzando quale valore di riferimento il maggior valore riportato nei provvedimenti di determinazione dei canoni unitari predisposti dall'Agenzia del demanio su base provinciale per l'anno 2001.

Art. 16.

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1989, n. 45

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27), le parole «lire 2 milioni» sono sostituite dalle seguenti «euro 2.000,00» e le parole «lire 1 milione» sono sostituite dalle seguenti «euro 1.000,00».

2. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 45/1989, le parole «da lire 48.000 a lire 400.000 per decara di terreno o frazione, con minimo di lire 160.000» sono sostituite dalle seguenti «da euro 75,00 a euro 620,00 per decara di terreno o frazione, con minimo di euro 250,00».

3. Al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 45/1989, le parole «lire 320.000» sono sostituite dalle seguenti «euro 500,00».

4. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 45/1989, le parole «da lire 100.000 a lire 400.000» sono sostituite dalle seguenti «da euro 150,00 a euro 620,00».

Art. 17.

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato A alla legge regionale 28 dicembre 2001, n. 38 (Costituzione dell'Agenzia interregionale per la gestione del fiume Po) è aggiunta la seguente:

«f-bis) la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle regioni interessate, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.».


2. La disposizione di cui al comma 1 assume efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi di modifica delle leggi istitutive dell'Agenzia, emanate dalle regioni interessate.

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 e abrogazioni di norme

1. La tabella di cui all'allegato A previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2004) è sostituita dalla tabella di cui all'allegato A alla presente legge; essa è comprensiva degli aggiornamenti per il triennio 2013-2015. Le modifiche alla tabella e gli aggiornamenti per i trienni successivi rimangono disciplinati dall'art. 1, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 12/2004.

2. Alla lettera h) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2004 le parole «le comunità montane, nonché» sono soppresse.



3. Al comma 5-ter dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2004, come inserito dall'art. 23 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5, dopo le parole «zone montane» sono inserite le seguenti «per finalità agro-silvo-pastorali».

4. I commi 3 e 6 dell'art. 4 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9, sono abrogati.

5. I commi 1 e 3 dell'art. 23 della legge regionale n. 5/2012 sono abrogati.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 19.

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 2013, n. 8

1. L'art. 16 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria 2013) è abrogato.

2. Al comma 6 dell'art. 17 della legge regionale n. 8/2013 dopo le parole «a quanto previsto al comma 4.» sono aggiunte le seguenti: «. Si applica la riduzione del trattamento accessorio stanziato per i dipendenti regionali trasferiti agli enti locali ai sensi del presente articolo secondo le prescrizioni dell'art. 9 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in misura corrispondente alla riduzione del personale in servizio».

3. I commi 7 e 8 dell'art. 17 della legge regionale n. 8/2013 sono abrogati.

Art. 20.

Norme di riduzione di spesa

1. Al fine di ottemperare al disposto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di organizzazione e riduzione dei costi del personale a tempo determinato, si provvede, per l'anno 2013 e per ciascuno anno in corso, alla quantificazione delle relative risorse tenendo conto di tutti gli oneri comunque corrisposti al netto di quanto spettante ai soggetti a tempo indeterminato in aspettativa.

2. Per l'anno 2013, la riduzione dei costi di cui al comma 1 è calcolata sulle risorse relative al periodo che intercorre dal 12 giugno 2013 al 31 dicembre 2013. 3. Fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, eventuali economie sulle risorse per il personale dichiarate dal presidente del gruppo consiliare o da ciascun componente del gruppo misto possono essere destinate dall'ufficio di presidenza ad altro gruppo consiliare o componente del gruppo misto.

4. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale e la giunta regionale approvano il monitoraggio sull'andamento della spesa del personale, svolto congiuntamente dai rispettivi uffici con cadenza almeno trimestrale.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE E MONTAGNA

Art. 21.

Potenziamento del settore fitosanitario regionale al fine di fronteggiare le emergenze derivanti da organismi nocivi delle piante

1. Al fine di rispettare obblighi comunitari, per la cui inadempienza sono in corso procedure di infrazione da parte della commissione europea, limitatamente alle competenze fitosanitarie, la Regione, al fine di fronteggiare le emergenze derivanti da organismi nocivi delle piante, potenzia il settore fitosanitario regionale, avvalendosi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionalità specialistiche ad elevata qualificazione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, nell'ambito dell'UPB 11191 del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 21

1. Il comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione) è sostituito dal seguente:

«1. Il Consiglio dei delegati resta in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.»

Art. 23.


Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2008, n. 17

1. La rubrica dell'art. 10 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 17 (Norme per il comparto agricolo) è sostituita dalla seguente: «(Programma di finanziamento delle misure A e P del piano di sviluppo rurale 2000 e 2006 del Piemonte e delle misure 121 e 311 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte)».

2. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 17/2008, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e delle misure 121 e 311 del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 11 della legge regionale n. 17/2008, è aggiunto, infine, il seguente:

«4-bis. Analoghi programmi di aiuti possono essere definiti, con le modalità di cui al comma 4, anche per altre misure del programma di sviluppo rurale 2007-2013 del Piemonte, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) ovvero del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.»



Art. 24.

Modifiche alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) è inserito il seguente:

«4-bis. La Regione si impegna a promuovere la semplificazione amministrativa delle procedure per il recupero di coltivi e pascoli, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative comunitarie vigenti.»

2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 4/2009 è inserito il seguente:

«3-bis. Non sono, altresì, considerati bosco:

a) i nuclei edificati e colonizzati da vegetazione arborea o arbustiva a qualunque stadio d'età;

b) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;

c) i terrazzamenti in origine di coltivazione agricola;

d) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi.»

3. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 4/2009, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.»

4. Il comma 7 dell'art. 19 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente:

«7. Le compensazioni ambientali non sono dovute per gli interventi di trasformazione delle aree boscate finalizzati al miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi o quando si tratti dell'impianto di coltivazioni tipiche della zona o precedenti all'imboschimento dell'area considerata, purché coerenti con gli strumenti di pianificazione a valenza paesaggistica e naturalistica vigenti.»

5. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale n. 4/2009 è sostituito dal seguente:

«1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 227/2001 sono vietati:

a) la conversione a ceduo dei boschi governati a fustaia, dei boschi a governo misto, dei boschi cedui avviati a fustaia e di quelli con età superiore ai quarant'anni, esclusi in quest'ultimo caso i cedui di castagno, robinia, carpino, salice, pioppo e ontano;

b) il taglio raso laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale; sono fatti salvi gli interventi finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.»

6. Al comma 5 dell'art. 36 della legge regionale n. 4/2009, le parole «lettere a)» sono sostituite dalle seguenti «lettere b)».

Art. 25.

Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16

1. Dopo l'art. 47 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna), è inserito il seguente:

«Art. 47-bis (Servizio scolastico). — 1. Gli enti locali in territorio montano e le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territo-

rio, mediante convenzioni stipulate a livello territoriale, previa intesa con l'autorità scolastica competente.

2. La Giunta regionale, annualmente e nei limiti delle disponibilità di bilancio, prevede il finanziamento di progetti volti al mantenimento ed allo sviluppo dei servizi scolastici in territorio montano.»

Art. 26.

Istituzione dell'albergo diffuso nei territori montani

1. Al fine di garantire il recupero delle borgate montane, la Regione disciplina l'esercizio degli alberghi diffusi.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1995 n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), è inserita la seguente:

«d-bis) "albergo diffuso": esercizio ricettivo a gestione unitaria caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti;»

3. Possono assumere la definizione di albergo diffuso le strutture, localizzate nelle borgate montane, caratterizzate dalla centralizzazione in unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati dello stesso comune, ovvero in più comuni, purché distanti non oltre i mille metri dall'edificio nel quale sono siti i servizi principali.

4. L'albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, il servizio di prima colazione, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.

5. Gli elementi caratterizzanti l'albergo diffuso sono:


a) la fornitura di servizi di ricevimento è localizzata in un centro storico o nelle sue immediate vicinanze, ovvero in borghi, o nuclei espressioni delle tradizioni e della cultura dei comuni montani che possono essere fruite dal turista nell'ambito del proprio soggiorno;

b) le unità abitative sono poste in un numero minimo di almeno due edifici autonomi e indipendenti, e sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con bagno privato, dotati di arredi, attrezzature e servizi tra di loro omogenei. È consentita la presenza di unità abitative costituite da alloggi dotati di cucina o posto cottura nel limite del 30 per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura.

6. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, provvede, con propria deliberazione, alla definizione dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al funzionamento delle strutture ricettive, delle loro caratteristiche e delle modalità per svolgere l'attività di gestione della ricettività diffusa.

7. Gli immobili convertiti in albergo diffuso possono mantenere la destinazione d'uso residenziale.

8. La capacità ricettiva minima dell'albergo diffuso è di quindici posti letto complessivi.



Capo VII
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 27.

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63

1. Dopo il comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), è aggiunto il seguente:

«1-bis. La quota parte del contributo regionale per le attività di formazione e orientamento professionale, erogata a norma dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e destinata alla copertura degli oneri per il personale dipendente e assimilato delle agenzie formative di cui all'art. 11, è esclusa dalla base imponibile dell'imposta regionale per le attività produttive in quanto si riferisce ad un componente negativo non ammesso in deduzione ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali). L'effettiva percentuale di incidenza dei suddetti oneri rispetto al contributo complessivo erogato viene determinata dal beneficiario, anche successivamente alla conclusione delle attività.».

Art. 28.

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 1996, n. 53

1. L'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1996, n. 53 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale), è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Destinazione*). — 1. Il gettito derivante dall'applicazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è devoluto alla erogazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti).».

Art. 29.

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28

1. Dopo la lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), sono aggiunte le seguenti:

«b-ter) Per le finalità di cui alla lettera b) e a completamento degli interventi previsti dalla sezione del Fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2009, come istituita dalla lettera b-bis), la Regione sostiene, a favore delle imprese commerciali su area pubblica, progetti di miglioramento delle strutture di vendita, in sinergia con gli interventi promossi dagli enti locali;

b-quater) agli oneri di cui alla lettera b-ter) si fa fronte con le risorse finanziarie stanziata nella UPB DB16142 secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della

Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003);».

Art. 30.

Modifiche alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79) è sostituito dal seguente:

«1. Il piano regionale energetico-ambientale è predisposto dalla giunta ed approvato dal consiglio regionale ed ha durata coerente con quella degli strumenti di programmazione comunitaria e nazionale.».

Art. 31.

Modifiche alla legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 e alla legge regionale 14 maggio 2004, n. 9

1. All'art. 5 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche) le parole «Gas Propano Liquido» sono sostituite dalle seguenti «Gas da Petrolio Liquefatti».

2. All'art. 4 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004) le parole «Gas Propano Liquido» sono sostituite dalle seguenti «Gas da Petrolio Liquefatti».

Art. 32.

Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2006, n. 13

1. La rubrica dell'art. 3 della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema Piemonte), come sostituito dall'art. 26 della legge regionale n. 8/2013, è sostituita dalla seguente «Comitato di consultazione».


Art. 33.

Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38

1. Dopo il comma 3 dell'art. 23 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il marchio ha validità biennale dal momento della concessione d'uso ed è concesso, in fase di prima attribuzione, a titolo gratuito, con oneri a carico della Regione.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si fa fronte con le risorse finanziarie stanziata nella UPB DB16141 secondo le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).».



Art. 34.

Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3

1. Il comma 3 dell'art. 45 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituito dal seguente:

«3. Possono essere inseriti nelle proposte di vendita gli alloggi ultimati o interamente recuperati da almeno vent'anni.».

Art. 35.

Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), le parole «alle province o ai comuni» sono sostituite dalle seguenti: «ai comuni che le devono obbligatoriamente esercitare in forma associata attraverso le unioni montane di comuni o le convenzioni di cui all'art. 3.».

2. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2012, le parole «l'obbligo di gestione associata delle funzioni conferite ai comuni» sono sostituite dalle seguenti «gli ambiti territoriali di gestione delle funzioni conferite.».

Art. 36.

Modifiche alla legge regionale 4 maggio 2012, n. 5

1. L'art. 8 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Finanziamento del Programma FSC 2007-2013*). — 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal PAR FSC 2007-2013 è autorizzata l'istituzione nell'UPB DB08021 di un Fondo finanziato con risorse regionali ed uno da risorse statali.

2. Il piano finanziario del fondo statale per lo sviluppo e la coesione (FSC) è adottato per il periodo di programmazione 2007-2013, di cui alla delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 166 e successive modifiche, come da tabella riportata nel presente articolo.

3. Il cofinanziamento regionale, di cui al suddetto Fondo, è definito in 80.000.000,00 euro come indicato nella tabella riportata all'allegato B della presente legge.

4. È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai Fondi di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dal PAR FSC 2007-2013. 5. È autorizzata con provvedimento amministrativo la variazione tra i capitoli di bilancio istituiti per l'attuazione del PAR FSC 2007-2013 ed afferenti ad UPB differenti.».

2. La tabella delle risorse finanziarie dei Fondi per l'attuazione del Programma fondo sviluppo e coesione prevista dall'art. 8 della legge regionale n. 5/2012, come sostituito dal comma 1, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della presente legge.

Art. 37.

Programma di valorizzazione del Piemonte in occasione di Expo 2015

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dal protocollo stipulato tra il commissario generale dell'Expo Milano 2015, le Regioni Piemonte e Lombardia, pro-

muove le eccellenze del sistema piemontese e definisce attività condivise a supporto ed in occasione dell'Expo Milano 2015.

2. Il complesso degli interventi regionali per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è coordinato dal gabinetto della presidenza della giunta regionale che ne fornisce costante e precisa relazione alla commissione consiliare competente.

3. Per far fronte alle spese derivanti dall'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, oltre alle risorse finanziarie per interventi di promozione già previste nell'ambito delle UPB di competenza di altre direzioni regionali, è istituito apposito capitolo di spesa nell'ambito dell'UPB SB01001 con lo stanziamento di euro 500.000,00 per l'anno 2013.

4. Alla copertura finanziaria di quanto previsto al comma 3 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'UPB DB09011. 5. Per i successivi anni 2014 e 2015, alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate con le modalità previste dall'art. 8 della legge regionale n. 7/2001 e dall'art. 30 della legge regionale n. 2/2003.

Art. 38.

Digitalizzazione

1. Al fine di promuovere il contenimento della spesa, la Regione entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, nell'ambito della vigente normativa nazionale promuove la completa digitalizzazione degli atti utilizzando gli strumenti tecnologici opportuni per consentirne l'adeguata conoscenza.

2. Nello specifico la Regione promuove:

a) l'estensione dell'utilizzo della firma elettronica digitale da parte dei responsabili di procedimento e dei funzionari responsabili di atti a rilevanza esterna;

b) il passaggio dalla modalità cartacea di presentazione di istanze e dichiarazioni alla modalità in formato digitale di trasmissione per via telematica;

c) la modalità di effettuare pagamenti di tasse o imposte regionali attraverso strumenti digitali senza oneri aggiuntivi;

d) la possibilità di presentare attraverso strumenti digitali la documentazione propedeutica al rilascio di concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi ed altri atti rilasciati dall'amministrazione regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 12 agosto 2013

COTA
Il vice presidente
PICHETTO FRATIN

(Omissis).

13R00437



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2013, n. 22.

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

(Pubblicata su II S.S. al Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 17 luglio 2013, P. I)

IL CONSIGLIO REGIONALE – ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013 sono apportate variazioni in aumento per euro 553.948.944,12 in termini di competenza e in diminuzione per euro 206.799.540,03 in termini di cassa.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013 sono apportate variazioni in aumento per euro 553.948.944,12 in termini di competenza e in diminuzione per euro 206.799.540,03 in termini di cassa.


Art. 3.

Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013).


1. L'art. 4 della legge regionale 52/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Finanziamento leggi regionali di spesa*). — 1. Le spese supportate da leggi regionali che rinviano alla legge di bilancio la quantificazione del finanziamento annuale trovano copertura per l'anno 2013 negli stanziamenti iscritti in termini di competenza alle seguenti Unità Previsionali di Base:


U.P.B. 1.102	Spesa per l'attività di governo	l.r. 21/1986
		l.r. 3/1987
		l.r. 23/2001
		l.r. 3/2004
		l.r. 9/2004
		l.r. 28/2004
		l.r. 29/2004
		l.r. 8/2006
		l.r. 12/2007
		l.r. 31/2008
		l.r. 38/2009
		l.r. 14/2013




U.P.B. 1.103	Spesa per le consultazioni elettorali e referendarie	l.r. 44/1977
U.P.B. 1.104	Rapporti con gli Enti Locali	l.r. 12/1994 l.r. 27/2002 l.r. 23/2007 l.r. 24/2008 l.r. 7/2011
U.P.B. 1.105	Spese per la solidarietà nazionale e internazionale	l.r. 27/1993 l.r. 28/1998
U.P.B. 2.110	Finanziamento altri programmi comunitari e statali	l.r. 44/1995 l.r. 1/2009
U.P.B. 2.199	Spese connesse all'attività di programmazione	l.r. 18/1994 l.r. 7/2008
U.P.B. 2.113	Finanziamento piano di sviluppo rurale	l.r. 42/2007
U.P.B. 2.213	Finanziamento piano di sviluppo rurale	l.r. 37/2007 l.r. 42/2007
U.P.B. 2.214	Finanziamento investimenti regionali programmati	l.r. 18/1994 l.r. 20/2002 l.r. 19/2009
U.P.B. 2.215	Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro	l.r. 20/2002 l.r. 42/2006 l.r. 6/2009
U.P.B. 2.220	Contratti di quartiere	l.r. 29/2002
U.P.B. 3.101	Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale	l.r. 36/1997 l.r. 13/1999 l.r. 13/2008
U.P.B. 3.104	Gestione dei parchi e delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria	l.r. 12/1995 l.r. 65/2009
U.P.B. 3.201	Spese connesse alla attività di pianificazione territoriale	l.r. 42/1988 l.r. 5/2004 l.r. 13/2008
U.P.B. 3.204	Investimenti nei parchi e nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria	l.r. 12/1995 l.r. 65/2009
U.P.B. 4.101	Interventi e studi in materia di tutela ambientale	l.r. 18/1999 l.r. 20/2006




		l.r. 23/2007 l.r. 39/2008 l.r. 28/2009
U.P.B. 4.113	Pianificazione di bacino	l.r. 18/1999
U.P.B. 4.116	Energia	l.r. 18/1999 l.r. 22/2007 l.r. 23/2012
U.P.B. 4.118	Interventi a tutela del patrimonio forestale	l.r. 4/1999
U.P.B. 4.119	Interventi faunistico-venatori e per l'incremento del patrimonio ittico	l.r. 29/1994
U.P.B. 4.201	Interventi nel settore dell'ambiente	l.r. 18/1994 l.r. 18/1999 l.r. 20/2006 l.r. 23/2007 l.r. 10/2009
U.P.B. 4.205	Bonifica siti inquinati e ripristino siti industriali	l.r. 13/2003 l.r. 2/2006
U.P.B. 4.207	Gestione risorse idriche	l.r. 37/1974 l.r. 22/1979 l.r. 34/1984 l.r. 24/1991
U.P.B. 4.211	Interventi di prevenzione ed eliminazione di situazioni di rischio idrogeologico	l.r. 9/1993 l.r. 46/1996 l.r. 18/1999 l.r. 5/2004 l.r. 20/2006 l.r. 23/2007 l.r. 39/2008
U.P.B. 4.212	Realizzazione carta idrogeologica e tutela del patrimonio speleologico e carsico	l.r. 7/1989 l.r. 14/1990 l.r. 39/2009
U.P.B. 4.213	Pianificazione di bacino	l.r. 9/1993 l.r. 18/1999
U.P.B. 4.216	Energia	l.r. 18/1999 l.r. 22/2007 l.r. 23/2012
U.P.B. 5.201	Investimenti per la viabilità	l.r. 14/1996 l.r. 3/1999 l.r. 30/2009




U.P.B. 5.202	Investimenti per la viabilità	l.r. 37/1974 l.r. 22/1979 l.r. 34/1984
U.P.B. 6.101	Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale	l.r. 31/1998 l.r. 40/2006 l.r. 44/2008
U.P.B. 6.190	Spese connesse alla mobilità e trasporti	l.r. 31/1998
U.P.B. 6.201	Investimenti per il trasporto pubblico locale	l.r. 6/1982 l.r. 31/1998 l.r. 7/2000 l.r. 25/2007 l.r. 51/2009
U.P.B. 6.207	Investimenti per la realizzazione di parcheggi	l.r. 10/1997 l.r. 25/2008
U.P.B. 7.105	Edilizia residenziale a favore di privati	l.r. 15/1989 l.r. 13/1993 l.r. 9/1998 l.r. 29/2002 l.r. 10/2004
U.P.B. 7.107	Edilizia pubblica e sociale	l.r. 9/1998
U.P.B. 7.110	Attività connesse alla realizzazione del sistema dell'edilizia residenziale sociale	l.r. 38/2007
U.P.B. 7.203	Edilizia scolastica	l.r. 19/2004
U.P.B. 7.205	Edilizia residenziale a favore di privati	l.r. 25/1987 l.r. 9/1998 l.r. 29/2002 l.r. 13/2007
U.P.B. 7.207	Edilizia pubblica e sociale	l.r. 25/1987 l.r. 15/1989 l.r. 44/1996 l.r. 29/2002 l.r. 12/2007 l.r. 13/2007
U.P.B. 7.210	Interventi attuativi del sistema dell'edilizia residenziale sociale	l.r. 7/2007 l.r. 38/2007
U.P.B. 8.102	Attività di Protezione Civile di Previsione e	l.r. 9/2000




	di Prevenzione	l.r. 20/2006 l.r. 16/2009
U.P.B. 8.105	Spese per l'estinzione degli incendi boschivi	l.r. 9/2000 l.r. 16/2009
U.P.B. 8.107	Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali a seguito degli eventi calamitosi dell'anno 2011	l.r. 30/2011
U.P.B. 8.201	Interventi di ripristino e ritorno alle condizioni normali	l.r. 9/1993 l.r. 9/2000
U.P.B. 8.202	Attività di protezione civile di previsione e prevenzione	l.r. 9/2000
U.P.B. 8.203	Attività di protezione civile nella gestione dell'emergenza	l.r. 9/2000
U.P.B. 8.204	Monitoraggio e prevenzione incendi boschivi	l.r. 9/2000
U.P.B. 9.101	Finanziamento di parte corrente del Servizio Sanitario Regionale	l.r. 27/1992 l.r. 12/2006 l.r. 28/2011 l.r. 20/2006
U.P.B. 9.106	Finanziamento attività socio sanitaria	l.r. 5/1999
U.P.B. 9.109	Servizi di igiene e veterinaria	l.r. 23/2000 l.r. 5/2009
U.P.B. 9.201	Investimenti nella Sanità	l.r. 37/1974 l.r. 22/1979 l.r. 34/1984 l.r. 20/1995
U.P.B. 9.206	Interventi connessi ad attività socio-sanitaria	l.r. 14/2008
U.P.B. 10.101	Fondo per le politiche sociali	l.r. 19/1994 l.r. 26/2001 l.r. 12/2006 l.r. 16/2009 l.r. 48/2009
U.P.B. 10.102	Interventi a favore della famiglia, dell'infanzia e dell'adolescenza	l.r. 30/2007 l.r. 6/2009
U.P.B. 10.105	Azioni a favore di Associazioni ed Enti operanti in campo sociale	l.r. 15/1992 l.r. 7/1995 l.r. 6/1998



		l.r. 16/2004
		l.r. 30/2004
		l.r. 11/2006
		l.r. 47/2009
		l.r. 42/2012
U.P.B. 10.106	Fondo per la non autosufficienza	l.r. 12/2006
		l.r. 22/2010
U.P.B. 10.201	Fondo per le politiche sociali	l.r. 12/2006
		l.r. 48/2009
U.P.B. 11.101	Spese per le attività di istruzione e diritto allo studio	l.r. 23/1980
		l.r. 35/1996
		l.r. 6/1998
		l.r. 15/2006
		l.r. 18/2009
U.P.B. 11.102	Spese per il diritto allo studio universitario	l.r. 29/1996
		l.r. 15/2006
		l.r. 6/2009
U.P.B. 11.103	Spese per le attività di istruzione e formazione professionale	l.r. 52/1993
		l.r. 23/2004
		l.r. 15/2006
		l.r. 18/2009
		l.r. 16/2012
U.P.B. 11.104	Spese per la promozione dell'occupazione	l.r. 52/1993
		l.r. 27/1998
		l.r. 21/2003
		l.r. 30/2007
		l.r. 30/2008
		l.r. 19/2010
U.P.B. 11.105	Interventi a favore di immigrati	l.r. 7/2007
U.P.B. 11.106	Attività di ricerca e innovazione	l.r. 2/2007
		l.r. 41/2009
U.P.B. 11.202	Interventi per il diritto allo studio universitario	l.r. 4/2002
U.P.B. 12.101	Spese per la promozione della cultura	l.r. 15/1991
		l.r. 33/2006
		l.r. 34/2006
U.P.B. 12.102	Spese connesse al potenziamento delle strutture culturali	l.r. 33/2006



U.P.B. 12.103	Spese per la promozione delle attività sportive e valorizzazione del tempo libero	l.r. 19/2001 l.r. 40/2009
U.P.B. 12.104	Spese per la promozione di attività cinematografiche	l.r. 10/2006
U.P.B. 12.106	Iniziative per eventi culturali	l.r. 10/2006
U.P.B. 12.201	Interventi per la promozione della cultura	l.r. 10/2006
U.P.B. 12.204	Interventi per il potenziamento delle strutture sportive – contributi in annualità	l.r. 40/2009
U.P.B. 13.103	Spese per lo sviluppo della zootecnia	l.r. 36/2000
U.P.B. 13.105	Spese per l'incremento delle colture	l.r. 42/2001 l.r. 39/2006 l.r. 13/2007 l.r. 18/2007
U.P.B. 13.107	Spese per l'assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura	l.r. 37/1983 l.r. 13/1990 l.r. 36/1999 l.r. 22/2004 l.r. 6/2005 l.r. 13/2007 l.r. 37/2007 l.r. 66/2009
U.P.B. 13.112	Spese di funzionamento delle Comunità Montane	l.r. 7/2011
U.P.B. 13.203	Interventi per lo sviluppo della zootecnia	l.r. 36/1984 l.r. 36/2000
U.P.B. 13.205	Interventi per l'incremento delle colture	l.r. 41/1985 l.r. 60/1993 l.r. 39/2006 l.r. 18/2007
U.P.B. 13.207	Interventi per l'assistenza tecnica e la valorizzazione delle produzioni in agricoltura	l.r. 5/1994 l.r. 22/2004 l.r. 13/2007 l.r. 37/2007
U.P.B. 13.212	Investimenti a favore dell'economia montana	l.r. 33/1997 l.r. 24/2008 l.r. 20/1996
U.P.B. 14.101	Spese connesse allo sviluppo dell'industria e	l.r. 12/2012




delle piccole e medie imprese

U.P.B. 14.104	Azioni per lo sviluppo del settore pesca e acquacoltura marittima	l.r. 23/1996 l.r. 50/2009 l.r. 34/2011
U.P.B. 14.202	Fondo unico regionale per l'industria	l.r. 9/1999 l.r. 19/2010
U.P.B. 15.101	Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori	l.r. 8/2000 l.r. 28/2007 l.r. 6/2012
U.P.B. 15.102	Interventi per lo sviluppo del commercio	l.r. 1/2007 l.r. 32/2007
U.P.B. 15.202	Interventi per lo sviluppo del commercio	l.r. 1/2007 l.r. 32/2007 l.r. 3/2008 l.r. 53/2009
U.P.B. 16.101	Interventi a tutela dell'artigianato	l.r. 3/2003
U.P.B. 16.201	Politiche di sviluppo dell'artigianato	l.r. 3/2003
U.P.B. 17.101	Interventi promozionali per il turismo	l.r. 28/2006
U.P.B. 17.201	Interventi promozionali per il turismo	l.r. 28/2006 l.r. 13/2007 l.r. 9/2009
U.P.B. 17.202	Sviluppo dell'attività alberghiera ed extra alberghiera e di strutture di supporto all'offerta turistica	l.r. 19/2000 l.r. 15/2008
U.P.B. 18.101	Risorse umane	l.r. 26/1980 l.r. 44/1984 l.r. 32/1987 l.r. 26/1994 l.r. 15/1996 l.r. 3/2002 l.r. 42/2008 l.r. 59/2009 l.r. 22/2012
U.P.B. 18.102	Spesa di funzionamento	l.r. 25/1996 l.r. 49/1997 l.r. 27/2002



		l.r. 29/2002
		l.r. 31/2007
		l.r. 36/2012
U.P.B.18.103	Spese per le deleghe a enti locali	l.r. 27/1998
		l.r. 30/2008
U.P.B. 18.104	Spese per il sistema informativo regionale	l.r. 12/2006
		l.r. 28/2006
		l.r. 42/2006
		l.r. 1/2007
		l.r. 2/2007
		l.r. 31/2007
		l.r. 39/2007
		l.r. 30/2008
U.P.B. 18.110	Spese compensative dell'entrata	l.r. 29/1994
		l.r. 5/2004
U.P.B. 18.114	Gestione liquidatoria aziende di promozione turistica	l.r. 28/2006
U.P.B. 18.204	Spesa per il sistema informativo regionale	l.r. 42/2006
		l.r. 1/2007
		l.r. 2/2008
		l.r. 13/2011
		l.r. 10/2012
U.P.B. 18.205	Spese per partecipazioni regionali	l.r. 48/1973
		l.r. 17/1985
		l.r. 33/1988
		l.r. 45/1995
		l.r. 39/1996
		l.r. 22/2002
		l.r. 40/2002
		l.r. 14/2007".



Art. 4.

Sostituzione dell'art. 6 della legge regionale 52/2012

1. L'art. 6 della legge regionale 52/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario negativo 2007, 2008 e 2009 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo*). — 1. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2013 mutui e altre forme di indebitamento a copertura:

a) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2007 autorizzato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 39 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2012) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 51 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2013)) nell'importo di euro 59.300.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2007 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte III;

b) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2008 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 39/2011 e successive modificazioni ed integrazioni nell'importo di euro 29.430.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2008 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte II;

c) del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2009 autorizzato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), della legge regionale 39/2011 e successive modificazioni ed integrazioni nell'importo di euro 36.270.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2009 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento" – parte I.

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

a) tasso iniziale massimo di interesse effettivo: 6,50 per cento annuo;

b) durata minima del periodo di ammortamento: anni quindici.

3. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

4. Le rate di ammortamento per gli anni 2013, 2014 e 2015 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2013/2015 in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale.

5. Per gli anni successivi al 2013 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.".

Art. 5.

Dimostrazione ed utilizzo del saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2012

1. Il saldo finanziario provvisorio alla chiusura dell'esercizio 2012 determinato nell'importo di euro 623.964.630,14 è la risultante delle seguenti componenti:

a) componenti positive:

- con vincolo di destinazione statale euro 155.787.826,87

- con vincolo di destinazione a programmi comunitari euro 657.248,66

- ulteriore componente positiva euro 467.519.554,61;

b) componente negativa derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati a pareggio degli esercizi 2007, 2008 e 2009 (a dedurre):

- componente negativa euro 125.076.214,54

- saldo provvisorio contabile euro 498.888.415,60.

2. Il saldo finanziario provvisorio di euro 623.964.630,14 sostituisce il saldo finanziario presunto ed è destinato come segue:

a) per euro 76.214,54 a riduzione componente negativa derivante dalla mancata contrazione del mutuo autorizzato a pareggio degli esercizi 2007, 2008 e 2009 già prevista nell'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), della legge regionale 52/2012;

b) per euro 156.445.075,53 ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni per la reinscrizione delle somme relative ad economie della gestione 2012 su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione;

c) per euro 467.443.340,07, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di stanziamenti di spesa iscritti alle seguenti Unità Previsionali di Base:



U.P.B. 1.104	2.447.063,60
U.P.B. 2.104	6.148,21
U.P.B. 2.205	6.512.878,55
U.P.B. 2.212	198.977,21
U.P.B. 2.213	3.298.756,00
U.P.B. 7.207	491.154,33
U.P.B. 8.107	195.032,30
U.P.B. 9.103	54.426.568,90
U.P.B. 9.106	2.810.000,00
U.P.B. 9.208	147.910.804,49
U.P.B. 9.109	50.000,00
U.P.B. 9.201	299.835,76
U.P.B. 9.206	30.000,00
U.P.B. 10.101	12.080.000,00
U.P.B. 18.105	5.225,45
U.P.B. 18.108	44.555.508,95
U.P.B. 18.110	5.125.386,32
U.P.B. 18.208	187.000.000,00

Art. 6.

*Reiscrizione in bilancio delle economie di spesa su stanziamenti
finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione*


1. Ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni le somme relative ad economie della gestione 2012 su stanziamenti finanziati con fondi assegnati con vincolo di destinazione sono reiscritte, nell'importo di euro 156.445.075,53 alle seguenti Unità Previsionali di Base dello stato di previsione della spesa:

- per medesime finalità

AREA I	
U.P.B. 1.103	153.306,77
U.P.B. 1.104	76.759,24
AREA II	
U.P.B. 2.103	2.144.460,79
U.P.B. 2.110	4.506.796,80
U.P.B. 2.113	587.362,89
U.P.B. 2.115	87.636,86
U.P.B. 2.199	575.014,12
U.P.B. 2.211	1.036.653,92
U.P.B. 2.212	21.054,87
U.P.B. 2.213	297.861,92
U.P.B. 2.214	131.017,72
U.P.B. 2.215	4.995.473,73
U.P.B. 2.216	60.285,00



U.P.B. 2.217	19.400,93
U.P.B.2.219	2.065.827,59
U.P.B. 2.220	793.331,16
U.P.B. 2.221	17.328,34
AREA III	
U.P.B. 3.201	8.400,00
AREA IV	
U.P.B. 4.101	44.441,00
U.P.B. 4.110	52.047,50
U.P.B. 4.201	586.208,37
U.P.B. 4.205	2.957.791,81
U.P.B. 4.207	23.944,34
U.P.B. 4.211	90.229,84
U.P.B. 4.212	6.300,00
U.P.B. 4.216	439.299,92
U.P.B. 4.219	53.774,60
AREA V	
U.P.B. 5.202	247.565,00
U.P.B. 5.207	14.667,95
AREA VI	
U.P.B. 6.101	582.803,99
U.P.B. 6.198	1.449.961,73
U.P.B. 6.199	254.031,29
U.P.B. 6.201	1.183.461,55
U.P.B. 6.301	13.914.114,35
U.P.B. 6.302	308.919,61
AREA VII	
U.P.B. 7.105	295.472,56
U.P.B. 7.110	400.000,00
U.P.B. 7.203	24.579,82
U.P.B. 7.205	1.513.726,20
U.P.B. 7.207	12.558.778,46
U.P.B. 7.210	286.464,82
AREA VIII	
U.P.B. 8.102	40.760,00
U.P.B. 8.103	344.847,28
U.P.B. 8.201	11.262.948,62
U.P.B. 8.202	60.938,26
U.P.B. 8.203	5.215.648,77
U.P.B. 8.204	542.002,30
U.P.B. 8.206	358.085,22
AREA IX	
U.P.B. 9.102	894.173,54
U.P.B. 9.103	56.256.741,92
U.P.B. 9.105	7.222.099,78
U.P.B. 9.106	711.455,03
U.P.B. 9.107	1.059.087,24
U.P.B. 9.109	206.457,35
U.P.B. 9.201	7.798,50
AREA X	
U.P.B. 10.102	335.008,00



U.P.B. 10.105	169.721,08
U.P.B. 10.106	953.200,46
U.P.B. 10.201	61.540,21
AREA XI	
U.P.B. 11.101	214.779,09
U.P.B. 11.103	795.898,18
U.P.B. 11.104	617.336,94
U.P.B. 11.105	223.605,73
AREA XIII	
U.P.B. 13.105	120.458,39
U.P.B. 13.107	43.606,00
U.P.B. 13.203	55.114,70
U.P.B. 13.205	985.180,85
U.P.B. 13.207	426.563,47
U.P.B. 13.212	1.167.270,00
AREA XIV	
U.P.B. 14.202	461.688,25
U.P.B. 14.203	1.276.453,90
AREA XV	
U.P.B. 15.202	975.732,77
AREA XVII	
U.P.B. 17.201	2.039.877,08
U.P.B. 17.202	100.830,00
AREA XVIII	
U.P.B. 18.111	4.151.016,08
U.P.B. 18.204	220.593,18

- per analoghe finalità

AREA IV	
U.P.B. 4.205	2.000.000,00

Art. 7.

Variazioni al quadro generale riassuntivo e agli allegati al Bilancio di previsione 2013

1. Il quadro generale riassuntivo e gli allegati al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 (l.r. 52/2012) sono modificati secondo le variazioni apportate agli stati di previsione dell'entrata e della spesa con la presente legge.

Art. 8.

Dimostrazione del saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2012

1. Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 15/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, è allegata alla presente legge la dimostrazione del saldo finanziario al 31 dicembre 2012 che sostituisce il saldo finanziario presunto.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 16 luglio 2013

BURLANDO

(Omissis).

13R00433



LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche – deleghe e norme urbanistiche particolari), alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013) e alla legge regionale 16 aprile 2013, n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario ed istituzionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 24 luglio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifica all'articolo-5 bis della legge regionale 21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - Deleghe e norme urbanistiche particolari)

1. All'inizio del comma 1 dell'art. 5-bis della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti parole: «Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche.».

Art. 2.

Modifica all'art. 6-bis della legge regionale n. 29/1983

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 6-bis della legge regionale n. 29/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti parole: «, fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 50 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2013)

1. All'inizio del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 50/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti parole: «Fermo restando il

rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche.».

2. All'inizio del comma 2-bis dell'art. 26 della legge regionale n. 50/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti parole: «Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche,» e dopo le parole: «30 settembre 2013» il segno: « . » è sostituito da: « ; ».

3. Il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 50/2012 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«3. Resta fermo il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche.».

Art. 4.

Modifica all'articolo 3 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 11 (Ulteriori disposizioni di adeguamento e manutenzione di norme aventi carattere finanziario e istituzionale)

1. All'inizio del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2013, sono inserite le seguenti parole: «Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia di norme tecniche per le costruzioni e di costruzioni in zone sismiche,».

Art. 5.

Dichiarazione di urgenza


1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 19 luglio 2013

BURLANDO

13R00434



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2013, n. 11.

Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine - guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione.

(Pubblicata nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32/I-II)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, «Ordinamento dell'artigianato»

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita:

«*a*) meccatronico/meccatronica d'auto;».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c*), è riconosciuto come requisito professionale anche il diploma finale di un corso formativo per la stessa attività e successiva esperienza professionale. I contenuti e la durata del corso nonché la durata dell'esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale.».

3. L'art. 27 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 27 (*Ambito di applicazione*). — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai seguenti impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di refrigerazione di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, impianti di ventilazione ed aerazione dei locali, nonché stufe e camini;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e impianti di ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone e di cose quali ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

2. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione, le disposizioni del presente capo si applicano a partire dal punto di consegna della fornitura.».

4. Il comma 1 dell'art. 28 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

«1. Il settore dell'impiantistica comprende le seguenti professioni:

a) elettrotecnico/elettrotecnica;

b) elettromeccanico/elettromeccanica;

c) elettronico impiantista/elettronica impiantista;

d) tecnico della comunicazione/tecnica della comunicazione;

e) installatore di impianti termosanitari/installatrice di impianti termosanitari;

f) tecnico bruciatorista/tecnica bruciatorista;

g) tecnico frigorista/tecnica frigorista;

h) tecnico ascensorista/tecnica ascensorista;

i) installatore di parafulmini/installatrice di parafulmini;

j) fumista;

k) spazzacamino;

l) risanatore di camini/risanatrice di camini;

m) altre attività simili che hanno come oggetto l'installazione, la conversione e il potenziamento nonché la manutenzione degli impianti di cui all'art. 27.».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 29 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

«4. Per l'esercizio della professione di spazzacamino è necessario dimostrare di essere in possesso, oltre che di uno dei requisiti professionali di cui al comma 1, anche del diploma di controllore fumi.».

6. Dopo la lettera *g*) del comma 1 dell'art. 31 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:


«*h*) onicotecnico/onicotecnica.».

7. La rubrica dell'art. 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituita:

«Art. 32 (*Estetista, cosmetista, acconciatore/acconciatrice, onicotecnico/onicotecnica*)».

8. Dopo il comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Per l'attività di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h*), il titolare dell'impresa, in caso di società in nome collettivo la maggioranza dei soci, in caso di società in accomandita semplice la maggioranza dei soci accomandatari, in caso di società a responsabilità limitata, di consorzi e cooperative la maggioranza degli amministratori



- almeno uno in presenza di due soci o accomandatari o amministratori - deve essere indicato come responsabile tecnico nel Registro delle imprese ed essere in possesso di uno dei requisiti professionali di cui all'art. 32, comma 1, lettere da *a*) a *d*), oppure di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

a) diploma finale di un corso formativo per onicotecnico/onicotecnica e successiva esperienza professionale. I contenuti e la durata del corso nonché la durata dell'esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale;

b) almeno un anno di esperienza professionale nel campo dell'estetica, della cosmesi o dell'onicotecnica come operaio qualificato o operaia qualificata, come familiare collaboratore, come socio collaboratore o come titolare.»

9. Il comma 4 dell'art. 32 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è così sostituito:

«4. Il solo esercizio di una sauna o di uno studio per abbronzatura non rientra nell'attività artigiana dell'estetista. L'esercizio dell'attività di solarium è soggetto alle disposizioni del decreto del Presidente della Provincia 28 ottobre 2010, n. 41. L'esercizio di una sauna non è soggetto a requisiti professionali.»

10. Dopo il comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 37, comma 1, lettera *f*), è riconosciuto quale requisito professionale anche il diploma finale di un corso formativo per gelatiere e successiva esperienza professionale. I contenuti e la durata del corso nonché la durata dell'esperienza professionale richiesta sono determinati dalla Giunta provinciale.»

11. Nel testo tedesco del comma 3 dell'art. 39 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, la parola: «Frischbrot» è sostituita dalle parole: «frischem Brot».

12. Il comma 4 dell'art. 41 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

«4. La scelta di un'altra impresa di spazzacamino abilitata è comunicata dal proprietario dell'edificio, dall'inquilino o dall'amministratore sia all'impresa uscente che all'amministrazione comunale.»

13. Il comma 6 dell'art. 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

«6. Le imprese artigiane iscritte per lo svolgimento di una data attività nel Registro delle imprese di un'altra regione italiana o della provincia di Trento e che intendono stabilirsi con la stessa attività in provincia di Bolzano vengono iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio di Bolzano sulla base della loro iscrizione nel Registro delle imprese della regione o provincia di origine. Lo stesso vale per le abilitazioni all'esercizio in proprio dell'attività concesse dalle competenti autorità nelle altre regioni italiane.»

14. Dopo il comma 7 dell'art. 42 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 8, 9, 10 e 11:

«8. L'assolvimento della formazione di maestro artigiano ai sensi del titolo I, capo IV, abilita magnani e fabbri iscritti nel Registro delle imprese all'esercizio delle funzioni di direttore tecnico e coordinatore di saldatura ai sensi delle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64 - recepite nel decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - nonché ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.

9. Nel caso in cui norme dell'Unione europea o statali dispongano che per l'esercizio di determinate attività o per l'utilizzo di certe materie prime o materiali siano necessari particolari requisiti oppure specifici standard, a tali disposizioni può essere data attuazione con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

10. L'assolvimento della formazione di maestro artigiano ai sensi del titolo I, capo IV, abilita i maestri artigiani iscritti nel Registro delle imprese ad esercitare la funzione di direttore tecnico ai sensi degli articoli 87 e 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

11. Le persone che ai sensi del titolo I, capo IV, sono in possesso del diploma di maestro artigiano, nelle professioni del settore edilizia e installazione, che vanno stabilite con delibera della Giunta provinciale, sono abilitate all'emissione delle certificazioni sul rendimento energetico nell'edilizia, di cui alla direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia.»

15. Dopo la lettera *d*) del comma 1 dell'art. 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«*e*) violi le disposizioni di cui al titolo II, capo II, del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27.»

16. Dopo la lettera *f*) del comma 2 dell'art. 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«*g*) chiunque eserciti le attività di cui al titolo II in modo ambulante o senza avere a disposizione locali idonei ai sensi di legge.»

17. L'linea del comma 3 dell'art. 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituita:


«3. Sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro:».

18. Dopo la lettera *c*) del comma 3 dell'art. 43 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è aggiunta la seguente lettera:

«*d*) le imprese che non garantiscono la presenza di un responsabile tecnico o una responsabile tecnica.»

19. Il comma 6 dell'art. 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, è così sostituito:

«6. Alle persone che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolgono una professione di cui



al titolo II e sono iscritte nel Registro delle imprese sono riconosciuti i requisiti professionali corrispondenti.».

20. Dopo il comma 14 dell'art. 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, sono aggiunti i seguenti commi 15 e 16:

«15. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di "tecnico d'auto" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "meccatronico/meccatronica d'auto".

16. Le imprese che al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione sono iscritte nel Registro delle imprese come imprese svolgenti l'attività di "applicatore/applicatrice di unghie artificiali" vengono iscritte d'ufficio con l'attività di "onicotecnico/onicotecnica".».

21. I commi 5 e 6 dell'art. 32, il comma 2 dell'art. 39 e il comma 12 dell'art. 45 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1, sono abrogati.

Art. 2.

Modifica della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, «Disciplina delle cave e delle torbiere»

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La domanda di autorizzazione alla coltivazione di una cava o di una torbiera va presentata all'ufficio provinciale competente per le cave e le miniere dal proprietario del suolo, dall'usufruttuario, dall'enfiteuta, dai loro aventi causa oppure da un terzo autorizzato dal proprietario del suolo; la domanda va corredata dalla documentazione prevista nel decreto dell'assessore competente. Il progetto da presentare deve tenere conto delle eventuali infrastrutture presenti e prevedere distanze di sicurezza del limite esterno dello scavo dalle medesime; nel corso dell'istruttoria della domanda i soggetti gestori delle infrastrutture vengono informati dell'opera prevista.».

2. Il comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Il titolare dell'autorizzazione versa annualmente al comune nel cui territorio si svolge l'attività estrattiva un onere di coltivazione a titolo di indennizzo per i disagi derivanti da tale attività. L'ammontare dell'onere è determinato con decreto dell'assessore competente in accordo con il Consiglio dei Comuni, tenuto conto del tipo e della qualità di materiale estratto. L'onere di coltivazione riscosso dai comuni deve essere utilizzato nel bilancio comunale prevalentemente per misure di compensazione ambientale.».

3. L'art. 13 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 13 (Coordinamento con strumenti di pianificazione). — 1. Il piano provinciale delle cave e delle torbiere è uno strumento di pianificazione e programmazione. Le domande di autorizzazione alla coltivazione delle aree previste nel piano provinciale sono trattate con priorità. Le aree estrattive individuate dal piano provinciale sono evidenziate nei piani urbanistici comunali, sovrapponen-

do alle destinazioni urbanistiche vigenti la destinazione "area estrattiva".».

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, «Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per la migliore utilizzazione del porfido, marmo, pietre ornamentali e delle risorse idrotermali ed idrominerali»

1. Il titolo della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così sostituito: «Provvidenze per lo sviluppo delle ricerche minerarie e per una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali ed idrominerali».

2. L'alinea del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così sostituita:

«1. Al fine di promuovere e agevolare, nel rispetto della tutela ambientale, la ricerca e una migliore utilizzazione delle risorse minerarie e delle risorse idrotermali e idrominerali, possono essere realizzate le seguenti iniziative:».

3. L'art. 7 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, è così sostituito:

«Art. 7. — 1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, e per la predisposizione di un piano sistematico di indagini dei giacimenti esistenti, l'amministrazione provinciale può inoltre assumere a proprio carico gli oneri relativi all'esecuzione e alla pubblicazione di studi, ricerche, progetti e programmi comunitari, convegni, prove tecniche, analisi, azioni promozionali e pubblicitarie, partecipazioni a fiere e mostre, avvalendosi all'occorrenza dell'opera e della collaborazione di enti, società, centri di ricerca o sperimentali ed esperti operanti nel settore.».

4. Sono abrogati la lettera c) del comma 1, i commi 2 e 3 dell'art. 1, nonché gli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, e successive modifiche.

Art. 4.

Modifica della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, recante «Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie»

1. Le lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 48 della legge provinciale 10 novembre 1978, n. 67, sono così sostituite:

«a) prospezione: 0,50 euro per tutte le sostanze;

b) ricerca: 1,00 euro per tutte le sostanze;

c) concessione: 10,00 euro per tutte le sostanze.».



Art. 5.

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, recante «Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»

1. Il comma 7-bis dell'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:

«7-bis. Qualora dai controlli emerge la non veridicità delle dichiarazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2-bis, il dichiarante che ha posto in essere intenzionalmente l'azione rimane escluso per un periodo fino a tre anni dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi. L'esclusione si applica alle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi che si svolgono all'interno dell'amministrazione che ha subito un danno a causa della dichiarazione non veritiera.»

2. La disposizione di cui al comma 1, purché più favorevole, trova applicazione anche per azioni od omissioni commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Modifica della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, «Interventi della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige per il sostegno dell'economia»

1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituita:

«a) sostegno all'imprenditorialità giovanile e femminile, alla costituzione di nuove imprese e ai servizi di vicinato;».

2. L'art. 15 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è così sostituito:

«Art. 15 (Aiuti). — 1. Per le iniziative ai sensi del presente capo la Provincia può concedere aiuti nel rispetto del diritto dell'Unione europea.»

3. Dopo l'art. 20-quinquies della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 20-sexies (Servizio di informazione e consulenza sui fondi europei a gestione diretta dell'Unione europea e sostegno alla progettazione). — 1. La Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare spese connesse all'istituzione e alla gestione di un centro di informazione e consulenza per le piccole e medie imprese, anche sulla base di un'apposita convenzione con la Commissione europea.

2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a sostenere finanziariamente la realizzazione di progetti nell'ambito dei finanziamenti europei gestiti direttamente dall'Unione europea.»

4. Nel comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «non può eccedere il 34 per cento» sono sostituite dalle parole: «avviene secondo le rispettive disposizioni UE».

5. Nel comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4, le parole: «nella misura massima del 34 per cento» sono sostituite dalle parole: «secondo le rispettive disposizioni UE».

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, «Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea»

1. Dopo l'art. 15 della legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1, è inserito il seguente articolo:

«Art. 15-bis (Contratti di servizio per impianti di risalita di paese e di piccoli comprensori sciistici). — 1. I comuni possono stipulare contratti di servizio con i titolari delle concessioni di impianti di risalita di paese e di impianti a fune di piccoli comprensori sciistici. Si tratta di un servizio di interesse pubblico del comune, in quanto viene offerta la possibilità di apprendere e praticare lo sport dello sci alla popolazione locale. Con regolamento di esecuzione è predisposto l'elenco degli impianti di risalita di paese e degli impianti a fune dei piccoli comprensori sciistici dei relativi comuni e sono stabiliti i requisiti minimi secondo i quali possono essere stipulati tali contratti di servizio.»

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, «Provvidenze per la costruzione e l'ammodernamento degli impianti a fune»

1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 4 marzo 1996, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 1-bis. — 1. In caso di calamità naturali possono essere concessi, in caso di comprovata necessità, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 107 del Trattato UE, aiuti per ovviare ai danni arrecati dai predetti eventi e alle spese eccedenti causate da essi, anche attraverso la concessione di mutui agevolati tramite il fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9.»

Art. 9.

Modifica della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, «Misure per garantire la qualità nel settore dei prodotti alimentari e adozione del «marchio di qualità con indicazione di origine»

1. La lettera e) del comma 2 dell'art. 7 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è così sostituita:

«e) esamina i modelli di contratto per l'uso del marchio predisposti dalla ripartizione provinciale competente.»

2. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 8 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, sono così sostituiti:

«1. La ripartizione provinciale competente nomina una commissione tecnica per ciascun prodotto o categoria di prodotti per i quali si può utilizzare il «marchio di qualità con indicazione d'origine» o che ai sensi dell'art. 2 rientra nell'ambito di applicazione della presente legge. La commissione tecnica dura in carica cinque anni.

2. Le commissioni tecniche sono composte al massimo da nove componenti, in maggioranza rappresentanti dei produttori e degli utilizzatori del marchio. I restanti componenti sono rappresentanti delle associazioni di produttori, di gruppi di interesse della rispettiva categoria di



prodotti nonché della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Alle riunioni delle commissioni tecniche può partecipare, con voto consultivo, anche un/una rappresentante della ripartizione provinciale competente.».

3. La lettera *e*) del comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è così sostituita:

«*e*) determinano, nel rispetto dei parametri stabiliti dalla ripartizione provinciale competente per ciascun prodotto o categoria di prodotti, in che modo e in quale percentuale gli utilizzatori del marchio sono tenuti a partecipare, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, alle spese annuali per la pubblicizzazione dei prodotti.».

4. Il comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è così sostituito:

«4. Il disciplinare tiene conto in modo particolare anche dei criteri di qualità riguardanti i processi di produzione e la coltivazione dei prodotti, nonché del diritto dell'Unione europea e delle disposizioni statali in materia di protezione degli animali.».

5. Alla fine della lettera *d*) del comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: «In casi particolarmente motivati possono essere concessi contributi fino al 40 per cento anche dopo la scadenza del settimo anno.».

6. La lettera *b*) del comma 4 dell'art. 8 della legge provinciale 22 dicembre 2005, n. 12, è abrogata.

Art. 10.

Modifica della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, «Ordinamento dell'apprendistato»

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 6 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: «Per la descrizione dei profili professionali delle professioni artigiane oggetto di apprendistato si rimanda al rispettivo profilo professionale, se esistente, approvato ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 25 febbraio 2008, n. 1.».

Art. 11.

Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, «Norme in materia di esercizi pubblici»

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

«1. Le licenze di esercizio sono di norma rilasciate a tempo indeterminato e con validità annuale, ma possono essere rilasciate anche per uno o più periodi dell'anno.».

2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

«2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a*), devono essere posseduti dal legale rappresentante e dall'eventuale altra persona preposta all'esercizio. In caso di impresa individuale i requisiti di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a*), devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'esercizio.».

3. Dopo il comma 2 dell'art. 15 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

«3. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b*), devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'esercizio.».

4. Il comma 1 dell'art. 18 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La licenza di esercizio e l'approvazione della nomina a preposto non possono essere rilasciate a chi si trova nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modifiche.».

5. L'art. 39 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 39 (*Orario di apertura e chiusura*). — 1. Gli orari di apertura degli esercizi pubblici, che potranno essere differenziati in ragione delle specifiche esigenze delle singole tipologie, sono disciplinati con regolamento d'esecuzione; gli esercenti hanno facoltà di scegliere l'orario di apertura entro i limiti ivi indicati. Il regolamento d'esecuzione può limitare gli orari di apertura per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela della salute, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, anche in relazione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici.


2. Gli esercenti devono rispettare l'orario prescelto. Durante l'orario di chiusura i locali di esercizio restano chiusi. Dopo la chiusura non possono essere più somministrati cibi e bevande, salvo che a favore della clientela alloggiata negli esercizi ricettivi.».

6. Il comma 3 dell'art. 55 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, è così sostituito:

«3. Quando sono accertate le infrazioni di cui all'art. 54, comma 2, lettera *c*), e al comma 3, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *i*) e *j*), in caso di recidiva entro un quinquennio, oltre alla sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione della licenza fino al massimo di due mesi.».

7. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche:

- a*) il comma 1-*bis* dell'art. 18;
- b*) l'art. 19;
- c*) l'art. 40;
- d*) l'art. 41;
- e*) il comma 2 dell'art. 45;
- f*) le lettere *f*) e *h*) del comma 3 dell'art. 54;
- g*) il comma 5 dell'art. 54.



Art. 12.

Modifica della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, «Ordinamento delle aree sciabili attrezzate»

1. I commi 2, 4 e 5 dell'art. 6 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, sono così sostituiti:

«2. Le aree di cui al comma 1 devono essere separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore.

4. Le aree di cui al comma 3 devono essere separate dalle altre piste, devono essere regolarmente mantenute e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato.

5. All'interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare aree non preparate da riservare alla pratica dello sci. Tali aree devono essere separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato.».

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 11 della legge provinciale 23 novembre 2010, n. 14, è aggiunta la seguente lettera):

«f) di mettere a disposizione, dietro congruo compenso, l'area sciabile attrezzata agli organizzatori di manifestazioni agonistiche di livello nazionale o internazionale, che sono di elevato interesse per il turismo in provincia di Bolzano.».

Art. 13.

Modifica della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, «Ordinamento delle guide alpine - Guide sciatori»

1. I commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine e gli aspiranti guida iscritti nell'albo professionale nonché le guide alpine e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti in provincia. Fanno altresì parte del collegio gli accompagnatori/le accompagnatrici di media montagna, iscritti in apposito elenco speciale, alla cui tenuta provvede il collegio provinciale stesso.

3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i componenti del collegio medesimo. Gli accompagnatori/le accompagnatrici di media montagna partecipano all'assemblea del collegio senza diritto di voto.

4. Il collegio provinciale ha un direttivo formato da nove rappresentanti, otto dei quali eletti dai componenti del collegio fra i propri iscritti e uno eletto dagli accompagnatori/delle accompagnatrici di media montagna fra i propri componenti.».

Art. 14.

Modifica della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, «Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci»

1. I commi 3 e 4 dell'art. 15 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«3. L'esercizio di una scuola di sci è subordinato all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente. Avverso il provvedimento dell'assessore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una scuola di sci devono essere date le ulteriori condizioni:

a) i maestri di sci costituenti il corpo insegnante permanente collaborano con la scuola di sci durante tutta la stagione sciistica, al fine di garantire un servizio e un'offerta continuati. Su richiesta dovrà essere fornita all'ufficio provinciale competente la documentazione relativa ad ogni singolo maestro, comprovante l'effettiva collaborazione;

b) la scuola di sci deve essere retta da uno statuto democratico che garantisca l'effettiva partecipazione dei soci negli organi deliberanti e la suddivisione delle entrate derivanti dall'esercizio della scuola stessa in proporzione alle effettive prestazioni professionali, tenuto conto delle eventuali specializzazioni o qualificazioni dei soci;

c) alla scuola di sci deve essere preposto un direttore in possesso della corrispondente qualificazione;

d) la scuola di sci deve disporre di un ufficio adeguato alla propria dimensione ed alla capacità ricettiva della zona sciistica e di uno spazio di raduno idonei, dotati di un'insegna esterna nonché di un campo scuola, e deve assicurare il funzionamento senza interruzioni durante tutto l'arco della stagione invernale o estiva;

e) la denominazione della scuola di sci deve distinguersi chiaramente dalle altre scuole di sci autorizzate, al fine di escludere ogni possibilità di confusione e deve contenere almeno una delle seguenti denominazioni: "Scuola di sci, Skischule, Scuola de schi" o dizioni analoghe, nel caso di scuole specializzate;

f) la zona sciistica, ove viene aperta la scuola di sci e ove la stessa svolge preminentemente la propria attività, deve essere dotata, a seconda che si tratti di una scuola di sci alpino, di snowboard o di una scuola di sci da fondo, di un sufficiente numero di impianti di risalita funzionanti e di piste da sci, ovvero di un sufficiente numero di piste da fondo mantenute in buone condizioni;

g) le scuole di sci estivo possono essere autorizzate solo in località che consentano la pratica di tale disciplina; l'apertura è stagionale, limitata al periodo di effettiva agibilità del territorio e di funzionamento degli impianti di risalita;

h) la scuola di sci deve essere gestita in modo da promuovere gli interessi generali dello sport sciistico, la sicurezza nella pratica dello sci e gli interessi del turismo, anche attraverso la partecipazione alle iniziative promozionali da parte delle organizzazioni e delle imprese turistiche, al fine di incrementare il turismo nelle località



invernali, ed attraverso la collaborazione con le autorità scolastiche e con le associazioni sportive per favorire la diffusione della pratica dello sci fra i giovani.»

2. La lettera *a)* del comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è così sostituita:

«*a)* di una copia dello statuto contenente la denominazione della scuola di sci;».

3. La lettera *h)* del comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5, è abrogata.

Art. 15.

Modifica della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, «Disciplina dei rifugi alpini - Provvidenze a favore del patrimonio alpinistico provinciale»

1. L'art. 5 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 16.

Modifica della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, «Nuovo ordinamento del commercio»

1. I commi 1, 2 e 4 dell'art. 18 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, sono così sostituiti:

«1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, svolto su aree date in concessione o in forma itinerante, è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata inizio attività (SCIA) con la quale è attestato il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, e alla presentazione del DURC o del certificato di regolarità contributiva. A decorrere dall'anno 2014 o da un altro termine che può essere fissato dalla Giunta provinciale se ritenuto necessario la presentazione deve essere rinnovata entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di rilascio della concessione o della presentazione della SCIA.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di cui all'art. 17, comma 2, lettera *a)*, è svolto da coloro che hanno i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo su posteggi dati in concessione dal competente comune nei limiti della disponibilità delle aree previste a tal fine negli strumenti urbanistici per i mercati rionali o individuate dal comune nei provvedimenti di istituzione di una fiera locale o mercato.

4. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche, società di persone, società di capitali o cooperative, regolarmente costituite secondo le norme vigenti.».

2. Il comma 4 dell'art. 19 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:

«4. La concessione del posteggio ha una durata di dodici anni. La concessione del posteggio decade per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla presente legge o qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a due mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o assistenza a persona convivente invalida o portatrice di grave handicap o partecipazione ad altra manifestazione mercatale, guasto o incidente al proprio automezzo o causa di morte del titolare. Non è considerato mancato utilizzo l'assenza

nei giorni in cui sia eventualmente prevista la facoltatività della presenza e comunque nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio nonché nelle quattro settimane di ferie che possono essere suddivise al massimo in due periodi.».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 19 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è inserito il seguente comma:

«5-*bis*. Un medesimo soggetto giuridico non può avere la titolarità o il possesso di più di quattro concessioni di posteggio nella medesima fiera o mercato. Tale limite è elevato a sei se il mercato o la fiera ha più di 100 posteggi.».

4. Il comma 4 dell'art. 23 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è così sostituito:


«4. La concessione del posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio, nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività o per la mancata utilizzazione per il periodo di cui all'art. 19. La concessione è revocata e la SCIA ritirata nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui all'art. 18, comma 1, salvo regolarizzazione della posizione entro sei mesi. Fino all'eventuale regolarizzazione la concessione e la SCIA sono sospese e devono essere depositate presso l'autorità comunale di competenza.».

5. Alla fine del comma 5 dell'art. 26 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è aggiunto il seguente periodo: «Le autorizzazioni già rilasciate dalla Provincia per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono convertite d'ufficio in SCIA dal comune nel quale il titolare ha la residenza o la sede legale in occasione della presentazione - anche in caso di subingresso - del DURC per il rinnovo annuale della validità delle autorizzazioni.».

6. Dopo la lettera *b)* del comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, è aggiunta la seguente lettera:

«*c)* sull'area storica di Piazza delle Erbe di Bolzano nell'ambito di un apposito regolamento approvato dal consiglio comunale. Nell'intento di preservare la tipicità storica ed il particolare valore architettonico e turistico di Piazza delle Erbe, il regolamento stabilisce in particolare:

- 1) le aree ed il numero dei posteggi;
- 2) la durata delle concessioni che non può essere inferiore a sette anni;
- 3) la specifica attività di commercio ed eventualmente di somministrazione relativamente ad ogni singolo posteggio;
- 4) le varie tipologie merceologiche, assicurando la prevalenza della merceologia storica "frutta e verdura" e la presenza esclusiva - su qualche posteggio - di prodotti agricoli locali di qualità garantita;
- 5) la dimensione, l'estetica, i materiali e l'illuminazione dei banchi di vendita, salvaguardando strettamente la storicità del mercato;
- 6) le procedure di assegnazione tese innanzitutto a valorizzare contenuto e aspetto storico del mercato;



7) il regolamento potrà attribuire - anche per una sola parte dei posteggi - un punteggio particolare a cooperative o associazioni specializzate nella produzione e/o commercializzazione di prodotti agricoli con il marchio di qualità "Alto Adige" o "Gallo rosso" o ad aziende con esse convenzionate;

8) le norme per l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 nel caso di mancato utilizzo del posteggio per più di due mesi all'anno e di violazioni delle prescrizioni del regolamento, anche in materia di estetica e pulizia.»

Art. 17.

Modifica della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, «Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano»

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Possono essere ceduti a titolo gratuito beni immobili patrimoniali ai comuni, alle comunità comprensoriali, ai consorzi di comuni o altri enti territoriali, alle aziende ed enti dipendenti dalla Provincia, nonché agli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti che hanno la loro sede in provincia di Bolzano e perseguono fini di interesse pubblico, qualora gli stessi destinino i sopraccitati beni al perseguimento dei propri fini istituzionali.»

Art. 18.

Modifica della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, «Disciplina dei servizi di trasporto pubblico di persone»

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 2 dicembre 1985, n. 16, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:

«p) rispettare le disposizioni stabilite dall'assessore provinciale competente relative alla colorazione degli autobus e degli autosnodati destinati ai servizi pubblici di linea nonché agli spazi per la pubblicità sugli autobus urbani, suburbani ed extraurbani.»

Art. 19.

Agevolazioni per veicoli a basse emissioni

1. Per promuovere la vendita di veicoli a basse emissioni e azionati con tecnologia sostenibile possono essere concessi contributi ad imprese o agli utenti.

2. La tipologia e le caratteristiche tecnologiche dei veicoli nonché la durata e la misura delle agevolazioni vengono stabilite con delibera della Giunta provinciale.

Art. 20.

Modifica della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, «Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione»

1. L'art. 7-bis della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

«Art. 7-bis (Infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti). — 1. L'installazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche sono soggette ad autorizzazione del comune, rilasciata previo parere della commissione edilizia comunale e previo parere dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, che comprende anche i pareri e le autorizzazioni delle ripartizioni provinciali comunque competenti.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 è presentata al comune competente e, per conoscenza, all'Agenzia provinciale per l'ambiente. La determinazione del comune sulla domanda deve essere notificata al richiedente non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal comune o dall'Agenzia provinciale per l'ambiente. Scaduto tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego o il parere negativo dell'Agenzia provinciale per l'ambiente, la domanda si intende accolta. Rimangono comunque salvi i diritti di terzi. Con regolamento di esecuzione sono dettate ulteriori disposizioni sul procedimento di autorizzazione e procedure di autorizzazione semplificate per determinate tipologie di impianti e modifiche.


3. La realizzazione di infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti non comporta modifica della zonizzazione prevista negli strumenti di pianificazione.

4. È istituito il catasto delle sorgenti dei campi elettromagnetici, che raccoglie informazioni su siti, dati radioelettrici e relativi gestori.

5. Ai fini della pianificazione e del coordinamento i gestori presentano ai comuni competenti e all'Agenzia provinciale per l'ambiente i dati delle infrastrutture e dei relativi bacini d'utenza previsti per l'anno successivo. Norme di dettaglio sono stabilite nel regolamento di esecuzione.

6. Il titolare dell'autorizzazione deve concedere a terzi, dietro equo compenso, l'uso comune del sito per servizi di comunicazione; deve altresì demolire le infrastrutture non autorizzate e gli impianti non utilizzati. In caso di mancata demolizione di tali infrastrutture ed impianti entro il termine stabilito mediante apposita ordinanza dal comune, il comune procede d'ufficio addebitando le relative spese al proprietario delle infrastrutture e degli impianti. I titolari di diritti reali e i gestori sono obbligati in solido con il proprietario al pagamento delle spese di demolizione.

7. Le infrastrutture delle comunicazioni con impianti ricetrasmittenti e le loro modifiche possono essere realizzate anche dalla Provincia autonoma di Bolzano tramite enti provinciali o imprese private, nonché dai comuni e dalle comunità comprensoriali.»



2. I commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, sono così sostituiti:

«1. La Giunta provinciale può concedere contributi alle emittenti radiotelevisive nonché ai portali informativi online con sede legale e redazione principale ed operativa nel territorio provinciale, con testata giornalistica registrata presso il tribunale di Bolzano. Le emittenti rispettivamente i portali informativi online devono vantare una propria forza lavoro di almeno due collaboratori con contratto a tempo indeterminato. Devono altresì essere titolari di una concessione statale per le trasmissioni ovvero essere riconosciuti quale fornitori di contenuti.

2. La Giunta provinciale stabilisce con propria delibera i criteri qualitativi di accesso e i criteri e le modalità per la concessione del contributo. Il contributo non può superare la misura massima del 50 per cento delle spese riconosciute. Il contributo prende in considerazione in modo particolare anche il fatturato dell'azienda e il numero dei collaboratori. Il medesimo richiedente non può ottenere allo stesso tempo un contributo per trasmissioni radio, trasmissioni televisive e per il portale informativo online.»

3. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, le parole: «un'agenzia di stampa di lingua tedesca o ladina» sono sostituite dalle parole: «un'agenzia di stampa con sede e redazione di un servizio locale di lingua tedesca o ladina nel territorio provinciale, la cui produzione e distribuzione avvenga prevalentemente in Alto Adige».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, è inserito il seguente comma:

«1 -bis. Per il finanziamento dei contributi previsti da questa legge i relativi mezzi finanziari sono messi a disposizione dal rispettivo bilancio provinciale. Per l'anno dell'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale può mettere a disposizione un importo massimo di un milione di euro.»

Art. 21.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 6, comma 3, stimati per l'esercizio finanziario 2013 in 50.000,00 euro, si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull'unità previsionale di base 31122 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'art. 19, stimati per l'esercizio finanziario 2013 in 230.000,00 euro, si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull'unità previsionale di base 15225 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche.

3. Alla copertura degli oneri di 1.000.000,00 euro derivanti dall'art. 20 si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull'unità previsionale di base 27203 di cui alla tabella A allegata alla legge provinciale 20 dicembre 2012, n. 22, e successive modifiche.

4. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provinciale.

Bolzano, 19 luglio 2013

DURNWALDER

13R00427

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 12.

Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 211 del 26 luglio 2013)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Riordino delle forme di gestione in ambito distrettuale

1. Gli ambiti distrettuali, definiti secondo le modalità dell'art. 9 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e dell'art. 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), e per le finalità di cui alla legge regionale 12 marzo 2003 n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), costituiscono le circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano, nelle forme e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione regionale, le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.

2. Nel rispetto della normativa vigente e dei principi della razionalizzazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, al fine di superare il frazionamen-



to nella gestione e nell'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari sulla base di criteri di adeguatezza, in ogni ambito distrettuale, viene individuata, secondo le previsioni della presente legge, un'unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari. La programmazione territoriale, sulla base delle peculiarità territoriali e della complessità dei servizi, può attribuire a tale forma pubblica anche la gestione di servizi educativi.

3. All'individuazione dell'unica forma gestionale si perviene mediante accorpamento degli enti già costituiti in ambito distrettuale e attraverso l'aggregazione di altre forme giuridiche e strumenti già competenti in materia di servizi alla persona, sulla base di quanto previsto nell'ambito dei programmi di riorganizzazione di cui all'art. 8. Gli enti interessati, nell'attuare il percorso di razionalizzazione ed unificazione di cui al presente articolo, garantiscono adeguatezza gestionale, efficienza ed economicità alle forme pubbliche di gestione e provvedono alla riorganizzazione ed alla razionalizzazione dei fattori produttivi, al fine di pervenire al contenimento dei costi amministrativi ed all'ottimizzazione degli strumenti di gestione.

4. La realizzazione della forma unica di gestione deve prevedere l'ingresso, laddove non già presenti, di tutti gli enti locali o di loro forme associative ricompresi nell'ambito distrettuale. Alle forme pubbliche di gestione è garantita l'attribuzione di un ruolo multisettoriale mediante l'assegnazione della unitarietà dei servizi sociali e socio-sanitari, nonché delle ulteriori attività di cui al comma 2.

5. Resta fermo l'impianto dell'offerta e degli interventi del sistema locale dei servizi sociali secondo quanto disposto dalla legge regionale n. 2 del 2003 e dalla normativa di settore.

Art. 2.

Unificazione delle Aziende di servizi alla persona

1. Al fine di garantire quanto previsto dall'art. 1 e di completare il processo di riordino istituzionale di cui al Titolo IV della legge regionale n. 2 del 2003, gli enti locali e le Unioni di Comuni interessati assicurano l'unificazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 della legge regionale n. 2 del 2003, di seguito indicate anche come «ASP», già costituite ed operanti nel medesimo ambito distrettuale.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli enti interessati possono altresì prevedere di addivenire ad un'Azienda unificata che operi su più ambiti distrettuali, mediante l'aggregazione di ASP costituite nel medesimo territorio provinciale.

3. Le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, inclusi quelli relativi alla proprietà degli immobili, delle ASP che si unificano.

4. Le procedure di trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in ASP, non ancora perfezionate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, si effettuano in conformità alle disposizioni del presente articolo o secondo quanto previsto dall'art. 6.

Art. 3.

Disposizioni applicabili alle Aziende pubbliche di servizi alla persona

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici non economici locali disciplinati dall'ordinamento regionale e dei quali gli enti soci, gli enti locali, le Unioni di Comuni e le Aziende sanitarie si avvalgono per la gestione e l'erogazione dei servizi di cui all'art. 1, nonché per altre funzioni ed attività previste dallo Statuto dell'ASP.

2. Alle ASP si applicano le norme vevolevoli per l'organizzazione ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché le disposizioni statali e regionali in materia di finanza pubblica ed i principi di contenimento della spesa, tenuto conto della natura giuridica e del ruolo delle ASP come definiti dal presente articolo. Al fine di assicurare coerenza tra le misure dell'ordinamento statale e le competenze regionali sulla regolamentazione delle forme di gestione dei servizi sociali, socio-sanitari e educativi, la normativa vigente stabilita in materia di esclusioni dai divieti e dalle limitazioni nell'assunzione di personale per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e farmacie e volta a garantirne la continuità dei servizi nello svolgimento del ruolo, si applica anche alle ASP. Le conseguenti facoltà assunzionali si esercitano prioritariamente in favore delle posizioni addette ai servizi di cui al comma 1, nonché al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi del percorso di accreditamento dei servizi socio-sanitari e il mantenimento dei requisiti previsti dalle normative di settore, statale e regionale.

3. Le ASP operano nel rispetto delle funzioni di indirizzo, programmazione, committenza e verifica spettanti agli enti locali, nell'ambito territoriale di riferimento.


4. Nell'ambito delle funzioni di indirizzo e vigilanza loro spettanti, gli enti soci garantiscono, secondo quanto previsto negli atti statutari e convenzionali, la sostenibilità economico-finanziaria delle ASP e ne assumono la responsabilità esclusiva in caso di perdite. A tal fine, l'Assemblea dei soci vigila sull'attività della propria ASP garantendo il raggiungimento del pareggio di bilancio ed il pieno equilibrio tra i costi ed i ricavi derivanti dai corrispettivi dei servizi, dalle rette degli utenti e dalla valorizzazione degli strumenti patrimoniali.

5. Al fine di supportare le funzioni spettanti agli enti locali, la Regione esercita in via permanente funzioni di osservatorio e di monitoraggio, come disciplinate con provvedimento della Giunta adottato ai sensi dell'art. 10, comma 2, sui risultati di gestione delle ASP, anche in relazione alle finalità statutarie, nonché ai principi e agli obiettivi di cui alla presente legge.

Art. 4.

Semplificazione degli organi di governo delle Aziende

1. A decorrere dall'approvazione, da parte della Regione, dei nuovi statuti delle ASP unificate ai sensi dell'art. 2,



cessano i Consigli di amministrazione in carica nelle Aziende. I nuovi statuti delle ASP prevedono quali organi di governo:

a) l'Assemblea dei soci, composta dai rappresentanti degli enti locali soci o, in luogo di essi, dai rappresentanti delle Unioni di Comuni laddove operanti nell'ambito di riferimento, nonché dai Sindaci dei Comuni soci non rappresentati nelle forme associative e dai rappresentanti legali degli altri enti soci, o da loro delegati. L'Assemblea si dota di un Presidente, individuato tra i suoi componenti. Per la partecipazione all'Assemblea dei soci e per lo svolgimento delle funzioni di Presidente non sono previsti compensi o indennità né forme di rimborso, comunque denominate;

b) l'Amministratore unico, che operando nel rispetto delle prerogative e delle decisioni dell'Assemblea, svolge le funzioni strategiche di indirizzo e verifica sulla gestione dell'Azienda già assegnate dalla legislazione vigente al Consiglio di amministrazione. L'Amministratore unico è nominato dall'Assemblea al di fuori del proprio seno ed è scelto tra persone in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona;

c) l'organo di revisione contabile composto da soggetti scelti dall'Assemblea dei soci tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

2. Le misure di semplificazione dell'assetto di governo delle ASP di cui al comma 1 si applicano altresì alle Aziende non assoggettate al processo di unificazione, a decorrere dalla prima scadenza del Consiglio di amministrazione o dalla sua cessazione per altri motivi. A tal fine, le ASP sono tenute a presentare, almeno centoventi giorni prima della scadenza del Consiglio di amministrazione, la proposta di modifica statutaria coerente con quanto indicato al comma 1. La Regione approva i nuovi statuti che ridisciplinano l'assetto di governo delle ASP.

3. Le ASP possono prevedere nei loro statuti, in luogo dell'Amministratore unico di cui al presente articolo, la presenza di un Consiglio di amministrazione, composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci al di fuori del proprio seno ed in possesso dei requisiti di esperienza, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) articolazione del territorio di competenza dell'ASP su più ambiti distrettuali, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 2;

b) necessità di garantire le esigenze di adeguata rappresentanza, in considerazione delle dimensioni territoriali e demografiche dell'ambito di riferimento dell'ASP, di una pluralità di enti soci.

4. Il direttore è la figura responsabile della gestione e del raggiungimento degli obiettivi strategici e ad esso competono, nel rispetto del principio della separazione tra il ruolo di indirizzo politico e le attività di gestione ed amministrazione, tutti i poteri non riconducibili alle funzioni di indirizzo, programmazione e verifica dei risultati che sono riservati all'Assemblea dei soci ed agli altri organi di governo. Il direttore è nominato, sulla base

di quanto definito nello statuto, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto, con particolare riguardo a un'adeguata competenza ed esperienza in materia di servizi alla persona. Più ASP possono avvalersi di un unico direttore in base ad apposita convenzione.

5. La Giunta regionale disciplina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le competenze, la durata del mandato ed i casi di revoca degli organi delle ASP, e ne definisce, tenuto conto della natura giuridica delle Aziende di cui all'art. 3, i limiti concernenti il trattamento economico.

Art. 5.

Patrimonio delle Aziende

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 2 del 2003, le ASP individuano le modalità di utilizzazione del proprio patrimonio, in base a principi di conservazione, valorizzazione, uso sociale, trasparenza e redditività strumentalmente all'esercizio delle finalità perseguite. A tal fine, le ASP, tenendo conto della reale consistenza del patrimonio, approvano, rendono pubblico e aggiornano annualmente un Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo del patrimonio nel quale sono individuati:

a) i beni utilizzati per la realizzazione dei fini statuari ed assistenziali, che comprenda le sedi amministrative ed operative, le strutture per l'utenza e per la realizzazione di progetti;


b) i beni che, in considerazione delle loro caratteristiche di pregio, di tipo commerciale o in quanto suscettibili di utilizzazione imprenditoriale o agricola, vengono destinati a reddito in modo da garantire sostegno economico-finanziario alla gestione dei servizi o al sostegno economico di altre iniziative sociali;

c) i beni immobili che, tenendo conto delle problematiche dell'ambito territoriale di riferimento, sono destinati a bisogni abitativi, ad attività sociali coerenti con i settori di attività svolti dalle ASP, ad attività svolte da soggetti senza fini di lucro, prevedendone e distinguendone le tipologie e i relativi canoni di utilizzo;

d) i beni di tipo agricolo, che possano essere destinati a favorire il ricambio generazionale nel settore e ad agevolare l'imprenditorialità giovanile, o che vengano messi a disposizione di soggetti senza scopo di lucro che svolgano finalità di recupero sociale ed assistenza di soggetti deboli;

e) il patrimonio storico-artistico e le relative modalità di utilizzazione e conservazione.

2. Nell'ambito del Piano di gestione, conservazione, valorizzazione e utilizzo, le ASP programmano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio, al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui alla presente legge e garantirne l'effettiva utilizzazione secondo le modalità di cui al comma 1.



Art. 6.

Ulteriori forme pubbliche di gestione

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, gli enti locali possono individuare, in ambito distrettuale, una forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari alternativa a quella dell'ASP, sulla base di motivate ragioni di opportunità e di economicità, comprovata da specifiche valutazioni economiche. A questo fine, gli enti locali possono anche prevedere che la gestione sia assunta in via diretta dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

2. Nei casi previsti al comma 1, gli enti interessati provvedono all'estinzione delle ASP, con particolare riguardo alle situazioni nelle quali queste versino in condizioni di dissesto finanziario che non ne consentano la prosecuzione delle attività, o risultino prive di idonee dimensioni e di attribuzione di adeguate funzioni e compiti gestionali.

Art. 7.

Deroghe

1. Al fine di assicurare coerenza tra il riordino istituzionale attuato ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012 e la razionalizzazione delle forme pubbliche di gestione dei servizi di cui alla presente legge, negli ambiti territoriali non coincidenti con i distretti socio sanitari, gli enti locali possono, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, costituire un'unica forma pubblica di gestione dell'ambito ottimale. Tale scelta deve essere adeguatamente motivata da ragioni di opportunità e convenienza e deve consentire di definire i compiti attribuiti all'Unione di Comuni, differenziandoli da quelli eventualmente assegnati alla forma pubblica di gestione. Restano ferme, in capo al Comitato di distretto, le funzioni di programmazione, regolazione e committenza definite dalla normativa e dalla programmazione regionale vigente.

Art. 8.

Programmi per il riordino delle forme di gestione


1. I processi di riorganizzazione dei servizi sociali, socio-sanitari e delle altre competenze in materia educativa e l'individuazione dell'unica forma di gestione in ambito distrettuale, da svolgersi secondo la presente legge, sono disciplinati in appositi programmi approvati dagli enti interessati con le modalità di cui all'art. 29, comma 3, della legge regionale n. 2 del 2003. I programmi possono prevedere che per la realizzazione dell'unica forma pubblica di gestione siano individuati tempi, fasi e modalità progressive, tenuto conto della complessità delle forme di gestione già presenti e degli obiettivi da raggiungere per l'accreditamento dei servizi socio-sanitari. I programmi sono trasmessi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla Regione, al fine di garantire il supporto

ai processi di competenza degli enti locali. Analogamente, gli enti interessati trasmettono alla Regione i programmi e le valutazioni effettuate ai sensi dell'art. 7, corredate dalle apposite motivazioni economiche, gestionali e di altra natura che supportino evidenza nel non addivenire alla concentrazione, in ambito distrettuale, dei compiti di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari.

2. Nei casi di cui all'art. 2, nell'ambito dei programmi di riorganizzazione, gli enti interessati trasmettono gli atti necessari per l'unificazione delle ASP alla Regione, che provvede all'approvazione dei nuovi statuti. La Giunta regionale può definire ulteriori indicazioni procedurali sullo svolgimento del percorso di unificazione delle Aziende.

3. Nei casi di cui all'art. 6, comma 2, nell'ambito dei programmi di riorganizzazione, gli enti interessati inoltrano altresì alla Regione apposita motivata istanza di estinzione delle ASP, corredata da una proposta in merito alla devoluzione del complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi. La Regione valuta la sussistenza dei presupposti e la proposta di estinzione e dispone in merito alla devoluzione dei rapporti giuridici attivi e passivi e del patrimonio in capo agli enti soci od alle forme pubbliche di gestione costituite in ambito distrettuale. Il patrimonio è trasferito con vincolo di destinazione al raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari delle ASP estinte. Si applica quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 21 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014).

4. Nell'ambito dei processi di riorganizzazione a tutto il personale assunto a tempo indeterminato in forza all'entrata in vigore della presente legge viene garantita la continuità occupazionale ed il mantenimento del trattamento giuridico ed economico del proprio rapporto di lavoro. Analogamente al personale dipendente assunto a tempo determinato viene garantita la continuità occupazionale fino alla naturale scadenza del contratto. Situazioni particolari ed eccezionali debbono trovare soluzione attraverso la contrattazione sindacale decentrata nel rispetto della garanzia occupazionale. Gli eventuali processi di mobilità e l'allocazione del personale sono trattati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali in ottemperanza delle norme contrattuali.



Art. 9.

Sistema di incentivazione, verifica e valutazione

1. La Regione, anche nell'ambito dei programmi di riordino di cui alla legge regionale n. 21 del 2012, prevede meccanismi di incentivazione economica, in applicazione del Capo IV della legge regionale n. 21 del 2012, nei trasferimenti finanziari in favore degli ambiti distrettuali ove sia costituita un'unica forma pubblica di gestione. Sono esclusi dal sistema incentivante i casi previsti dall'art. 7.

2. La Giunta regionale garantisce funzioni di impulso nei confronti degli enti locali ed esercita attività di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge, riferendo al Consiglio delle Autonomie locali e all'Assemblea legislativa in merito alla costituzione delle forme pubbliche di gestione negli ambiti distrettuali e alla realizzazione dei processi di riorganizzazione di cui alla presente legge.

Art. 10.

Disposizioni di coordinamento e di adeguamento della normativa vigente

1. Con uno o più provvedimenti, adottati in attuazione della presente legge, la Giunta regionale fornisce indicazioni di raccordo e coordinamento tra le nuove disposizioni e la disciplina vigente anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonché sulle forme pubbliche di gestione di cui all'art. 1.

2. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma 1, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e la Commissione assembleare competente.

3. In considerazione della necessità di supportare le funzioni spettanti agli enti locali e di promuovere condizioni di equità di accesso ai servizi e la loro sostenibilità economica, la Regione, anche avvalendosi delle funzioni permanenti di osservatorio e monitoraggio sui risultati di gestione delle ASP di cui all'art. 3, comma 5, provvede al progressivo adeguamento della normativa e della programmazione regionale in materia di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari, in accordo con il sistema delle autonomie locali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 luglio 2013

ERRANI

(*Omissis*).

13R00418

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 13.

Ratifica dell'intesa per l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 212 del 26 luglio 2013)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, dell'articolo 25 dello Statuto della Regione Emilia-Romagna e dell'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale), dell'articolo 41 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000) è ratificata l'Intesa fra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'istituzione del Parco interregionale di Sasso Simone e Simoncello in attuazione della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Castel delci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla Regione Marche e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell'ambito della Provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione) nel testo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 26 luglio 2013

ERRANI

(*Omissis*).

13R00419



REGIONE TOSCANA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 luglio 2013, n. 35/R.

Regolamento di attuazione dell'articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012). Fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 32 del 12 luglio 2013)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:
(*Omissis*).

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012), il presente regolamento disciplina il fondo di garanzia per investimenti in energie rinnovabili, individuando:

a) la natura, la misura della garanzia e limite massimo dell'intervento ammesso a detta garanzia;

b) gli interventi per cui è ammessa la concessione della garanzia;

c) le modalità per l'individuazione del soggetto gestore del fondo, mediante procedura ad evidenza pubblica, nonché gli obblighi dello stesso gestore;

d) i casi e le condizioni per la riduzione e la revoca delle garanzie;

e) i criteri da applicare nel caso in cui si proceda alla concessione della garanzia finanziaria tramite la formazione di una graduatoria. Tali criteri sono definiti in modo da privilegiare i progetti che assicurino la massima riduzione dei consumi energetici e, a parità di punteggio tra persone fisiche, quelle con il nucleo familiare più numeroso.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:

a) per «intervento», l'intervento di riqualificazione energetica o di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 103 della l.r. 66/2011, per il quale sia concesso un prestito;

b) per «fondo», il fondo regionale di garanzia per la concessione di prestiti finalizzati alla riqualificazione energetica e all'installazione di impianti per la produzio-

ne di energia elettrica e termica alimentati, da realizzare anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici:

c) per «soggetti beneficiari», i soggetti ammessi alla garanzia;

d) per «soggetto gestore», il soggetto individuato per la gestione del fondo di garanzia;

e) per «soggetto finanziatore», il soggetto che, secondo le leggi statali, può concedere prestiti per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera *a)*;

f) per «garanzia», la garanzia diretta prestata dal soggetto gestore a valere sull'intervento a favore dei soggetti finanziatori;

g) per «prestito» o «finanziamento», ogni finanziamento, operazione di locazione finanziaria o prestito partecipativo, concesso dal soggetto finanziatore al soggetto beneficiario a fronte di un investimento effettuato per la realizzazione di uno degli interventi di cui alla lettera *a)*;

h) per «investimento», ogni spesa sostenuta per la progettazione, la realizzazione e il collaudo di uno degli interventi di cui alla lettera *a)*.

Art. 3.

Natura della garanzia e limite massimo dell'intervento ammesso alla garanzia

1. La garanzia del fondo è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile.

2. L'importo garantito per singolo beneficiario è fissato in un massimo di cinquecentomila euro.

3. La garanzia diretta può essere rilasciata su finanziamenti di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venticinque anni.

Art. 4.

Soggetti beneficiari della garanzia

1. Possono beneficiare della garanzia del fondo:

a) le piccole e medie imprese;

b) gli enti locali;

c) le aziende sanitarie ed ospedaliere;

d) le associazioni che svolgono attività assistenziali, culturali e ricreative senza fine di lucro con o senza personalità giuridica;

e) le associazioni e società sportive dilettantistiche costituite nelle forme stabilite all'articolo 90, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 829 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato «legge finanziaria 2003»);

f) le persone fisiche.

Art. 5.

Interventi per i quali è ammessa la garanzia

1. Le risorse del fondo sono destinate a progetti di investimento finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici ed ai progetti di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili da realizzare, anche previa rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici, su edifici pubblici e privati, capannoni industriali, aree a terra pubbliche o private



situati nel territorio regionale, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, nell'ambito dei progetti di cui al comma 1, sono ammissibili alla garanzia del fondo le spese per:

a) impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;

b) impianti solari fotovoltaici da connettere alla rete di trasmissione elettrica, di potenza di picco compresa tra 1 kilowatt e 100 kilowatt;

c) impianti eolici fino a 100 kilowatt;

d) impianti di riscaldamento, cogenerazione e trigenerazione a biomassa di potenza nominale non superiore a 1000 kilowatt termici e 350 kilowatt elettrici, solo se alimentati da biomasse da filiera corta;

e) impianti mini-idroelettrici, fino a 100 kilowatt;

f) impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido;

g) impianti di illuminazione pubblica che utilizzano tecnologie ad alta efficienza, lampade a risparmio energetico, sistemi di alimentazione elettronica con telecontrollo e telegestione o lampioni fotovoltaici;

h) impianti centralizzati anche di tipo cogenerativo alimentati a gas naturale fino a 500 kilowatt termici e 250 kilowatt elettrici;

i) impianti e reti di teleriscaldamento a servizio di utenze pubbliche e private;

l) coibentazioni ed interventi di riduzione dei consumi energetici ed installazione di uno degli impianti di cui alle lettere da a) a i) del presente comma.

Art. 6.

Concessione delle garanzie

1. La garanzia è concessa su proposte progettuali che:

a) prevedano una riduzione dei consumi di energia o la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) siano di pregio ambientale.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati di pregio ambientale i progetti che consentono una riduzione delle emissioni di gas serra e quelli che prevedono la rimozione di elementi in cemento amianto dalle coperture degli edifici, destinati ad alloggiare gli elementi fotovoltaici. Non sono di pregio ambientale i progetti che prevedono l'installazione di impianti fotovoltaici a terra su terreni agricoli.

Art. 7.

Criteri da applicare in caso di formazione di una graduatoria per la concessione delle garanzie finanziarie

1. Qualora il numero delle domande per l'ammissione alle garanzie finanziarie di cui al presente regolamento risulti superiore alle risorse disponibili, all'attribuzione di dette garanzie si procede mediante la formazione di una graduatoria approvata con decreto del dirigente della struttura regionale competente.

2. Per la formazione della graduatoria di cui al comma 1, si fa riferimento ai seguenti criteri:

a) è conferito maggior punteggio ai progetti che assicurino un miglior rapporto tra i costi di realizzazione e i benefici di risparmio energetico previsti e conseguiti, nonché la maggiore riduzione dei consumi energetici;

b) a parità di punteggio, sono privilegiati i progetti di maggior pregio ambientale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2:

c) in caso di ulteriore parità, esclusivamente tra persone fisiche, la priorità è attribuita al soggetto con il nucleo familiare più numeroso.

3. Qualora il numero delle domande per l'ammissione alle garanzie finanziarie di cui al presente regolamento non risulti superiore alle risorse disponibili, all'attribuzione di dette garanzie si procede secondo il criterio di priorità della presentazione delle domande.

Art. 8.

Modalità per l'individuazione del soggetto gestore

1. Il gestore del fondo di garanzia è individuato mediante procedura di evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e regionale sui contratti.

Art. 9.

Modalità di concessione della garanzia

1. La garanzia di cui al presente regolamento è disposta nel rispetto della normativa comunitaria in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti di Stato, nonché per gli aiuti di Stato di importanza rientrante nel regime «de minimis».

Art. 10.

Bando per l'accesso al fondo

1. Il bando per l'accesso al fondo definisce:

a) lo schema di domanda per l'accesso al fondo;

b) le modalità di trasmissione delle domande;

c) il termine entro cui trasmettere le domande;

d) i casi e le condizioni per la riduzione e la revoca delle garanzie;

e) gli aspetti applicativi del presente regolamento necessari ad assicurare l'operatività del fondo.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.).


Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 8 luglio 2013

ROSSI

13R00378



LEGGE REGIONALE 15 luglio 2013, n. 36.

Rendiconto generale per l'anno finanziario 2012.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 19 luglio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:
(Omissis).

Capo I

RENDICONTO GENERALE

Art. 1.

Conto del bilancio

1. Ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è approvato il conto del bilancio relativo all'esercizio 2012 di cui all'allegato A, che determina le seguenti risultanze:

a) GESTIONE DEI RESIDUI

1) Residui attivi

Stanziamiento definitivo (col. 1/E)		5.956.238.946,71
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto (Col. 10/E)	65.092.026,42	
Somme accertate in aumento in sede di rendiconto (Col. 11/E)	2.093.714,25	-62.998.312,17
Accertamento definitivo		<u>5.893.240.634,54</u>
Somme riscosse (Col. 4/E)		1.190.517.101,87
Somme da riscuotere (Col. 12/E)		<u>4.702.723.532,67</u>

2) Residui passivi

Stanziamiento definitivo (Col. 1/S)		4.456.996.011,62
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto:		
a) per insussistenza (Col. 10/S)	62.256.974,73	
b) per perenzione (Col. 11/S)	618.750.760,58	-681.007.735,31
Accertamento definitivo		<u>3.775.988.276,31</u>
Somme pagate (Col. 4/S)		1.850.087.002,81
Somme da pagare (Col. 12/S)		<u>1.925.901.273,50</u>

b) GESTIONE DELLA COMPETENZA

1) Gestione dell'entrata

Previsione definitiva (Col. 2/E)		24.535.703.348,15
Saldo eccedenze e minori entrate accertate in sede di rendiconto (Col. 8/E)		-12.622.073.664,70
Accertamento definitivo (Col. 7/E)		<u>11.913.629.683,45</u>
Somme riscosse (Col. 5/E)		9.872.339.301,80
Somme rimaste da riscuotere (Col. 13/E)		<u>2.041.290.381,65</u>

2) Gestione della spesa

Previsione definitiva (Col. 2/S)		24.535.703.348,15
Somme accertate in diminuzione in sede di rendiconto (Col. 8/S)		11.636.399.807,18
Impegni definitivi (Col. 7/S)		<u>12.899.303.540,97</u>
Somme pagate (Col. 5/S)		9.507.639.593,95
Somme rimaste da pagare (Col. 13/S)		<u>3.391.663.947,02</u>

c) GESTIONE DI CASSA

1) Giacenza di cassa al 31.12.2011	401.758.720,15	401.758.720,15
2) Entrata (Titolo da I a VI)		
Stanziamiento definitivo (Col. 3/E)	26.943.630.065,36	
Riscossioni:		
Somme riscosse in conto residui (Col. 4/E)	1.190.517.101,87	
Somme riscosse in conto competenza (Col. 5/E)	9.872.339.301,80	
Totale riscossioni (Col. 6/E)	11.062.856.403,67	11.062.856.403,67
Saldo fra Eccedenze e Minori riscossioni sugli stanziamenti di cassa (Col. 9/E)	-15.880.773.661,69	
3) Uscita		
Stanziamiento definitivo (Col. 3/S)	26.943.630.065,36	
Pagamenti:		
Somme pagate in conto residui (Col. 4/S)	1.850.087.002,81	
Somme pagate in conto competenza (Col. 5/S)	9.507.639.593,95	
Totale pagamenti (Col. 6/S)	11.357.726.596,76	11.357.726.596,76
Minori pagamenti sugli stanziamenti di cassa (Col. 9/S)	-15.585.903.468,60	
4) Giacenza di cassa al 31.12.2012		<u>106.888.527,06</u>



RISULTATO DELLA GESTIONE

SITUAZIONE FINANZIARIA	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	TOTALE
Giacenza di cassa al 31.12.2011	401.758.720,15		401.758.720,15
Riscossioni	1.190.517.101,87	9.872.339.301,80	11.062.856.403,67
TOTALE	1.592.275.822,02	9.872.339.301,80	11.464.615.123,82
Pagamenti	1.850.087.002,81	9.507.639.593,95	11.357.726.596,76
Giacenza di cassa al 31.12.2012	-257.811.180,79	364.699.707,85	106.888.527,06
Residui attivi	4.702.723.532,67	2.041.290.381,65	6.744.013.914,32
TOTALE	4.444.912.351,88	2.405.990.089,50	6.850.902.441,38
Residui passivi	1.925.901.273,50	3.391.663.947,02	5.317.565.220,52
SALDO FINANZIARIO 2012	2.519.011.078,38	-985.673.857,52	1.533.337.220,86

2. Le somme da riscrivere nel bilancio di previsione per l'esercizio 2012 per effetto di obblighi di legge, sono determinate in euro 4.124.180.208,55.

3. In conseguenza del saldo finanziario di euro 1.533.337.220,86 di cui al comma 1, e delle somme vincolate da riscrivere per legge pari ad euro 4.124.180.208,55 di cui al comma 2, il rendiconto generale dell'esercizio 2012 chiude con un disavanzo di euro 2.590.842.987,69.

Art. 2.

Conto generale del patrimonio

1. Ai sensi dell'art. 42 della l.r. 36/2001, è approvato il conto generale del patrimonio per l'esercizio 2012 di cui all'Allegato B, che determina le seguenti risultanze:



DESCRIZIONE	RIF. CONTI	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2012		CONSISTENZA AL 31.12.2011	CONSISTENZA AL 31.12.2012
		in +	in -		
ATTIVITÀ FINANZIARIE	A	13.106.240.499,57	12.613.335.725,05	6.357.997.666,86	6.650.902.441,38
BENI MOBILI ED IMMOBILI	B	111.990.631,08	16.627.670,20	197.835.710,73	293.198.671,61
ATTIVITÀ DIVERSE E POSTE RETTIFICATIVE	C	112.938.369,01	64.309.254,91	564.710.299,51	613.339.413,61
TOTALE ATTIVITÀ		13.331.189.499,66	12.694.272.650,16	7.120.543.677,10	7.557.440.526,60
VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ		636.896.649,50		7.120.543.677,10	7.757.440.526,60
ECCEDENZE DELLE PASSIVITÀ				1.748.234.629,24	
- al 31.12.2011					
- variazioni al 31.12.2012		867.528.957,14			2.615.763.586,38
TOTALE A PAREGGIO		1.504.425.806,64		8.668.778.306,34	10.373.204.112,98

DESCRIZIONE	RIF. CONTI	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO 2012		CONSISTENZA AL 31.12.2011	CONSISTENZA AL 31.12.2012
		in +	in -		
PASSIVITÀ FINANZIARIE	A	3.391.663.947,02	2.531.094.738,12	4.456.996.011,62	5.317.565.220,52
PASSIVITÀ DIVERSE E POSTE RETTIFICATIVE	C	808.289.987,70	164.433.399,96	4.411.792.294,72	5.055.638.892,46
TOTALE PASSIVITÀ		4.199.953.944,72	2.695.528.138,08	8.868.778.306,34	10.373.204.112,98
VARIAZIONE DELLA CONSISTENZA DELLE PASSIVITÀ		1.504.425.806,64		8.868.778.306,34	10.373.204.112,98
TOTALE A PAREGGIO		1.504.425.806,64		8.868.778.306,34	10.373.204.112,98

DIMOSTRAZIONE DEL SALDO PATRIMONIALE

- Saldo Patrimoniale risultante dalla parte attiva

- Saldo Patrimoniale risultante dalla parte passiva

SALDO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2012

7.757.440.526,60

-10.373.204.112,98

-2.615.763.586,38

Capo II

ALLEGATI AL RENDICONTO GENERALE

Art. 3.

Relazione illustrativa

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera *a*), e comma 1-*bis*, della l.r. 36/2001, è approvata la relazione illustrativa al rendiconto generale di cui all'allegato C, comprensiva degli altri allegati di cui all'art. 43, comma 1, lettere *b*) e *c*), della l.r. 36/2001.

Art. 4.

Oneri e impegni finanziari derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dalla Regione Toscana

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è approvato l'allegato D, che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari effettivamente sostenuti dalla Regione per effetto dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati e dei contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 luglio 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9.07.2013.

(*Omissis*).

13R00376

LEGGE REGIONALE 15 luglio 2013, n. 37.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015. Assestamento.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 34 del 19 luglio 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Capo I


ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2013

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all'entrata ed alla spesa del bilancio di previsione dell'anno 2013 sono apportate le variazioni indicate nell'Allegato A "Bilancio di previsione annuale 2013 - Entrata" e nell'Allegato B "Bilancio di previsione annuale 2013 - Spesa".

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2013 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:



	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALE
<u>Residui</u>			
Entrata	4.144.870.257,29	1.290.310.802,15	2.854.559.455,14
Spesa	2.933.552.491,19	296.275.094,74	2.637.277.396,45
Totale	1.211.317.766,10	994.035.707,41	217.282.058,69
<u>Competenza</u>			
Entrata	5.752.169.411,10	24.411.638,39	5.727.757.772,71
Spesa	6.291.465.601,80	563.707.829,09	5.727.757.772,71
Totale	-539.296.190,70	-539.296.190,70	0,00
<u>Cassa</u>			
Fondo di cassa al 01.01.2013		205.855.235,80	
Entrata	7.270.328.093,69	1.290.280.676,42	5.980.047.417,27
Spesa	6.599.833.199,26	825.641.017,79	5.774.192.181,47
Totale	670.494.894,43	670.494.894,43	0,00

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2013

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenza e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B "Bilancio di previsione annuale 2013 - Spesa".

Art. 3.

Debiti perenti

1. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), lo stanziamento delle unità previsionali di base (UPB) relative alla ricostituzione dei residui passivi dichiarati perenti, per competenza e cassa, è integrato come di seguito indicato:

UPB 741 "Fondi - Spese Correnti" + euro 2.927.309.341,73

UPB 743 "Fondi - Spese di Investimento" + euro 75.062.347,70

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 78

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E PLURIENNALE 2013 - 2015)

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 78/2012

1. L'art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 78 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015), è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (*Disavanzo d'esercizio*). — 1. Agli effetti di cui ai commi successivi, il disavanzo per l'esercizio 2013 è approvato in euro 3.117.697.778,49 comprensivo della somma di euro 2.590.842.987,69 relativa al disavanzo accer-



tato con il rendiconto 2012; il disavanzo per l'esercizio 2014 è approvato in euro 319.075.245,84; il disavanzo per l'esercizio 2015 è approvato in euro 266.030.269,84.

2. Nel triennio 2013 - 2015 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 3.702.803.294,17 per la copertura del disavanzo degli esercizi 2013 - 2015 di cui al comma 1, necessario al finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate negli allegati A.4 e B.4.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 78/2012

1. L'art. 5 della l.r. 78/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Autorizzazione all'indebitamento per il programma pluriennale degli investimenti). — 1. Nel triennio 2013 - 2015 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 188.334.110,77 di cui euro 120.680.735,17 nel 2013 (Allegati A.4 e B.4), euro 40.926.687,80 nel 2014 ed euro 26.726.687,80 nel 2015 per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 78/2012

1. L'art. 6 della l.r. 78/2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Autorizzazione all'indebitamento per il settore sanitario). — 1. Nel triennio 2013 - 2015 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 328.847.712,19 di cui euro 225.820.712,19 nel 2013, euro 101.527.000,00 nel 2014 ed euro 1.500.000,00 nell'esercizio 2015 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate negli allegati A.4 e B.4.

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, possono essere rimborsati in un periodo:

a) non superiore a dieci anni, nel caso di acquisto di attrezzature sanitarie;

b) non superiore a venti anni, per tutti gli altri investimenti.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 7,50 per cento effettivo annuo.

4. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2014 e 2015, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2015, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2015, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»



Art. 7.

Integrazione degli allegati A.4 e B.4 della l.r. 78/2012

1. L'allegato A.4 "Prospetto dell'indebitamento autorizzato" e l'allegato B.4 "Prospetto dell'indebitamento pluriennale autorizzato" del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013 - 2015, sono integrati da:

Allegato C "Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato di cui all'allegato A.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2013";

Allegato D "Integrazione al prospetto dell'indebitamento pluriennale autorizzato di cui all'allegato B.4 della legge di bilancio per l'anno finanziario 2013 e pluriennale 2013/15".

Art. 8.

Sostituzione dell'allegato 2 della l.r. 78/2012

1. L'allegato 2 della l.r. 78/2012, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato E "Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario".

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 15 luglio 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 9.07.2013.

(*Omissis*).

13R00377

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2013, n. 1.

Modifiche della legge regionale n. 13 gennaio 2005, n. 2 recante: Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale.

(*Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 30 aprile 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 2/2005

1. Al comma 1 dell'art. 3 le parole «70 membri», «56 eletti» e «14 eletti» sono sostituite rispettivamente con le seguenti: «50 membri», «40 eletti» e «10 eletti».

Art. 2.

Disposizione finale


1. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle elezioni per la decima legislatura regionale, così come previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge con modificazione dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 19 aprile 2013

ZINGARETTI

13R00383



LEGGE REGIONALE 29 aprile 2013, n. 2.

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013 (articolo 11, legge regionale 20 novembre 2001, n. 25).

(Pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 30 aprile 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ricorso al mercato finanziario

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per gli interventi di cui all'art. 45, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti, è stabilito, per l'esercizio 2013, in termini di competenza e cassa, in 6.610.583.311,97 euro.

Art. 2.

Pagamento dei debiti della Regione

1. La Regione è autorizzata ad accedere all'utilizzazione del fondo e delle anticipazioni di liquidità previsti dall'art. 2, comma 1 e dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) con le modalità stabilite dal medesimo decreto. Alla copertura dei relativi oneri per il rimborso dell'anticipazione e degli interessi si provvede, per l'anno 2014 e a decorrere dall'anno 2015, mediante l'applicazione delle misure previste, rispettivamente per i predetti anni, dall'art. 6, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche.

2. La richiesta è tempestivamente sottoposta alla commissione consiliare «bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria».

Art. 3.

Quadro A

1. È approvato il «Quadro A» per l'esercizio finanziario 2013, concernente le leggi regionali di spesa suddivise, a seconda delle rispettive finalità, per missioni e programmi, in conformità al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

2. I capitoli concernenti le leggi di spesa di cui al comma 1 sono individuati nell'ambito del provvedimento di cui all'art. 3, comma 4, della legge di bilancio.

3. Nei quindici giorni antecedenti l'approvazione in Consiglio regionale dell'assestamento di bilancio e della legge di bilancio di ogni anno l'assessore competente per materia riferisce, nella commissione consiliare «bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria», lo stanziamento previsto su ogni singola legge contenuta nell'elenco del «Quadro A».

Art. 4.

Patto di stabilità interno


1. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, su conforme indicazione dell'Assessore competente in materia di bilancio, la direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio è autorizzata a rendere non operanti, per quanto necessario, le disponibilità correnti dei capitoli di spesa e a disporre il blocco degli impegni di spesa e dei pagamenti. L'Assessore competente in materia di bilancio deve comunicare alla Giunta e al Consiglio regionale le operazioni di cui al precedente periodo.

2. La Regione, qualora ricorrano le condizioni, adotta per gli enti locali del proprio territorio il patto di stabilità regionalizzato. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sentita la commissione consiliare competente, sono approvati gli obiettivi programmatici rimodulati degli enti locali.

Art. 5.

Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili - IRESA. Abrogazione dell'art. 45 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all'imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili.

1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, a decorrere dal 1° maggio 2013 l'imposta regionale sulle



emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), di cui agli articoli 90 e seguenti della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), è istituita quale tributo proprio regionale.

2. Il presupposto dell'IRESA è costituito dalle emissioni sonore prodotte dagli aeromobili civili sia in fase di decollo sia in fase di atterraggio.

3. L'IRESA è dovuta per ogni singolo decollo ed ogni singolo atterraggio negli aeroporti situati nel territorio regionale:

a) dagli esercenti di aeromobili che svolgono servizi di trasporto pubblico, aerotaxi o altre attività di tipo commerciale in aeroporti con certificazione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) o gestiti direttamente dall'ENAC, in conformità a quanto previsto dal «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti» emanato dall'ENAC il 21 ottobre 2003 e successive modifiche;

b) dagli esercenti di aeromobili ad ala fissa ad uso privato il cui peso massimo al decollo sia pari o superiore a 4,5 tonnellate;

c) dagli esercenti di aeromobili ad ala rotante ad uso privato il cui peso massimo al decollo sia pari o superiore a 2,5 tonnellate.

4. Sono esenti dall'IRESA:

a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;

b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all'art. 789 del Codice della navigazione;

c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;

e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;

f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;

g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività.

5. La misura dell'IRESA è determinata in riferimento:

a) al peso massimo dell'aeromobile al decollo;

b) al livello di emissioni sonore dell'aeromobile accertato, secondo gli standard di certificazione internazionali ICAO (International civil aviation organization), dal paese in cui risulta immatricolato l'aeromobile, avendo come riferimento la metodologia di calcolo riportata nei capitoli II, III e IV dell'annesso 16, volume I, alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO, di seguito denominato annesso.

6. Ai sensi del comma 5, l'IRESA si applica nelle seguenti misure:

a) per gli aeromobili con propulsione ad elica, tariffa forfettaria di 1,80 euro per ogni tonnellata o frazione

di tonnellata a prescindere dal peso massimo al decollo, con la sola eccezione degli aeromobili con certificazione acustica rispondente ai parametri fissati dal capitolo IV dell'annesso per i quali si applica la tariffa di cui alla lettera c), numero 3), del presente comma;

b) per gli aeromobili con propulsione a getto e peso massimo al decollo pari o inferiore a 25 tonnellate, tariffa forfettaria di 1,80 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata;

c) per gli aeromobili con propulsione a getto e peso massimo al decollo superiore a 25 tonnellate, la tariffa è differenziata a seconda delle tre classi individuate in base al livello di emissioni sonore determinato facendo riferimento alla metodologia di calcolo di cui al comma 5, lettera b):

1) aeromobili di classe A, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo II dell'annesso: 2,00 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e 2,40 euro per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo;

2) aeromobili di classe B, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo III dell'annesso: 1,80 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate e 2,00 euro per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo;


3) aeromobili di classe C, rispondenti ai parametri fissati dal capitolo IV dell'annesso: 1,60 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata per le prime 25 tonnellate ed 1,80 euro per ogni successiva tonnellata o frazione di peso massimo al decollo;

d) per gli aeromobili che risultino sprovvisti di certificazione acustica o non rispondano ai parametri fissati nei capitoli II, III e IV dell'annesso, tariffa forfettaria di 2,50 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata.

7. Ai fini dell'accertamento, liquidazione, riscossione e versamento dell'IRESA la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con gli enti preposti alla gestione degli aeroporti apposite convenzioni, i cui contenuti minimi disciplinano le modalità di riversamento bimestrale delle somme riscosse e la trasmissione dei flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione dell'imposta. Nelle more dell'adozione della convenzione e per quanto da essa non previsto si applica quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).

8. In deroga a quanto previsto dal comma 7 ed in coerenza con quanto stabilito dall'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), i termini per il versamento dell'imposta e per ogni altro adempimento in relazione a somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono posticipati alla prima scadenza utile del bimestre cui si riferiscono.

9. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta secondo le modalità previste dal d.p.r. 1085/1982, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta non versata, oltre agli interessi moratori.



10. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 37 milioni di euro per l'anno 2013 e a 55 milioni a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nella Tipologia 10102 «Tributi indiretti» nell'ambito del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» e sono destinate in misura pari al 10 per cento al trasferimento in conto capitale e /o spesa corrente ai comuni che ricadono nelle zone A e B, come indennizzo alle popolazioni residenti dell'intorno aeroportuale, al fine di limitare l'inquinamento acustico e ambientale, zone definite dal decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997 (Metodologia di misura del rumore aeroportuale), pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 15 novembre 1997, n. 267.

11. L'art. 45 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativo all'imposta regionale sulle emissioni sonore di aeromobili, è abrogato.

Art. 6.

Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo. Abrogazioni dell'art. 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo e dell'articolo 51 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, relativo al canone e all'imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime.

1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, di cui all'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è istituita quale tributo proprio regionale.

2. L'imposta è dovuta alla Regione dai titolari delle concessioni e da coloro che sono tenuti al versamento delle somme corrisposte a titolo di indennizzo per le utilizzazioni senza titolo di beni demaniali marittimi, di zone di mare territoriale e delle pertinenze del demanio marittimo, ovvero per le utilizzazioni difformi dal titolo concessorio.

3. La misura dell'imposta è pari al 15 per cento della base imponibile costituita dai canoni sulle concessioni statali, ivi comprese quelle rilasciate e gestite dalle autorità portuali, nonché dalle somme corrisposte a titolo di indennizzo di cui al comma 2. Entro il 30 maggio di ogni anno i comuni, le autorità portuali e le Capitanerie di porto quantificano e comunicano alla Regione ed ai soggetti passivi di cui al comma 2 gli importi dovuti di rispettiva competenza.

4. I soggetti passivi di cui al comma 2 sono tenuti al pagamento dell'imposta entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. Per le somme corrisposte a titolo di indennizzo il pagamento è effettuato entro e non oltre sessanta giorni dall'accertamento

dell'abuso. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta entro i termini previsti dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta, oltre agli interessi moratori.

5. In assenza della comunicazione dell'ammontare del canone aggiornato da parte delle autorità competenti di cui al comma 3, i soggetti passivi sono comunque tenuti al versamento dell'imposta nei termini di cui al comma 4 ed in misura pari a quella dell'anno precedente, salvo conguaglio.

6. La Regione provvede all'accertamento e alla riscossione dell'imposta, nonché al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio. Al fine di garantire la corretta gestione dell'imposta, la Regione può altresì accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni.

7. Per le somme non dovute, erroneamente o indebitamente versate, è consentito il rimborso in favore dei soggetti aventi diritto. Il rimborso, comprensivo degli interessi calcolati ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 55. (Provvedimenti in materia di tributi regionali), è concesso previa verifica da parte degli uffici regionali competenti dell'apposita istanza che i soggetti interessati trasmettono, pena la decadenza, entro tre anni dalla data dell'avvenuto pagamento. Per le istanze pervenute a mezzo plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

8. In alternativa al rimborso e nei medesimi termini di cui al comma 7, i soggetti aventi diritto possono chiedere la compensazione delle somme indebitamente pagate, mediante trasferimento agli anni successivi dell'importo eccedente l'imposta dovuta e per la stessa voce tariffaria.

9. Qualora la Regione vanti un credito nei confronti dei soggetti che hanno presentato richiesta di rimborso o sono ricorsi alla compensazione ai sensi dei commi precedenti, è prevista la compensazione d'ufficio, previa comunicazione ai soggetti interessati.


10. L'art. 14 della legge regionale 12 gennaio 2001, n. 2, relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo e l'art. 51 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, relativo al canone e all'imposta regionale sulle concessioni delle aree demaniali marittime sono abrogati e, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, purché compatibili, le norme statali e regionali vigenti in materia tributaria.

11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nella Tipologia 10102, «Tributi indiretti», nell'ambito del Titolo 1, «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa».

Art. 7.

Disposizioni in materia di tasse sulle concessioni regionali. Abrogazione della legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali» e successive modifiche.

1. Ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di



entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le tasse sulle concessioni regionali (TCR), di cui all'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario), sono istituite quale tributo proprio regionale.

2. Le TCR si applicano agli atti e ai provvedimenti indicati nella tabella A allegata alla presente legge, alla cui adozione provvede la Regione nell'esercizio delle proprie funzioni o gli enti da essa delegati ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. Nella medesima tabella sono riportate, per ciascuno degli atti e provvedimenti, le misure delle TCR.

3. La tassa di rilascio è dovuta al momento dell'emanazione degli atti e dei provvedimenti di cui al comma 2 e il versamento costituisce presupposto essenziale per la concessione e l'efficacia degli stessi.

4. La tassa di rinnovo è corrisposta ogni qual volta un atto o un provvedimento venuto a scadenza venga nuovamente posto in essere.

5. Nei casi indicati nella tabella A, gli atti la cui validità sia pluriennale sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi, nei termini previsti nella tabella A medesima, per ciascun anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

6. Per le TCR la cui misura è determinata in relazione alla dimensione demografica dei comuni, si fa riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello per il quale la tassa è dovuta, desunta dai dati ISTAT.

7. I soggetti passivi sono tenuti al pagamento delle TCR tramite versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento delle TCR entro il termine indicato dalla tabella A, si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento del tributo non versato, oltre agli interessi moratori.

8. La Regione provvede all'accertamento e alla riscossione delle TCR, alla constatazione ed accertamento delle violazioni tributarie, nonché al contenzioso tributario e all'eventuale rappresentanza in giudizio. La Regione, altresì, al fine di garantire il corretto adempimento fiscale, può accedere ai dati detenuti dai soggetti passivi e dagli enti preposti al rilascio delle concessioni per le quali sono dovute le TCR.

9. Qualora un'attività soggetta a TCR venga esercitata senza il relativo atto di concessione o senza aver provveduto al versamento della tassa, si applica una sanzione amministrativa compresa tra il 100 e il 200 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore all'importo di 100,00 euro. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a TCR prima dell'avvenuto versamento è punito con una sanzione amministrativa compresa tra 100,00 euro e 500,00 euro ed è tenuto al pagamento delle tasse dovute salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

10. L'accertamento delle violazioni alle norme del presente articolo può essere eseguito, a pena di decadenza,

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, decorso il quale l'atto privo della necessaria corresponsione non è efficace sino al relativo avvenimento. In tal caso, non sono dovute sanzioni per il mancato o ritardato pagamento. Il contribuente può chiedere alla struttura regionale competente la restituzione delle TCR erroneamente pagate entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data del pagamento o, in caso di diniego dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del diniego stesso.

11. È ammesso il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) e successive modifiche.

12. Le TCR di cui al Titolo II «Caccia e Pesca» e al Titolo III «Turismo e industria alberghiera» della tabella A allegata alla presente legge sono devolute alle province ai sensi dell'art. 15, comma 4 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo), sino all'abolizione delle stesse.

13. Le TCR di cui all'art. 3 della l. 281/1970 non espressamente indicate nella tabella A allegata alla presente legge sono soppresse.

14. Sono o restano abrogati:

a) la legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali);

b) la legge regionale 23 dicembre 1983, n. 76 (Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30);

c) la legge regionale 4 luglio 1994, n. 29 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 maggio 1980, n. 30, recante: «Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali»);


d) l'art. 9 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7.

Art. 8.

Disposizioni in materia di tutela e razionalizzazione nell'uso dell'acqua pubblica. «Abrogazione della legge regionale 19 novembre 1983, n. 70 Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti» e della legge regionale 3 ottobre 1984, n. 68 concernente modifiche alla legge regionale n. 70/1983.

1. In attuazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche, i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica sono regolati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dal presente articolo.

2. I canoni di cui al comma 1 sono dovuti dai titolari di concessioni di derivazione di acqua pubblica. Sono altresì dovuti da coloro che utilizzino acqua pubblica senza titolo in assenza del provvedimento di concessione, per il quale sia stata comunque presentata la relativa domanda ai sensi dell'art. 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, con esclusione di coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 17 del r.d. 1775/1933.



3. L'art. 3 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 28 (Istituzione dell'addizionale regionale sui canoni di concessione delle acque pubbliche) è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Modalità di pagamento dell'addizionale*).

— 1. L'addizionale regionale di cui alla presente legge è dovuta dai titolari di concessioni di derivazione di acqua pubblica nonché da coloro che utilizzino acqua pubblica senza titolo in assenza del provvedimento di concessione, per il quale sia stata comunque presentata la relativa domanda ai sensi dell'art. 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, con esclusione di coloro che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e successive modifiche.

2. L'addizionale è dovuta contestualmente al pagamento del canone entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Con decreto del Presidente della Regione possono essere stabilite modalità di pagamento diverse da quella di cui al comma 1.»

4. Il canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica è determinato per ciascuna tipologia d'uso sulla base di quanto stabilito nella tabella B, allegata alla presente legge, tenendo conto delle seguenti specificazioni:

a) per consumo umano si intende quello finalizzato al consumo per il fabbisogno idrico delle persone secondo quanto previsto dalla normativa posta a tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano;

b) per uso irriguo si intende quello finalizzato all'irrigazione fondiaria e all'irrigazione di coltivazioni all'interno di serre;

c) per uso idroelettrico si intende quello finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;

d) per uso industriale si intende quello finalizzato a processi produttivi industriali. Nel caso in cui detti processi produttivi siano messi in atto da imprese alimentari per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, l'uso delle acque rispetta la normativa posta a tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano, escluse quelle la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale;

e) per uso verde pubblico, attrezzature sportive, piscicoltura si intende quello finalizzato all'innaffiamento di aree destinate al verde o di aree sportive e all'allevamento ittico;

f) per uso igienico e similari si intende quello finalizzato ai servizi igienici, anche all'interno di impianti sportivi, industrie e strutture varie;

g) per usi diversi si intendono usi non riconducibili alle tipologie individuate dalle lettere precedenti, purché non in contrasto con la normativa vigente e con il pubblico interesse, tenuto conto delle sue concrete modalità di esercizio.

5. Per gli usi di cui al comma 4, lettere a), b), d) e), f) e g), il canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica è determinato sulla base della portata co-

stante o media annua nominale di concessione. L'unità di misura per la determinazione del canone è il modulo, corrispondente ad una portata pari a 100 l/s. Per l'uso di cui al comma 4, lettera c), il canone è calcolato in relazione alla potenza nominale media annua espressa in Kw. Nel caso di derivazioni a bocca libera per gli usi di cui al comma 4, lettera b), la determinazione del canone è fatta in relazione all'estensione dei terreni irrigati espressa in ettari.

6. Con determinazione dirigenziale, la struttura regionale competente provvede annualmente ad aggiornare la misura del canone di cui alla tabella B in relazione al tasso di inflazione programmato.

7. Il canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 15, lettera d), gli utenti di acqua pubblica sono tenuti al pagamento del canone nella misura intera, anche in caso di restituzione delle acque derivate con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate o in caso di riuso delle acque a circuito chiuso con reimpiego delle acque risultanti a valle del processo produttivo.

9. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto limitatamente ai mesi di validità della concessione nell'anno di scadenza o rilascio, in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo del canone annuo, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui al presente comma, la frazione di mese deve intendersi per intera.


10. Il pagamento del canone di concessione demaniale per l'uso dell'acqua pubblica è effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione ovvero mediante bonifico bancario a favore della tesoreria regionale.

11. L'omesso, ritardato o parziale pagamento comporta una sanzione pari al 30 per cento del canone non versato, oltre agli interessi moratori.

12. Il mancato pagamento totale o parziale del canone per tre annualità consecutive comporta la decadenza di diritto dalla concessione o da altro titolo all'uso dell'acqua pubblica e il divieto di utilizzo della medesima dalla scadenza della terza annualità. L'accertamento di tale decadenza è comunicato dall'autorità concedente al soggetto esercente e al comune o ai comuni interessati dalle opere di derivazione ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

13. Fatte salve le sanzioni amministrative previste dall'art. 17 e dall'articolo 55 del r.d. 1775/1933 e successive modifiche, nel caso di ricerche sotterranee o scavo di pozzi senza i prescritti atti di assenso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 10.000,00 euro.

14. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di risorse idriche, il catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica, nel quale vengono archiviati ed informatizzati, con relativo codice identificativo definitivo, tutti i provvedimenti, le prese d'atto ed i riconoscimenti rilasciati in materia, suddivisi per provincia.



15. La Regione, in conformità a quanto previsto dagli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche e dall'art. 96, comma 11, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni consiliari, uno o più regolamenti autorizzati ai sensi dell'art. 47, comma 2, lettera c), dello Statuto, al fine di disciplinare in modo organico:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni di grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica e per la ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee;

b) la costituzione del catasto regionale dei prelievi di acqua pubblica di cui al comma 14;

c) l'eventuale rideterminazione delle diverse tipologie d'uso dell'acqua pubblica e dei relativi canoni;

d) l'eventuale applicazione e determinazione di riduzioni del canone in caso di riuso delle acque o di restituzione delle acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate;

e) la specificazione, nei limiti di quanto previsto dal comma 13, delle fattispecie di illecito amministrativo e la graduazione delle relative sanzioni pecuniarie;

f) la determinazione delle spese di istruttoria per il rilascio dei provvedimenti concessori.

16. I regolamenti di cui al comma 15 sono adottati nel rispetto dei principi di cui al r.d. 1775/1933 e successive modifiche, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e successive modifiche, nonché dei principi di tutela della concorrenza, trasparenza e non discriminazione, di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi, ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni delegate.

17. Resta ferma la delega di funzioni alle province di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) e successive modifiche.

18. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 15 sono abrogate:

a) la legge regionale 19 novembre 1983, n. 70 (Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti);

b) la legge regionale 3 ottobre 1984, n. 68 (Modifiche alla legge regionale 19 novembre 1983, n. 70, concernente «Primi interventi per la tutela delle acque sotterranee dagli inquinamenti»).

19. È differita al 31 dicembre 2015 la durata delle concessioni delle utenze dell'acqua pubblica che siano scadute e non siano state rinnovate, per le quali sia stata regolarmente presentata domanda di rinnovo, non respinta dall'amministrazione, e purché non sia intervenuta una dichiarazione di decadenza da diritto di derivare acqua pubblica.

20. È prorogata al 31 dicembre 2015 la durata delle concessioni delle utenze di acqua pubblica con scadenza entro la fine del medesimo anno.

21. I titolari delle utenze di cui ai commi 19 e 20, a pena di decadenza dalla concessione, devono presentare, entro il termine del 31 dicembre 2015, domanda di rinnovo della concessione all'amministrazione regionale o provinciale competente.

22. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nella Tipologia 30100, «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni», nell'ambito del Titolo 3, «Entrate extratributarie».

Art. 9.

Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale


1. Non costituiscono titolo per la sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura peciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi, nonché l'esibizione della fattura di vendita al concessionario in assenza dell'avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà al pubblico registro automobilistico (PRA).

2. Ai fini della sospensione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale, i soggetti autorizzati o abilitati al commercio dei veicoli per la loro rivendita sono tenuti alla trascrizione del titolo di proprietà al PRA dei veicoli loro consegnati. L'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita. In caso di vendita del veicolo, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa automobilistica fino all'avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà al PRA.

3. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) e successive modifiche, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

4. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modifiche, alla scadenza del termine utile sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica, in solido con il proprietario, coloro che, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione, per i rimanenti veicoli ed autoscafi, risultano essere usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.

5. Al comma 12 dell'art. 8 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11, relativo alla tassa automobilistica regionale, le parole: «le imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti



tenuti al pagamento della tassa automobilistica per dieci o più veicoli».

6. Al fine di eliminare i costi amministrativi legati ad adempimenti che non comportano risultati finanziari positivi, i veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultano proprietari negli archivi del PRA sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

7. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013 e 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, sono iscritte nella Tipologia 10102, Tributi indiretti, nell'ambito del Titolo 1, «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa».

Art. 10.

Contrasto all'evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie

1. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare «bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria» da adottare entro quindici giorni dalla data di trasmissione da parte della Giunta regionale, decorsi i quali il provvedimento può comunque essere adottato, è autorizzata ad adottare tutti gli atti necessari ai fini del contrasto all'evasione relativa alla compartecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sanitarie relative agli anni 2009 e 2010.

2. In coerenza con quanto disposto al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a verificare la veridicità delle attestazioni rilasciate dai soggetti al fine di fruire dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria nazionale, a procedere al recupero, anche forzoso, delle somme dovute e non pagate per le prestazioni erogate e ad attivare le procedure necessarie ai fini dell'applicazione delle sanzioni, amministrative e penali, previste dalla normativa vigente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in deroga alla vigente normativa regionale in materia.

4. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2013, sono iscritte nella Tipologia 30500, «Rimborsi e altre entrate correnti», nell'ambito del Titolo 3 «Entrate extratributarie».

Art. 11.

Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1994, n. 30 «Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale». Disposizione transitoria

1. Alla legge regionale n. 30/1994 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2 (Delega)

1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1 sono delegate, a norma dell'art. 118 della Costituzione, o subdelegate, a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni, con le eccezioni e secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. I comuni di cui al comma 1, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 del-

la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche.

3. In materia di caccia e di pesca le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alle province nel cui territorio sono commesse le violazioni. Esse, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, individuano l'organo competente all'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 18 della legge n. 689/1981 e successive modifiche.

4. Resta ferma la competenza della Regione nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali 22 settembre 1982, n. 45 (Programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali) e 3 aprile 1990, n. 37 (Norme per l'esercizio dell'attività ispettiva dell'amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale. Modificazioni alla l.r. 2 aprile 1973, n. 12, nonché alla legge regionale dell'11 aprile 1985, n. 36) e successive modifiche.

b) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Violazione di norme da parte di enti locali*). — 1. Qualora la violazione, in relazione alla quale è applicabile la sanzione amministrativa, sia contestabile ad un ente locale, gli agenti accertatori procedono nei confronti del medesimo e trasmettono il rapporto alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative.

2. Nel caso di cui al comma 1 le funzioni inerenti all'irrogazione della sanzione amministrativa restano in capo alla struttura regionale competente.

c) l'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Obbligo di trasmissione*). — 1. Gli organi addetti all'accertamento delle infrazioni amministrative di cui all'art. 1 trasmettono, anche per via telematica, copia del verbale alla struttura regionale competente in materia di sanzioni amministrative, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l'avvenuto pagamento, qualora comprovato ai sensi dell'art. 7, comma 1.


2. Alla stessa struttura regionale deve essere trasmesso, a cura dell'autorità competente all'irrogazione della sanzione, copia del provvedimento ingiuntivo adottato, unitamente alla documentazione comprovante la sua avvenuta notifica e l'avvenuto pagamento, qualora comprovato ai sensi dell'art. 7, comma 2.

3. I documenti trasmessi con mezzi telematici o informatici idonei ad accertarne la fonte di provenienza soddisfano, a norma dell'art. 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modifiche, il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.»

d) al comma 1 dell'art. 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: salvo quanto disposto all'art. 10, comma 2.»;

e) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Banca dati regionale*). — 1. I dati per la valutazione dei precedenti dei trasgressori sono raccolti e inseriti nella banca dati regionale, curata e aggiornata dalla struttura competente in materia di sanzioni amministrative.



2. I dati di cui al comma 1 devono essere di volta in volta richiesti dai comuni e dalle province interessati nei casi in cui le norme vigenti prevedono la recidività.»

f) l'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Vigilanza e direzione*). — 1. La Giunta regionale emana direttive per l'esercizio uniforme delle funzioni delegate, vigila sul corretto svolgimento delle stesse, promuove in caso di persistente inerzia o inosservanza delle direttive la revoca della delega previa formale diffida.»

g) l'art. 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (*Titolarità dei proventi*). — 1. Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981 e successive modifiche, i proventi sono introitati direttamente dall'amministrazione regionale ed iscritti nell'apposito capitolo previsto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale con la denominazione: "Proventi delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

2. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 689/1981 e successive modifiche, sono riscossi direttamente ed in misura integrale dall'autorità amministrativa che ha adottato il provvedimento ingiuntivo.

3. Una quota pari al 50 per cento dei proventi è attribuita all'autorità amministrativa di cui al comma 2; la quota restante viene riversata annualmente alla Regione, contestualmente alla trasmissione di una dettagliata relazione riepilogativa dell'attività svolta.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità e i termini entro i quali deve essere effettuato il riversamento, le sanzioni previste in caso di mancato o tardivo riversamento, nonché gli elementi essenziali che devono essere contenuti nella relazione.»

2. Le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. n. 30/1994, così come modificato dal comma 1, lettera g), del presente articolo, si applicano a tutti i processi verbali di accertamento notificati a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per tutti i processi verbali di accertamento notificati antecedentemente a tale data si applica la normativa regionale previgente.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 29 aprile 2013

ZINGARETTI

13R00384

LEGGE REGIONALE 29 aprile 2013, n. 3.

Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 35 del 30 aprile 2013 – Supplemento n. 1)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2013, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse della Regione, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso prospetto delle entrate di bilancio redatto per titoli e tipologie (allegato n. 2).

2. Sono approvati, rispettivamente, in 36.067.158.847,00 euro, in 17.949.451.558,23 euro e in 13.907.737.820,78 euro per il triennio 2013-2015 in termini di competenza, nonché, in 47.344.077.428,70 euro per l'esercizio finanziario 2013 in termini di cassa, i totali generali dell'entrata della Regione.

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Regione, per l'anno finanziario 2013, in conformità all'annesso prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (allegato n. 5).


2. Sono approvati, rispettivamente, in 36.067.158.847,00 euro, in 17.949.451.558,23 euro e in 13.907.737.820,78 euro per il triennio 2013-2015 in termini di competenza, nonché, in 47.344.077.428,70 euro per l'esercizio finanziario 2013 in termini di cassa, i totali generali della spesa della Regione.

3. I flussi di cassa si conformano alle disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno.

Art. 3.

Bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale della Regione Lazio 2013-2015

1. Il bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale della Regione Lazio 2013-2015 si compone del preventivo annuale di competenza e di cassa 2013 e del preventivo pluriennale di competenza 2013-2015.



2. Al bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale 2013-2015 di cui al comma 1 sono allegati:

- a) la nota preliminare (allegato n. 1);
- b) il prospetto annuale e il prospetto pluriennale delle entrate di bilancio per titoli e tipologie (allegato n. 2 e allegato n. 3);
- c) il prospetto recante il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (allegato n. 4);
- d) il prospetto annuale e il prospetto pluriennale delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli (allegato n. 5 e allegato n. 6);
- e) il prospetto recante il riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato n. 7);
- f) il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese (allegato n. 8);
- g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale (allegato n. 9);
- h) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione (allegato n. 10);
- i) l'elenco n. 1, concernente le spese obbligatorie rappresentate per missioni e programmi, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento dal pertinente fondo di riserva ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) (allegato n. 11);
- l) l'elenco n. 1bis concernente le spese imprevedute, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento dal pertinente fondo di riserva ai sensi dell'art. 23 della l.r. 25/2001 (allegato n. 12);
- m) l'elenco n. 2, concernente le missioni ed i programmi nell'ambito dei quali sono ricompresi i capitoli per i quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento, ai sensi dell'art. 43 della l.r. 25/2001 (allegato n. 13);
- n) l'elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione ai sensi dell'articolo 46 della l.r. 25/2001 (allegato n. 14);
- o) l'elenco n. 4, concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi da realizzarsi durante l'esercizio finanziario 2013, la cui copertura è garantita mediante il prelevamento dai pertinenti fondi speciali ai sensi dell'art. 25 della l.r. 25/2001 (allegato n. 15);
- p) l'elenco n. 4bis, concernente le leggi regionali sulle quali applicare il carattere autorizzatorio sul bilancio pluriennale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, relativo alla sperimentazione della nuova disciplina contabile (allegato n. 16);
- q) l'elenco n. 5 relativo ai programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili (allegato n. 17);
- r) l'elenco n. 5bis, concernente le missioni ed i programmi nell'ambito dei quali sono ricompresi i capitoli di spesa finanziati con dismissioni patrimoniali per nuovi investimenti (allegato n. 18);
- s) l'elenco n. 6, concernente la destinazione dell'avanzo di amministrazione vincolato (allegato n. 19);

t) l'elenco n. 7, concernente la riattribuzione fondi con vincolo di destinazione – Fondo pluriennale vincolato in conto capitale (allegato n. 20);

u) l'elenco n. 8, concernente la riattribuzione fondi con vincolo di destinazione – Fondo pluriennale vincolato parte corrente (allegato n. 21);

v) l'elenco n. 9, concernente il Fondo pluriennale vincolato per le spese correnti libere (allegato n. 22);

z) il prospetto concernente la composizione del fondo svalutazione crediti (allegato n. 23).

3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, si provvede all'approvazione del bilancio di previsione finanziario annuale e pluriennale della Regione Lazio 2013-2015 redatto per categorie con dettaglio fino al V livello del piano dei conti per le entrate e per macroaggregati con dettaglio fino al IV livello del piano dei conti per le spese.

4. Con successivo decreto del Presidente della Regione, si provvede:

a) all'istituzione dei capitoli di spesa necessari a garantire la transizione tra la precedente e la nuova codificazione;

b) all'individuazione dei capitoli all'interno di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio.


5. Con successivo provvedimento del Segretario generale si provvede all'assegnazione alle direzioni regionali dei capitoli di cui al comma 4.

Art. 4.

Fondi ed accantonamenti

1. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 22 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie), 23 (Fondo di riserva per le spese imprevedute), 24 (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) e 25 (Fondi speciali) della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), inseriti nei programmi 01 "Fondi di Riserva" e 03 "Altri Fondi" della Missione 20 "Fondi ed Accantonamenti" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2013, sono stabiliti, rispettivamente, in 25.000.000,00 euro, in 5.000.000,00 euro, in 100.000.000,00 euro ed in 4.000.000,00 euro complessivi (2.000.000,00 di parte corrente e 2.000.000,00 in conto capitale).

2. Gli importi dei fondi per il pagamento delle somme derivanti dalla riscrittura della perenzione amministrativa, inseriti nel programma 01 "Fondi di Riserva" della Missione 20 "Fondi ed Accantonamenti" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2013, sono rispettivamente di 212.523.428,15 euro per i residui perenti per spese di parte corrente, 507.000.000,00 euro per i residui perenti per spese in conto capitale, 50.000.000,00 euro per i residui perenti per spese di parte corrente derivanti da assegnazioni statali e 110.000.000,00 euro per i residui perenti per spese in conto capitale derivanti da assegnazioni statali.



Art. 5.

Assunzione di mutui e/o prestiti obbligazionari

1. La contrazione di mutui e/o prestiti obbligazionari finalizzati a nuovi investimenti è autorizzata, per l'annualità 2013, fino ad un massimo di 300.000.000,00 euro, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 20, relativo alla stabilizzazione dello stock di debito regionale. I mutui sono contratti ad un tasso effettivo massimo fisso o variabile non superiore a quello applicato dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e per la durata massima di ammortamento di anni trenta. Per il pagamento delle annualità di ammortamento la Regione rilascia mandato irrevocabile al proprio tesoriere.

2. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare "bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria", da rendere entro quindici giorni dalla data di trasmissione degli atti, è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui o prestiti con propri atti deliberativi, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Art. 6.

Utilizzazione dei fondi a destinazione vincolata

1. Alle determinazioni di impegno concernenti l'utilizzazione dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e del loro accertamento da parte della Regione ovvero la determinazione di accertamento.

2. Il pagamento relativo ai fondi a destinazione vincolata di cui al comma 1 è subordinato all'avvenuto incasso dei fondi stessi, fatti salvi i programmi comunitari e specifiche deroghe stabilite con deliberazione della Giunta regionale in relazione a motivate esigenze di necessità ed urgenza.

3. In conformità a quanto stabilito dall'accordo tra lo Stato e le regioni del 7 febbraio 2013, nell'ambito dell'attribuzione degli spazi finanziari agli enti locali in relazione all'attuazione del Patto di stabilità "verticale" per l'anno 2012, la Regione può liberare dal vincolo di destinazione un ammontare di risorse pari al triplo del valore attribuito agli enti locali medesimi, in caso di insussistenza di obbligazioni sottostanti.

4. La direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio è autorizzata, ai sensi del comma 3, al recupero delle risorse vincolate che, alla data del 31 dicembre 2012, non sono state utilizzate ad eccezione delle risorse imputate sui programmi riguardanti le politiche regionali comunitarie, o afferenti la sanità, le politiche sociali, i trasporti e l'istruzione.

Art. 7.

Limiti agli impegni di spesa

1. A seguito della situazione di crisi che ha coinvolto il sistema economicofinanziario nazionale ed internazionale e conseguentemente alla drastica riduzione dei trasferimenti di risorse statali, la Regione adotta misure per concorrere al contenimento ed al controllo della spesa regionale.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la facoltà di impegnare per il 2013 è pienamente esercitata per le spese di cui all'elenco n. 1 allegato al bilancio, degli stipendi e delle competenze accessorie del personale, per le spese a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti, per le spese ad interventi per calamità naturali, per le spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico e la sanità e per le rate di ammortamento dei mutui.

3. Con provvedimento del Segretario generale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Direttore della direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, sono elencati i capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui al comma 2, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste nell'elenco n. 1 allegato al bilancio, delle spese a destinazione vincolata e delle spese relative a cofinanziamenti regionali. L'Assessore competente in materia di bilancio deve dare opportuna comunicazione delle operazioni di cui al presente comma alla commissione consiliare "bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria" nonché agli altri organi di controllo contabile.

4. Per le restanti spese, fino alla data dell'entrata in vigore della legge di assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2013-2015 della Regione Lazio, la facoltà di impegnare è consentita nel limite del settanta per cento dello stanziamento annuo.

5. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare "bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria", può concedere deroghe alla limitazione di cui al comma 4, su motivata proposta dell'Assessore competente per materia, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio.


Art. 8.

Variazioni di bilancio

1. In ottemperanza del principio di flessibilità del sistema di bilancio enunciato all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nonché dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) attuativo del predetto principio, la Regione provvede ad effettuare le variazioni agli stanziamenti di bilancio con le modalità indicate al presente articolo.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, possono essere disposte variazioni di bilancio nei seguenti casi:

a) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione, previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a) del d.lgs 118/2011;



b) variazioni compensative fra le diverse categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i diversi macroaggregati del medesimo programma;

c) variazioni compensative delle risorse derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate tra programmi, appartenenti anche a missioni diverse, nel rispetto della finalità di spesa definita nella legge di spesa e nell'eventuale provvedimento di assegnazione;

d) variazioni derivanti dall'attuazione di leggi regionali;

e) variazioni di bilancio degli stanziamenti di cassa, anche di natura compensativa, e prelievi del fondo di riserva per le spese impreviste.

3. Con decreto del Presidente della Regione possono essere disposte variazioni di bilancio nei seguenti casi:

a) variazioni relative all'iscrizione di nuove entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

b) prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e prelievi dai fondi per il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa.

4. Con provvedimento del Segretario generale, su proposta del Direttore della direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio, possono essere disposte variazioni di bilancio nei seguenti casi:

a) variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e pluriennale;

b) variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;

c) variazioni concernenti l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato.

5. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 18 luglio 2012, n. 11, relativo all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, le parole: "decreto del Presidente della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "provvedimento del Segretario generale su proposta del Direttore della direzione regionale programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio".

Art. 9.

Approvazione dei bilanci degli enti

1. Ai sensi dell'art. 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione), sono approvati i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2013 e pluriennali 2014-2015, deliberati dai sottoindicati enti dipendenti:

- 1) Ente Regionale Monti Cimini – Riserva Naturale Lago di Vico;
- 2) Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci;
- 3) Ente Parco Regionale dell'Appia Antica;
- 4) Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse;

5) Ente Regionale Parco di Veio;

6) Ente regionale Parco Naturale Monti Ausoni e Lago di Fondi;

7) Ente Regionale Roma Natura;

8) Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano, Tevere Farfa;

9) Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini;

10) Ente Parco Naturale dei Monti Lucretili;

11) Ente Parco Naturale Regionale Bracciano – Martignano;

12) Ente Parco Regionale dei Castelli Romani;

13) Ente Regionale Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia;

14) Agenzia Regionale per la Mobilità – AREMOL;

15) Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – ARPALAZIO;

16) Agenzia Regionale del Lazio per i Trapianti e le Patologie Connesse;

17) Laziodisu.

2. Gli enti dipendenti di cui al comma 1 sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni di cui ai successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2013, 2014 e 2015.

3. L'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti dipendenti regionali, certificato in sede di conto consuntivo dell'anno precedente, concorre alla copertura delle rispettive spese di funzionamento.

4. I contributi per le spese di funzionamento degli enti dipendenti regionali sono erogati dalla Regione in due semestralità al netto dell'avanzo di amministrazione di cui al comma 3.

5. Le somme non utilizzate per effetto dei commi precedenti costituiscono economie di spesa per il bilancio regionale.


Art. 10.

Ulteriori allegati al bilancio 2013

1. Ai sensi del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche, sono allegati alla presente legge:

a) ai sensi dell'art. 58, comma 1, del d.l. 112/2008 convertito dalla l. 133/2008 ed ai sensi dell'art. 1, commi da 31 a 35, della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, relativi al piano delle valorizzazioni e alienazioni immobiliari, l'elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione e/o alienazione;

b) ai sensi dell'art. 62, comma 8, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, la nota informativa nella quale sono evidenziati gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.



Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 29 aprile 2013

ZINGARETTI

(*Omissis*)

13R00385

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9.

Copertura dell'anticipazione di liquidità ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Variazioni al bilancio regionale per l'esercizio 2013 e al bilancio pluriennale 2013-2015.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 20 del 29 luglio 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROLULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ripiano di debiti della Regione e di debiti sanitari

1. Ai fini del ripiano dei debiti della Regione, ivi inclusi i residui passivi nei confronti degli enti locali, la Regione presenta istanza di accesso al riparto dell'anticipazione di liquidità prevista dall'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, secondo le modalità previste dalla lettera c) del comma 3 del medesimo articolo.

2. Ai fini del ripiano dei debiti delle aziende sanitarie regionali, la Regione presenta istanza di accesso al riparto dell'anticipazione di liquidità prevista dall'art. 3 del de-

creto-legge n. 35/2013, secondo le modalità previste dalla lettera c) del comma 5 del medesimo articolo.

Art. 2.

Maggiorazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF ed eventuali riduzioni delle maggiorazioni di aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF e aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive.


1. Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previste dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) è determinata per scaglioni di reddito applicando, al netto degli oneri deducibili, e ferma restando l'applicazione della normativa in materia di imposta personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), le seguenti maggiorazioni all'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base:

- a) per i redditi sino a 15.000,00 euro: 0,50 per cento;
- b) per i redditi oltre 15.000,00 euro e sino a 28.000,00 euro: 0,70 per cento;
- c) per i redditi oltre 28.000,00 euro e sino a 55.000,00 euro: 0,90 per cento;
- d) per i redditi oltre 55.000,00 euro e sino a 75.000,00: 1,00 per cento;
- e) per i redditi oltre 75.000,00 euro: 1,10 per cento.

In caso di modifica degli scaglioni di reddito previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,50 per cento permane sul primo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,70 per cento permane sul secondo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 0,90 per cento permane sul terzo scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,00 per cento permane sul quarto scaglione di reddito; la maggiorazione dell'aliquota di base dell'addizionale pari a 1,10 per cento permane sul quinto scaglione di reddito.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 assicurano il principio della progressività a cui è informato il sistema tributario e la differenziazione dell'addizionale regionale all'IRPEF secondo gli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale.

3. In corrispondenza dei risultati quantitativamente migliori rispetto ai risultati programmati, in attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari ovvero dei programmi operativi di aggiornamento e prosecuzione dello stesso, di cui all'art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 2, commi 88 e 88-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come verificati dai componenti dei tavoli tecnici di verifica degli adempimenti, sono disposte annualmente la riduzione della maggio-



razione dell'aliquota addizionale regionale all'IRPEF e la riduzione delle maggiorazioni regionali dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP, ai sensi dell'art. 2, comma 80, della legge n. 191/2009.

Art. 3.

Incremento della tariffa della tassa automobilistica regionale

1. Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dalle anticipazioni di liquidità previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35/2012, nonché, a norma dell'art. 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a partire dal 1° gennaio 2014 la tariffa della tassa automobilistica regionale è aumentata nelle seguenti proporzioni:

a) del 10 per cento rispetto all'importo attualmente vigente per ogni KW di potenza relativamente agli autoveicoli di cui all'art. 54 del Codice della Strada riconducibili alla classe ambientale Euro 0;

b) del 9 per cento rispetto all'importo attualmente vigente per ogni KW di potenza relativamente agli autoveicoli di cui all'art. 54 del Codice della Strada riconducibili alla classe ambientale Euro 1;

c) dell'8 per cento rispetto all'importo attualmente vigente per ogni KW di potenza relativamente agli autoveicoli di cui all'art. 54 del Codice della Strada riconducibili alla classe ambientale Euro 2;

d) del 7 per cento rispetto all'importo attualmente vigente per ogni KW di potenza relativamente agli autoveicoli di cui all'art. 54 del Codice della Strada riconducibili alla classe ambientale Euro 3;

e) del 10 per cento rispetto all'importo attualmente vigente per ogni KW di potenza relativamente ai motoveicoli di cui all'art. 53 del Codice della Strada riconducibili alla classe ambientale Euro 0;

f) del 9 per cento rispetto all'importo attualmente vigente per ogni KW di potenza relativamente ai motoveicoli di cui all'art. 53 del Codice della Strada riconducibili alla classe ambientale Euro 1;

g) dell'8 per cento rispetto all'importo attualmente vigente per ogni KW di potenza relativamente ai motoveicoli di cui all'art. 53 del Codice della Strada riconducibili alla classe ambientale Euro 2.

2. La somma di € 1.2000.000,00 derivante dalla maggiorazione di cui al comma 1 è vincolata annualmente, e finalizzata al pagamento delle rate a valore sull'anticipazione di liquidità, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1. Le entrate eccedenti rispetto alla somma di cui al primo periodo sono destinate a finanziare gli incentivi previsti per la conversione a metano o GPL dei veicoli alimentati a benzina, di cui alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 35.

Art. 4.

Iscrizione contabile dell'anticipazione di liquidità ex art. 2 del decreto-legge n. 35/2013 - Prima erogazione

1. Ai fini della registrazione contabile delle entrate derivanti dall'anticipazione di liquidità prevista all'art. 2 del decreto-legge n. 35/2013, la Giunta regionale è autorizza-

ta ad istituire nel bilancio di previsione 2013 un nuovo capitolo di entrata con stanziamento pari a € 11.096.438,63, avente ad oggetto: «Anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 35/2013», iscritto contabilmente nella UPB 230 - Accensione di prestiti, Titolo V del proprio bilancio.

2. Ai fini della registrazione contabile delle somme in uscita derivanti dall'anticipazione di liquidità prevista all'art. 2 del decreto-legge n. 35/2013, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione 2013 un nuovo capitolo di spesa con stanziamento pari a € 11.096.438,63, avente ad oggetto «Fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 35/2013», iscritto contabilmente nella UPB 922 - Fondi speciali, del proprio bilancio.

3. Ai fini della registrazione contabile delle somme pagabili a valere sull'anticipazione di liquidità, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione, a partire dall'anno finanziario 2014, due capitoli di spesa nella UPB 911 - Partite finanziarie, per i pagamenti delle rate di interesse e in conto capitale denominati rispettivamente «Quota interessi anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 35/2013» - «Quota capitale anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 35/2013», finanziati con la maggiorazione delle entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3.

4. Con decorrenza annuale a partire dal 2014, e per la durata della presa di liquidità di cui al comma 1, i capitoli di cui al comma 3 sono impinguati con uno stanziamento di competenza nella misura pari a quanto riportato nell'allegato A (Prima erogazione).

5. La Giunta regionale è autorizzata, per esigenze di gestione, ad effettuare compensazioni tra gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa di cui al comma 3.


6. Le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono evidenziate con la modifica della legge regionale 17 gennaio 2013, n. 5 (Bilancio regionale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013/2015), come riportato nell'allegato C.

Art. 5.

Iscrizione contabile dell'anticipazione di liquidità ex art. 2 del decreto-legislativo n. 35/2013 - Seconda erogazione.

1. Ai fini della registrazione contabile delle entrate derivanti dall'anticipazione di liquidità prevista all'art. 2 del decreto-legge n. 35/2013, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione 2014 un nuovo capitolo di entrata con stanziamento pari a € 16.363.748,54, avente ad oggetto: «Anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 35/2013 - Seconda erogazione», iscritto contabilmente nella UPB 230 - Accensione di prestiti, Titolo V del proprio bilancio.

2. Ai fini della registrazione contabile delle somme in uscita derivanti dall'anticipazione di liquidità prevista all'art. 2 del decreto-legge n. 35/2013, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione 2014 un nuovo capitolo di spesa con stanziamento pari a € 16.363.748,54, avente ad oggetto «Fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 35/2013



- Seconda erogazione», iscritto contabilmente nella UPB 922 - Fondi speciali, del proprio bilancio.

3. Ai fini della registrazione contabile delle somme pagabili a valere sull'anticipazione di liquidità, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione, a partire dall'anno finanziario 2015, due capitoli di spesa nella UPB 911 - Partite Finanziarie, per i pagamenti delle rate di interesse e in conto capitale denominati rispettivamente «Quota interessi anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013 - Seconda erogazione» - «Quota capitale anticipazione di liquidità di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 35 del 2013 - Seconda erogazione», finanziati con la maggiorazione delle entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3.

4. Con decorrenza annuale a partire dal 2015, e per la durata della presa di liquidità di cui al comma 1, i capitoli di cui al comma 3 sono impinguati con uno stanziamento di competenza nella misura pari a quanto riportato nell'allegato A (seconda erogazione).

5. La Giunta regionale è autorizzata, per esigenze di gestione, ad effettuare compensazioni tra gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa di cui al comma 3.

6. Le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono evidenziate con la modifica della legge regionale n. 5/2013, come riportato nell'allegato C.

Art. 6.

Iscrizione contabile dell'anticipazione di liquidità ex art. 3 del decreto-legge n. 35/2013 - Settore sanitario

1. Ai fini della registrazione contabile delle entrate derivanti dall'anticipazione di liquidità prevista all'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione 2013 un nuovo capitolo di entrata con stanziamento pari a € 44.285.000,00, avente ad oggetto: «Anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013», iscritto contabilmente nella UPB 230 - Accensione di prestiti, Titolo V del proprio bilancio.

2. Ai fini della registrazione contabile delle somme in uscita derivanti dall'anticipazione di liquidità prevista all'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione 2013 un nuovo capitolo di spesa con stanziamento pari a € 44.285.000,00, avente ad oggetto «Fondo anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 35/2013», iscritto contabilmente nella UPB 922 - Fondi speciali, del proprio bilancio.

3. Ai fini della registrazione contabile delle somme pagabili a valere sull'anticipazione di liquidità di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nel bilancio di previsione, a partire dall'anno finanziario 2014, due capitoli di spesa nella UPB 911 - Partite Finanziarie, per i pagamenti rispettivamente delle rate di interesse e di conto capitale rispettivamente nominati «Quota interessi anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 - settore sanitario» - «Quota capitale anticipazione di liquidità di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 - settore sanitario», finanziati con la maggiorazione delle entrate derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3.

4. Con decorrenza annuale a partire dal 2014, e per la durata della presa di liquidità di cui al comma 1, i capitoli di cui al comma 3 sono impinguati con uno stanziamento di competenza nella misura pari a quanto riportato nell'allegato B.

5. La Giunta regionale è autorizzata, per esigenze di gestione, ad effettuare compensazioni tra gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa di cui al comma 3.

6. Le variazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono evidenziate con la modifica della legge regionale n. 5/2013, come riportato nell'allegato C.

Art. 7.

Modifiche alla legge regionale 17 gennaio 2013, n. 5

1. Alla legge regionale 17 gennaio 2013, n. 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 1 la cifra «1.737.697.021,41» è sostituita dalla cifra «1.791.677.891,41»;

b) al comma 2 dell'art. 2 la cifra «3.152.996.990,14» è sostituita dalla cifra «3.208.378.428,77»;

c) al comma 1 dell'art. 2 la cifra «1.737.697.021,41» è sostituita dalla cifra «1.791.677.891,41»;

d) al comma 3 dell'art. 2 la cifra «3.152.996.990,14» è sostituita dalla cifra «3.208.378.428,77»;

e) al comma 1 dell'art. 8, dopo le parole «della somma di euro» le parole «246.064.726,74 a titolo di presunto avanzo di amministrazione» sono sostituite dalle parole «244.664.158,11 a titolo di presunto avanzo di amministrazione finalizzato»;

f) all'art. 11, relativo al Fondo di riserva di cassa per spese obbligatorie, già finanziato con avanzo di amministrazione buono per € 902.568,63 e con risorse regionali per € 18.041,38, al comma 1, dopo le parole «dotazione di cassa» sono aggiunte le parole «finanziato interamente con risorse regionali»;


g) al comma 1 dell'art. 12, dopo le parole «di uno stanziamento» sono inserite le parole «, finanziato interamente con risorse regionali»;

h) al comma 1 dell'art. 13, dopo le parole «di un fondo» sono inserite le parole «, finanziato interamente con risorse regionali».

2. L'avanzo di amministrazione buono, pari a € 1.400.568,63, contenuto nell'avanzo presunto di amministrazione di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 5/2013, come modificata ai sensi del comma 1, non viene applicato alle poste di bilancio di cui alla legge medesima.

3. In seguito alle modifiche di cui alle lettere e), f), g) ed h) del comma 1 lo stanziamento di competenza finanziato con risorse regionali del capitolo di spesa numero 19405 della UPB 711 è ridotto di € 1.400.568,63.

4. Per effetto dell'iscrizione contabile nel bilancio regionale 2013 delle anticipazioni di liquidità previste nella presente legge e delle relative misure di copertura, nonché per effetto della rideterminazione dell'avanzo di amministrazione e della relativa finalizzazione di cui alle lettere e), f), g) ed h) del comma 1, e ai sensi dei commi 2 e 3, le tabelle «A» (Bilancio annuale di competenza e di



cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Stato di previsione delle entrate, «B» (Bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 2013 - Stato di previsione delle uscite) «C» (Bilancio pluriennale 2013/2015), e «D» (Allegati al bilancio 2013), relativamente alla sola tabella n. 1 (Quadro riassuntivo delle entrate e delle spese) contenuta nella stessa, e allegate alla legge regionale n. 5/2013, sono sostituite dall'allegato C, parte integrante e sostanziale della presente legge, comprensivo delle rispettive tabelle «A», «B», «C», nonché «D» relativamente alla sola tabella n. 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 25 luglio 2013

DI LAURA FRATTURA

(*Omissis*).

13R00448

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 10.

Riduzione dei costi della politica e misure di razionalizzazione, controllo e trasparenza dell'organizzazione e dei servizi della regione. Disposizioni di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. al Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 20 del 29 luglio 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROLULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. Con la presente legge, la Regione Molise intende completare il processo di adeguamento del proprio ordinamento ai principi di coordinamento della finanza pubblica, finalizzati al contenimento della spesa pubblica, previsti o richiamati dal legislatore nazionale nell'art. 1, commi da 141 a 145, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), nell'art. 2, comma 1, e, per la rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari, nell'art. 1, commi da 9 a 12, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio

2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Capo I

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI, DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 2.

Trattamento economico dei consiglieri regionali, del Presidente del Consiglio regionale, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale.

1. Il trattamento economico mensile spettante ai consiglieri regionali e ai componenti della Giunta regionale, anche non consiglieri, si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese di esercizio del mandato.

2. Il trattamento economico mensile spettante al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione si articola in:


- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese di esercizio del mandato.

3. Il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere complessivamente l'importo mensile riconosciuto dalla regione più virtuosa, come individuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Detto importo mensile è individuato nella seguente misura: 13.800 euro lordi per il Presidente della Giunta regionale e per il Presidente del Consiglio regionale; 11.100 euro lordi per i consiglieri regionali senza ulteriori funzioni. Per gli esercizi successivi al 2013 il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 è adeguato sulla base della variazione annuale del costo della vita accertata dall'ISTAT, ove non rideterminato secondo le modalità di cui al primo periodo del presente comma.

4. Nell'osservanza dell'art. 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, il trattamento economico di cui ai commi 1 e 2 ha carattere di onnicomprensività; non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e di trasporto e rimborsi spese comunque denominati per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, delle commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta, della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, nonché di altri organismi statuari o previsti da leggi regionali.

5. L'indennità di carica è riconosciuta:

a) al Presidente del Consiglio regionale ed ai componenti dell'Ufficio di presidenza, dalla data della relativa elezione e fino alla data di insediamento del successivo Consiglio regionale e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni;



b) ai consiglieri regionali, dalla data di rispettiva proclamazione e fino alla cessazione dalle funzioni, anche prorogate, per scadenza della legislatura e, comunque, nel caso di cessazione anticipata dalla carica, fino alla data in cui viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale;

c) al Presidente della Regione e agli assessori, dalla data della relativa proclamazione o nomina e fino alla proclamazione del nuovo Presidente e, comunque, fino al verificarsi di una delle cause di cessazione dalla carica previste dalla Statuto.

6. L'indennità di funzione decorre:

a) per il Presidente della Regione e gli assessori, dalla data della proclamazione o nomina, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni;

b) per il Presidente del Consiglio regionale e per i componenti dell'Ufficio di presidenza, dalla data di elezione fino alla data di insediamento del successivo Consiglio regionale e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni;

c) per i consiglieri regionali, dalla data di rispettiva proclamazione e fino alla cessazione dalle funzioni, anche prorogate, per scadenza della legislatura e, comunque, fino alla data in cui viene meno il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale.

7. Il rimborso spese di esercizio del mandato è erogato:

a) al Presidente della Regione e agli assessori, dalla data della relativa proclamazione o nomina, fino alla proclamazione del Presidente della Regione neoeletto e, comunque, non oltre la permanenza nelle rispettive funzioni;

b) al Presidente del Consiglio regionale e ai consiglieri, dalla data della proclamazione e fino alla cessazione dalle rispettive funzioni.

8. Il rimborso spese di esercizio del mandato di cui al comma 7 è disciplinato ai fini fiscali dall'art. 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

9. I consiglieri e gli assessori regionali possono delegare rispettivamente l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale a devolvere alla Regione una percentuale delle indennità di cui ai commi 1 e 2 fino al limite dell'intera somma spettante al netto delle ritenute fiscali. La devoluzione può altresì riguardare le indennità già percepite.

Art. 3.

Determinazione del trattamento economico

1. Entro i limiti massimi di cui al comma 3 dell'art. 2, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con apposita delibera, commisura il trattamento economico dei consiglieri regionali alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale, così come previsto dall'art. 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. In particolare:

a) determina e differenzia l'ammontare dell'indennità di funzione in relazione allo svolgimento di parti-

colari funzioni, quali quelle di Presidente della Giunta e Presidente del Consiglio, Vicepresidente del Consiglio e componente della Giunta, Segretario del Consiglio, Presidente di commissione consiliare permanente, speciale e d'inchiesta, presidente di gruppo consiliare, o funzioni afferenti ad altre cariche;

b) prevede la decurtazione dell'indennità di carica in relazione alla mancata partecipazione del consigliere regionale e degli assessori alle sedute del Consiglio regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di presidenza, delle Commissioni consiliari permanenti, speciali e d'inchiesta e di altri organi collegiali o gruppo di lavoro formalmente costituiti con deliberazione dell'Ufficio di presidenza o della Giunta regionale. La riduzione non è applicata nei seguenti comprovati casi:

1) quando l'assenza è dipesa dalla partecipazione ad altra seduta in uno degli organismi di cui all'alinea, anche parzialmente contemporanea, ovvero di altro organo;

2) quando il consigliere o l'assessore sia stato inviato in missione istituzionale per conto del Presidente del Consiglio o della Giunta regionale, a convegni e manifestazioni strettamente connesse all'espletamento del mandato, nel limite massimo stabilito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza;

3) quando l'assenza sia giustificata da motivi di salute o sia dipesa da gravi motivi personali o di famiglia;

4) quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari nei casi previsti dall'ordinamento processuale;

c) determina le modalità di erogazione del rimborso spese di esercizio del mandato fino ad un massimo di 5.500 euro.


Art. 4.

Divieto di cumulo e partecipazione alle commissioni permanenti

1. In applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, è vietato cumulare indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità entro dieci giorni dall'assunzione dell'incarico più recente.

2. Ferme restando le cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, il trattamento economico di cui all'art. 2 non può cumularsi con assegni, indennità, emolumenti, medaglie o gettoni di presenza o altri compensi, comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, nonché da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi.

3. Il trattamento economico non spetta al consigliere ed al componente della Giunta che nel corso del mandato siano proclamati componenti di una delle Camere del



Parlamento italiano, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Giunta di un'altra Regione e che fruiscono del trattamento economico connesso alle predette cariche, dalla data della proclamazione o di nomina fino alla eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione.

4. Il trattamento economico non spetta, altresì, al componente di una delle due Camere del Parlamento italiano, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Giunta di un'altra Regione che nel corso del mandato sia proclamato Consigliere o sia nominato componente della Giunta regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alle predette cariche, dalla data di proclamazione o di nomina fino alla eventuale opzione per la carica rivestita nella Regione.

5. Ciascun consigliere regionale è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove non incompatibili, e le somme percepite in dipendenza degli stessi.

6. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio regionale diffida il consigliere regionale ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere regionale persista nell'inadempimento, il Presidente del Consiglio regionale ne informa l'Assemblea.

Art. 5.

Assegno in caso di sospensione

1. Al consigliere sospeso per effetto dell'art. 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), è riconosciuto un assegno pari al 50 per cento della indennità di carica per la durata della sospensione.

Art. 6.

Rimborso spese per missioni istituzionali

1. Il consigliere regionale che, debitamente autorizzato dall'Ufficio di Presidenza, si reca in missione in rappresentanza del Consiglio regionale, può chiedere, dietro presentazione di regolare fattura o altro documento fiscalmente equivalente, il rimborso delle spese di viaggio sostenute, utilizzando mezzi pubblici di trasporto, inclusi aerei e navi, ovvero in caso di spostamento con autovettura propria, un rimborso chilometrico pari ad una frazione, fissata con delibera dell'Ufficio di Presidenza, del prezzo corrente di un litro di benzina. È consentito l'uso di taxi e auto a noleggio.

2. In caso di missione istituzionale è, altresì, riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'alloggio in albergo, per il vitto e la sosta del proprio autoveicolo.

Art. 7.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di cariche politiche

1. La Regione pubblica nel proprio sito istituzionale, alla sezione «Trasparenza», con riferimento a ciascun consigliere regionale, al Presidente ed a ciascun componente della Giunta regionale, anche non eletto consigliere, i documenti e le informazioni di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), secondo le modalità, alle scadenze e relativamente ai soggetti previsti dallo stesso articolo, assicurando che le informazioni concernenti lo stato patrimoniale contemplino: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie.

2. Le informazioni e i documenti di cui al comma 1 sono raccolti e pubblicati a cura della Presidenza del Consiglio regionale. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce con propria deliberazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, modalità e tempi per la comunicazione delle informazioni e dei documenti di cui al comma 1. In caso di parziale o mancata ottemperanza all'obbligo di comunicazione il Presidente del Consiglio regionale diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale, nei confronti del soggetto che non abbia adempiuto, è applicata una sanzione pari al dieci per cento dell'indennità di carica di cui all'art. 2. In caso di ulteriore mancato adempimento entro il termine di quindici giorni, è applicata una riduzione pari al cinquanta per cento dell'indennità di carica.


Art. 8.

Assegno di fine mandato

1. A coloro che hanno ricoperto le cariche di consigliere regionale, di Presidente del Consiglio regionale, di Presidente o di componente della Giunta regionale, spetta, ove non rieletti o nuovamente nominati, l'assegno di fine mandato la cui misura non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, come individuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.

2. La misura dell'assegno è stabilita in una mensilità dell'indennità di carica lorda, che risulta spettante al consigliere regionale senza altre funzioni al momento della cessazione dall'incarico dell'avente diritto, per ogni anno di servizio svolto e sino al massimo di dieci anni. La frazione di anno superiore a sette mesi è considerata come anno intero.

3. A tal fine, è trattenuto, su ciascuna mensilità lorda dell'indennità di carica corrisposta, un contributo in misura dell'8,33 per cento.



4. In caso di morte l'assegno di fine mandato è versato agli eredi.

5. In caso di più liquidazioni dell'indennità di fine mandato per distinti periodi di servizio, resta fermo il limite massimo di dieci anni di cui al comma 2.

6. Il consigliere regionale che abbia esercitato il mandato per dieci anni, anche non consecutivi, qualora sia rieleto o sia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, non è assoggettato al contributo obbligatorio mensile di cui al comma 3 per gli anni di mandato successivi al decimo e può richiedere l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 maturato.

Art. 9.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati l'art. 18 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 5, nonché le leggi regionali 28 maggio 1997, n. 16, e 9 giugno 2006, n. 9.

Art. 10.

Sistema previdenziale contributivo dei consiglieri regionali

1. Nell'osservanza dell'art. 2, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, i consiglieri regionali eletti possono versare, su loro richiesta, contributi previdenziali nella misura del 16 per cento dell'indennità di carica percepita al netto delle ritenute fiscali, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. A tal fine la Giunta è impegnata a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge regionale che disciplini il predetto sistema previdenziale sulla base dei seguenti parametri:

a) accessibilità al trattamento pensionistico all'età minima di sessantacinque anni;

b) necessità di contribuzioni previdenziali volontarie per un periodo non inferiore a cinque anni. A tal fine sono computabili i contributi versati dai consiglieri regionali che non abbiano maturato i requisiti di contribuzione per la percezione del soppresso assegno vitalizio non ancora rimborsati ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, e gli eventuali contributi volontari versati nella X legislatura ai sensi dell'art. 12, comma 5, della medesima legge regionale;

c) rimborsabilità, a domanda, dei contributi volontari versati dai consiglieri regionali che non maturino il periodo minimo di contribuzione per accedere al trattamento pensionistico;

d) possibilità di coprire, a domanda, il periodo mancante di contribuzione con versamenti volontari nella misura del 16 per cento dell'indennità di carica percepita al momento della domanda, al netto delle ritenute fiscali.

Art. 11.

Esclusione dall'erogazione del vitalizio

1. A norma dell'art. 2, comma 1, lettera *n*), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, qualora il titolare dell'assegno vitalizio o l'avente diritto al vitalizio siano condannati in via definitiva per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti al Libro II, Titolo II, del Codice Penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del vitalizio è esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, per una durata pari a quella della interdizione stessa.

2. Il titolare o l'avente diritto all'assegno vitalizio condannato nei termini di cui al comma 1 è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni dalla notifica della sentenza ai competenti uffici del Consiglio regionale, che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica d'ufficio della sussistenza di eventuali condanne, procedendo all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a far tempo dal passaggio in giudicato della sentenza.

Capo II

DISCIPLINA PER IL FINANZIAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI E SISTEMA INFORMATIVO DEI DATI RELATIVI AL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEI GRUPPI

Art. 12.

Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari regionali. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20.


1. Al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 novembre 1991, numero 20 (Testo unico in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai gruppi consiliari), sono soppresse le parole «dell'art. 11» e «degli articoli 16, 17 e 18».

2. L'art. 3 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — 1. I gruppi consiliari sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale ai fini dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'Assemblea legislativa, connotati, unicamente per lo svolgimento di tale attività, come organi del Consiglio regionale. Ai fini dello svolgimento di attività diverse da quelle di cui al precedente periodo, i gruppi consiliari sono formazioni associative di consiglieri regionali e, pertanto, tali attività sono svolte in regime privatistico.

2. Per il funzionamento di ciascun gruppo consiliare, costituito a norma del regolamento interno del Consiglio, è previsto un contributo annuo fisso, al netto delle spese per il personale, in ragione di euro 5000,00 per ogni consigliere aderente al gruppo, cui si aggiunge una somma di euro 0,05 per abitante della regione risultante dall'ultimo censimento.

3. Nel caso di variazione, durante la legislatura, della composizione dei gruppi consiliari, anche con costituzione di nuovi gruppi, o nel caso di fusione di due o più



gruppi consiliari, il contributo di cui al comma 2 è rideeterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, senza maggiori oneri per il bilancio regionale. Le conseguenti modificazioni nell'assegnazione del contributo, nonché gli eventuali conguagli rispetto a quanto già corrisposto in precedenza, decorrono dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la variazione.

4. È esclusa in ogni caso la contribuzione a gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti all'esito delle elezioni o che si siano ridotti ad un unico componente nel corso della legislatura.

5. Il presidente del gruppo misto è responsabile della gestione del contributo le attività istituzionali comuni e per la rendicontazione prevista dal successivo art. 8. Se al gruppo misto aderisce un solo consigliere il contributo non è erogato.

6. Il contributo di cui all'art. 3 è riconosciuto a decorrere dalla data della prima seduta del Consiglio regionale ad inizio legislatura e fino al termine della legislatura.

7. Ai fini del riconoscimento del diritto alla sua percezione, il contributo è ripartito su base mensile.

8. Il contributo è erogato in rate quadrimestrali anticipate ed è accreditato in un conto corrente bancario intestato al presidente del gruppo.

9. Il contributo assegnato è destinato agli scopi istituzionali riferiti alla attività del Consiglio regionale e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, nonché per l'apertura di uffici territoriali funzionali ai predetti scopi. È esclusa in ogni caso la possibilità di finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o dei movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti politici. Valgono, altresì, le prescrizioni di cui all'art. 1, commi 3, 4, 5 e 6 dell'allegato «A» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 concernente «Recepimento delle linee guida per l'approvazione del rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali ai sensi dell'art. 1, comma 9 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2013».

3. L'art. 4 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. È messa a disposizione di ciascun gruppo consiliare, quale personale occorrente per il suo funzionamento, una unità di categoria D, posizione economica D6, per ciascun consigliere iscritto al gruppo, conformemente al parametro definito ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.

2. Il personale di cui al comma 1 può essere scelto:

a) tra i dipendenti regionali di ruolo;

b) tra i dipendenti degli altri enti pubblici o locali o di amministrazioni dello Stato, a tal fine comandati presso la Regione Molise, aventi qualifica funzionale analoga a quella da ricoprirsi.

3. Il personale di cui alla lettera a) del comma 2 è assegnato, su richiesta nominativa di ciascun presidente di

gruppo, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che provvede preventivamente a verificare la compatibilità dell'assegnazione con le esigenze di servizio degli uffici consiliari. Qualora la richiesta si riferisca a personale in servizio presso altri uffici regionali, il provvedimento è deliberato d'intesa con la Giunta regionale, cui compete la verifica di cui sopra.

4. La Giunta regionale provvede, altresì, a seguito di richiesta nominativa di ciascun presidente di gruppo, all'espletamento delle procedure previste dalla vigente normativa per il comando del personale di cui alla lettera b) del comma 2.

5. Per l'assegnazione ai gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, a cura del gruppo proponente, l'assenso del dipendente.

6. I dipendenti assegnati ai gruppi consiliari conservano i diritti ed i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed operano alle dipendenze del gruppo consiliare».

4. L'art. 5 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — 1. L'orario di servizio del personale di cui all'art. 4, le modalità per l'effettuazione del lavoro straordinario, delle trasferte e delle missioni, sono disciplinate dai rispettivi presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto della normativa vigente in materia di personale dipendente della Regione.

2. Gli oneri relativi alle indennità per missioni affidate dai gruppi consiliari ai propri dipendenti sono totalmente a carico dei gruppi stessi».

5. L'art. 6 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è sostituito dal seguente:


«Art. 6. — 1. I gruppi consiliari che non intendano avvalersi, per l'intero contingente numerico spettante, o per parte di esso, del personale dell'organico regionale o comandato e messo a disposizione ai sensi dell'art. 4, ricevono, per ogni unità o quota parte di essa non assegnata, un contributo mensile parametrato alla retribuzione annua di un dipendente regionale di categoria D, posizione economica D6, riconosciuta dal Contratto collettivo di lavoro del Comparto regioni ed autonomie locali all'epoca vigente, comprensivo di ogni onere posto a carico del datore di lavoro, di tredicesima mensilità e di trattamento di fine rapporto, con l'esclusione dell'emolumento di cui all'art. 29-bis della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il contributo di cui comma 1 è riconoscibile a decorrere dalla data della prima seduta del Consiglio regionale e fino al termine della legislatura.

3. Ai fini del riconoscimento del diritto alla sua percezione, il contributo è ripartito su base mensile.

4. Il contributo è erogato in rate mensili anticipate ed è accreditato in un conto corrente bancario intestato al presidente del gruppo. Le spese assunte ai sensi del presente articolo possono essere coperte utilizzando quota del contributo di cui all'art. 3, comma 2.

5. I gruppi provvedono direttamente, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del presidente del gruppo, alla stipulazione dei contratti di lavoro subordinato o autonomo, all'affidamento delle consulenze o ad altri rapporti di collaborazione ritenuti occorrenti per il funzionamento



del gruppo, accollandosi le spese per la partecipazione del personale a corsi di formazione, convegni o congressi ed i relativi oneri di missione».

6. L'art. 7 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. — 1. Ciascun gruppo organizza in assoluta autonomia le proprie attività adottando un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione del Consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle linee guida recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012. Nello stesso deve essere previsto che il presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate da altro componente del gruppo espressamente individuato. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

2. Le operazioni di gestione sono effettuate nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti previsti dalla normativa vigente.

3. Le risorse derivanti da economie registrate annualmente nella gestione dei contributi possono essere utilizzate nell'esercizio finanziario successivo. Alla scadenza della legislatura, le somme non impegnate devono essere restituite alla Tesoreria regionale.

4. I beni durevoli acquistati dal gruppo consiliare sono caricati in apposito inventario e, al termine della legislatura, restituiti al Consiglio regionale unitamente a mobili, apparecchiature e altri oggetti assegnati ai sensi dell'art. 2, comma 2, con apposito verbale».

7. L'art. 8 della legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, è modificato, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno i presidenti dei gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un rendiconto annuale, debitamente sottoscritto, per consentire la corretta rilevazione dei fatti di gestione e dimostrare la regolare tenuta della contabilità, con indicazione delle risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale e del titolo del trasferimento, nonché delle misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. A fine legislatura, o in caso di scioglimento del gruppo per qualsiasi causa, la presentazione del rendiconto deve avvenire entro trenta giorni dall'evento a cura di colui che rivestiva la carica di presidente del gruppo.

3. Il rendiconto è articolato secondo il modello di cui all'allegato «B» del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2010 ed è corredato della copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.

4. Ciascun gruppo trasmette il rendiconto al Presidente del Consiglio regionale che, informato l'Ufficio di presidenza, ne prende atto unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti e lo invia entro cinque giorni al Presidente della Regione affinché possa inoltrarlo, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi

dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012.

5. Il rendiconto rimane allegato alla rendicontazione prevista dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853.

6. Allo scopo di garantire la massima pubblicità e trasparenza, il rendiconto di esercizio è pubblicato su apposito spazio del sito istituzionale della Regione unitamente alla delibera con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti si è espressa sulla regolarità dello stesso.

7. I libri, le scritture e i documenti contabili sono depositati presso la segretaria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo, e sono conservati per almeno dieci anni dalla data di deposito».

8. Alla legge regionale 4 novembre 1991, n. 20, dopo l'art. 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. — 1. I Presidenti dei gruppi consiliari possono avvalersi della consulenza del Collegio dei revisori dei conti della Regione per questioni attinenti alla gestione ovvero alla redazione dei rendiconti e si muniscono del parere del Collegio sul rendiconto prima della sua trasmissione al Presidente del Consiglio regionale:».


Art. 13.

Sistema informativo dei dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, la Regione è impegnata ad assicurare l'operatività di un sistema informativo in cui far affluire tutti i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici.

2. I dati di cui al comma 1 sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione, alla sezione «Trasparenza», e sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici di cui all'art. 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, stabilisce con proprio decreto l'individuazione, le modalità ed i tempi per il conferimento, la pubblicazione e la trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di gestione del sistema informativo, anche tenendo conto di quanto stabilito dalle autorità indicate al comma 2.



Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AI PRINCIPI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA E DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Art. 14.

Disposizioni di riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. Il comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16 (Norme di razionalizzazione della spesa regionale), è sostituito dal seguente: «5. Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 2, della Manovra nazionale, la partecipazione ad organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, anche economici, disciplinata con legge regionale, che comunque ricevono contributi a carico della Regione, nonché la titolarità di organi dei predetti enti e onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione del presente comma non si applica ai soggetti individuati dall'art. 6, comma 2, della Manovra nazionale e non si applica ai collegi dei revisori dei conti, ai collegi sindacali ed ai revisori dei conti nonché agli organismi indipendenti di valutazione della performance o nuclei di valutazione».

2. All'art. 3 della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Conformemente a quanto disposto dall'art. 6, comma 5, della Manovra nazionale, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, dipendenti o partecipati dalla Regione, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti e regolamenti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori dei conti, siano costituiti da un numero non superiore rispettivamente a cinque e a tre componenti. In ogni caso la Giunta regionale provvede ad adottare i provvedimenti o le iniziative necessarie al fine di assicurare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma».

3. Fatte salve le riduzioni già operate ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria dalla Regione e dai suoi enti dipendenti il compenso di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La Giunta regionale provvede ad adottare i provvedimenti o le iniziative necessarie al fine di assicurare l'applicazione della disposizione di cui al primo periodo a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate ed alle loro controllate.

Art. 15.

Altre disposizioni in materia di enti, agenzie e organismi pubblici

1. Sulla base delle misure disposte con la legge regionale 20 agosto 2010, n. 16, la Giunta regionale, ai fini della riduzione della spesa di funzionamento degli enti e degli organismi strumentali della Regione comunque denominati, ai sensi dell'art. 22, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge secondo le linee definite dagli articoli 3, 8 e 32, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 2012, n. 2, e, comunque, volta a riordinare gli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei medesimi tenuto conto della specificità dei rispettivi ordinamenti.

2. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la Giunta regionale, ove non intervenga l'intesa in sede di Conferenza unificata ivi prevista ai commi 2 e 3, procede, entro il 31 dicembre 2013, ad una complessiva ricognizione degli enti, delle aziende, delle agenzie e degli organismi comunque denominati di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'art. 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione, o funzioni amministrative spettanti a comuni e province ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, per la loro soppressione o per il loro accorpamento mediante legge regionale e, in ogni caso, per assicurare la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento.


3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.

4. Consumato inutilmente il termine di cui al comma 2, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma sono soppressi.

Art. 16.

Altre disposizioni in materia di società pubbliche

1. Ai fini di conseguire l'obiettivo di riduzione della spesa delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalla Regione e dai suoi enti dipendenti, previsto dall'art. 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la Giunta regionale provvede ad adottare i provvedimenti o le iniziative necessarie affinché il compenso stabilito ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazioni e il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle dette società non siano superiori al trattamento economico del primo Presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.



2. Stante quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione e dai suoi enti dipendenti, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione procedono, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente legge entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione, diretta o indiretta, dell'amministrazione controllante.

3. Ove la Giunta regionale e gli enti dipendenti dalla Regione non procedano secondo quanto stabilito ai sensi del comma 2, a decorrere dal 1° luglio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

4. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano:

a) alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di competenza ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società finanziarie partecipate dalla Regione, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, anche in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati;

b) qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento, non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, la Regione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispose un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante.

5. I consigli di amministrazione delle società di cui al comma 2 devono essere composti da non più di tre membri, di cui due scelti, per le società a partecipazione diretta, tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o dei poteri di indirizzo e vigilanza, ovvero, per le società a partecipazione indiretta, scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o dei poteri di indirizzo e vigilanza e dipendenti della stessa società controllante. Il terzo membro svolge le funzioni

di amministratore delegato. I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o dei poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. È comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


6. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 2 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, quanto previsto dall'art. 9, comma 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione più restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'art. 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le società di cui al comma 2 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi.

8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 2, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.

9. La Giunta regionale verifica il rispetto dei vincoli di cui ai commi precedenti; in caso di violazione dei suddetti vincoli gli amministratori esecutivi e i dirigenti responsabili della società rispondono, a titolo di danno erariale, per le retribuzioni ed i compensi erogati in virtù dei contratti stipulati.

10. Fermo restando quanto diversamente previsto dalle specifiche disposizioni di legge, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Nel caso di consigli di amministrazione composti da tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri di cui al precedente comma 5. Nel caso di consigli di amministrazione composti da cinque membri, la composizione dovrà assicurare, per le società a partecipazione diretta, la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o dei poteri di indirizzo e vigilanza, ovvero, per le società a partecipazione indiretta, la presenza di alme-



no tre membri scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o dei poteri di indirizzo e vigilanza e dipendenti della stessa società controllante. In tale ultimo caso le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal Consiglio di amministrazione deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno. Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari di cui al comma 5. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione e le amministrazioni del Sistema Regione Molise ricomprese dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche a in base a convenzione, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

12. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni del presente articolo, la Giunta presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di legge di riordino delle società partecipate dalla Regione.

13. Per quanto non previsto dal presente articolo, la Giunta regionale, gli enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 17.

Altre disposizioni di contenimento della spesa pubblica

1. Ai fini di conseguire l'obiettivo di contenimento dei tetti di retribuzione a carico delle finanze regionali nell'ambito previsto dall'art. 23-ter del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la Giunta regionale provvede ad adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze regionali emolumenti o retribuzioni

nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la Regione non possa essere superiore al trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme erogate all'interessato in ragione di una pluralità di incarichi ad esso conferiti da un unico organismo o da più organismi. Con il provvedimento di cui al primo periodo possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

2. Stanti i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica espressi dall'art. 5 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione, gli enti dalla stessa dipendenti e le società controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi tecnico-operativi della protezione civile.


3. Ferme restando le misure di cui al precedente comma, stanti i principi di contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, la Regione e gli enti dalla stessa dipendenti non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Eventuali procedure di acquisto in fieri, che non siano pervenute alla definizione del contratto prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono revocate. Le predette disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi tecnico-operativi della protezione civile.

4. L'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

6. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.

7. Sono direttamente applicati, dalla Regione e dai suoi enti dipendenti, i restanti principi fissati dall'art. 5 del



decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, in merito:

a) al valore massimo dei buoni pasto attribuiti al personale;

b) al divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi di ferie, riposi e permessi spettanti al personale;

c) al divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza;

d) alle modalità di attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

8. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dall'art. 1, comma 141, della legge n. 228/2012, negli anni 2013 e 2014 la Regione ed i suoi enti dipendenti non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il Collegio dei revisori dei conti o il Servizio di bilancio della Regione verificano preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Le predette disposizioni non si applicano per gli acquisti effettuati per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi tecnico-operativi della protezione civile.

Art. 18.

Contenimento della spesa per locazioni passive e razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio

1. Stanti le disposizioni di principio contenuto nell'art. 3, commi 4, 5, 6 del decreto-legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012, finalizzate al contenimento della spesa dei contratti di locazione passiva, i canoni di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione sono ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data.

2. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo per presenza e coesistenza:

a) della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;


b) della permanenza per l'amministrazione regionale delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione di cui al successivo comma 5, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture.

3. In mancanza delle condizioni di cui al comma 2, i relativi contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza dalla Regione nei tempi e nei modi ivi pattuiti. L'amministrazione regionale individua in tempo utile soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e nel rispetto delle predette condizioni. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d'uso, l'eventuale prosecuzione nell'utilizzo dell'immobile deve essere autorizzata dalla Giunta regionale previa verifica della convenienza tecnica ed economica della locazione.

4. Stanti gli obiettivi di razionalizzazione e riduzione degli spazi ad uso ufficio posti dall'art. 3, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Regione, annualmente, definisce il proprio fabbisogno di spazi allocativi e individua le superfici da essa occupate non più necessarie, attiva accordi con l'Agenzia del demanio e con l'Agenzia del territorio per accertare l'eventuale esistenza di immobili da assegnare in uso fra quelli di proprietà dello Stato ovvero trasferiti ai fondi comuni d'investimento immobiliare di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, o per far verificare la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'art. 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dall'amministrazione regionale tramite indagini di mercato.

5. La Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, un piano di razionalizzazione degli spazi rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti ad esito della razionalizzazione degli spazi è utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'anno successivo a quello in cui è stata verificata e accertata, per essere destinata alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell'ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo purché inseriti nell'ambito dei piani di razionalizzazione. Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi.

6. Per i contratti di locazione passiva, aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale di proprietà di terzi, di nuova stipulazione a cura dell'amministrazione regionale, si applica la riduzione del 15 per cento sul canone congruito dall'Agenzia del territorio, o, in mancanza della convenzione con l'Agenzia del territorio, da struttura tecnica della Giunta regionale appositamente incaricata, ferma restando la permanenza dei fabbisogni espressi nell'ambito dei piani di razionalizzazione ove già definiti, nonché in quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture.



7. Le norme di cui al presente articolo vincolano, oltre che l'amministrazione regionale, altresì gli enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione.

Art. 19.

Disposizioni sull'applicazione dell'art. 47 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24

1. Il primo comma dell'art. 47 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 24, deve intendersi nel senso che la Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un proprio dipendente o di un proprio amministratore, per fatti o atti direttamente connessi con l'espletamento del servizio o l'adempimento dei compiti d'ufficio o con l'esercizio del mandato, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d'interessi, tutti ed integralmente, ogni onere di difesa, sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente o l'amministratore da un legale di comune gradimento, purché tali oneri non siano superiori alla tariffa minima delle voci forensi o dei parametri vigenti all'epoca della conclusione definitiva del procedimento.

Art. 20.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

1. La presente legge non importa nuove o maggiori spese a carico del bilancio regionale.

2. La Giunta regionale è tenuta a quantificare e a comunicare al Consiglio regionale i risparmi di spesa conseguenti all'applicazione delle disposizioni che precedono per il corrente esercizio finanziario, per il biennio successivo, e comunque a regime, anche ai fini della copertura finanziaria da assicurare, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 4 maggio 2002, n. 4, a future proposte di legge di spesa.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 25 luglio 2013

DI LAURA FRATTURA

13R00450

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-038) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 0 9 2 1 *

€ 5,00

